3ª SERIE SPECIALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 145º — Numero 1

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Sabato, 3 gennaio 2004** SI PUBBLICA IL SABATO

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

R E G I O N I

AVVISO AGLI ABBONATI

Dal 17 novembre vengono resi noti nelle ultime pagine della *Gazzetta Ufficiale* i canoni di abbonamento per l'anno 2004. Contemporaneamente sono state spedite le offerte di rinnovo agli abbonati, complete di bollettini postali premarcati *(di colore rosso)* per la conferma dell'abbonamento stesso. Si pregano i signori abbonati di far uso di tali bollettini e di utilizzare invece quelli prestampati di colore nero solo per segnalare eventuali variazioni.

Si rammenta che la campagna di abbonamento avrà termine il 28 febbraio 2004 e che la sospensione degli invii agli abbonati, che entro tale data non avranno corrisposto i relativi canoni, avrà effetto dal 15 marzo 2004.

Si pregano comunque gli abbonati che non intendano effettuare il rinnovo per il 2004 di darne comunicazione via fax al Settore Gestione *Gazzetta Ufficiale* (n. 06-8508-2520) ovvero al proprio fornitore.

S O M M A R I O

REGIONE PIEMONTE

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 20 ottobre 2003, n. **12/R.**

Regolamento regionale recante: «Modifiche al regolamento regionale 21 luglio 2003, n. 9/R (Norme per la disciplina della preparazione e somministrazione di alimenti e bevande, relativamente all'attività di bar, piccola ristorazione e ristorazione tradizionale)» . . . . . Pag. 3

REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE
(Provincia di Trento)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA 10 settembre 2003, n. **24-145/Leg.**

Modifiche al decreto del presidente della giunta provinciale 17 aprile 2000, n. 6-24/Leg. (Regolamento concernente le funzioni, la composizione e le modalità di accesso al Corpo permanente dei vigili del fuoco della provincia autonoma di Trento ai sensi dell'art. 67-*bis* della legge provinciale 3 aprile 1997, n. 7, modificato con decreto del presidente della giunta provinciale 10 maggio 2001, n. 16-67/Leg.) . . . . . Pag. 3

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA 15 settembre 2003, n. **25-146/Leg.**

Abrogazione del decreto del presidente della giunta provinciale 5 settembre 1995, n. 10-24/Leg. (Legge 11 febbraio 1992, n. 157 «Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio» e legge provinciale 9 dicembre 1991, n. 24 «Norme per la protezione della fauna selvatica e per l'esercizio della caccia» - Regolamento concernente il porto di armi per difesa personale delle guardie ittico-venatorie della provincia autonoma di Trento) . . . . . Pag. 5

REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 29 aprile 2003 n. **0114/Pres.**

Regolamento per la concessione dei finanziamenti di cui all'art. 8, comma 10, lettera *f)*, della legge n. 448/1998. Riapertura termini di presentazione delle domande ex art. 6 del regolamento . . . . . Pag. 5

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 6 maggio 2003, n. **0120/Pres.**

Approvazione modifiche e integrazioni al regolamento recante criteri e modalità per la concessione di contributi in conto capitale, previsti dall'art. 5, commi da 24 a 28, della legge regionale n. 4/2001, per il contenimento e la riduzione dei consumi e l'utilizzazione delle fonti di energia . . . . Pag. 6

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 7 maggio 2003, n. **0124/Pres.**

Regolamento degli interventi per l'occupazione dei soggetti impegnati nei lavori socialmente utili e per azioni di politica attiva del lavoro. Approvazione . . . . . Pag. 8

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 13 maggio 2003, n. **0128/Pres.**

Regolamento recante i criteri e le modalità per la concessione ed erogazione dei finanziamenti previsti dall'art. 7, comma 74, della legge regionale n. 1/2003, in materia di incentivi alla realizzazione di manifestazioni ed iniziative aventi rilevanza turistica. Approvazione. . . . . Pag. 11

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 16 maggio 2003, n. **0132/Pres.**

Regolamento concernente criteri e modalità di riparto dei finanziamenti previsti dall'art. 59 della legge regionale n. 12/2002, ad integrazione dei fondi rischi dei consorzi provinciali di garanzia fidi tra le imprese artigiane. Approvazione. Pag. 12

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 16 maggio 2003, n. **0134/Pres.**

Regolamento recante criteri e modalità per la concessione dei contributi previsti dalla legge regionale n. 31/2002 «Nuove misure per il concorso della copertura assicurativa dei rischi agricoli». Approvazione . . . . . Pag. 13

REGIONE VENETO

LEGGE REGIONALE 23 ottobre 2003, n. **21.**

Rendiconto generale della Regione per l'esercizio finanziario 2002. . . . . Pag. 15

LEGGE REGIONALE 23 ottobre 2003, n. **22.**

Assestamento del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2003 e pluriennale 2003-2005. . . . . Pag. 15

REGIONE TOSCANA

LEGGE REGIONALE 8 luglio 2003, n. **33.**

Modifiche alla legge regionale 31 luglio 1998, n. 42 (Norme per il trasporto pubblico locale). Abrogazione art. 17-*ter* della legge regionale 18 maggio 1982, n. 33 (Disciplina tariffaria del trasporto pubblico locale e determinazione delle tariffe minime) . . . . . Pag. 15

REGIONE MOLISE

LEGGE REGIONALE 6 giugno 2003, n. **24.**

Ulteriore proroga di termine previsto dall'art. 8 della legge regionale 2 agosto 2002, n. 16, recante: «Nuove disposizioni sulle nomine di competenza regionale» . . . . . Pag. 31

LEGGE REGIONALE 7 agosto 2003, n. **25**

Norme per l'elaborazione del piano di gestione dei rifiuti. Pag. 32

LEGGE REGIONALE 2 settembre 2003, n. **26.**

Modifiche ed integrazioni alla legge regionale n. 19/1984, recante ad oggetto «Norme in materia di trasporti di competenza regionale - deleghe» . . . . . Pag. 32

REGIONE PIEMONTE

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 20 ottobre 2003, n. **12/R.**

Regolamento regionale recante: «Modifiche al regolamento regionale 21 luglio 2003, n. 9/R (Norme per la disciplina della preparazione e somministrazione di alimenti e bevande, relativamente all'attività di bar, piccola ristorazione e ristorazione tradizionale)».

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale *della Regione Piemonte n. 43 del 23 ottobre 2003)*

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Visto l'art. 121 della Costituzione (come modificato dalla legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1);

Vista la legge 30 aprile 1962, n. 283;

Vista la legge 25 agosto 1991, n. 287;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 aprile 2001, n. 235;

Visto il regolamento regionale 21 luglio 2003, n. 9/R;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. 24-10719 del 20 ottobre 2003;

EMANA
il seguente regolamento:

Art. 1.

1. Al comma 2 dell'art. 6 del regolamento regionale 21 luglio 2003, n. 9/R, le parole: «entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31 luglio 2004.».

2. Al comma 3 dell'art. 6 del regolamento regionale 21 luglio 2003, n. 9/R, le parole: «entro diciotto mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento.» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31 dicembre 2004.».

Il presente regolamento sarà pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.

Torino, 20 ottobre 2003

CASONI

03R0850

REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE

(Provincia di Trento)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA 10 settembre 2003, n. **24-145/Leg.**

Modifiche al decreto del presidente della giunta provinciale 17 aprile 2000, n. 6-24/Leg. (Regolamento concernente le funzioni, la composizione e le modalità di accesso al Corpo permanente dei vigili del fuoco della provincia autonoma di Trento ai sensi dell'art. 67-*bis* della legge provinciale 3 aprile 1997, n. 7, modificato con decreto del presidente della giunta provinciale 10 maggio 2001, n. 16-67/Leg.).

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale *della Regione Trentino-Alto Adige n. 41 del 14 ottobre 2003)*

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

Visto l'art. 53 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, recante «Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige», ai sensi del quale il presidente della giunta provinciale emana, con proprio decreto, i regolamenti deliberati dalla giunta;

Visto l'art. 54, comma 1, punto 1, del medesimo decreto del presidente della Repubblica, secondo il quale alla giunta provinciale spetta la deliberazione dei regolamenti per la esecuzione delle leggi approvate dal consiglio provinciale;

Su conforme deliberazione della giunta provinciale n. 2195 di data 5 settembre 2003, con la quale sono state approvate le modifiche al decreto Presidente della giunta provinciale 17 aprile 2000, n. 6-24/Leg. (Regolamento concernente le funzioni, la composizione e le modalità di accesso al Corpo permanente dei vigili del fuoco della provincia autonoma di Trento ai sensi dell'art. 67-*bis* della legge provinciale 3 aprile 1997, n. 7, modificato con decreto del presidente della giunta provinciale 10 maggio 2001, n. 16-67/Leg.);

EMANA
il seguente regolamento:

Art. 1.

Modifiche ai commi 1 e 2, dell'art. 2 del decreto del presidente della giunta provinciale 17 aprile 2000, n. 6-24/Leg.

1. Dopo la lettera *f)*, del comma 1, dell'art. 2, del decreto del presidente della giunta provinciale 17 aprile 2000, n. 6-24/Leg. sono introdotte le seguenti lettere *g)* e *h)*:

«g) la difesa civile su richiesta dei competenti organi statali;

h) i compiti o le attribuzioni previste in sede nazionale per i vigili del fuoco, anche in riferimento ai nuovi dipartimenti interregionali o regionali dei vigili del fuoco medesimi. Tali compiti e funzioni possono essere affidati al Corpo permanente dei vigili del fuoco con deliberazione della giunta provinciale che fissa criteri e modalità per lo svolgimento dei predetti compiti e attribuzioni, previa verifica delle competenze eventualmente esercitate da altre strutture provinciali».

2. Dopo il comma 3, dell'art. 2, del decreto del presidente della giunta provinciale 17 aprile 2000, n. 6-24/Leg. è introdotto il seguente comma 3-*bis*:

«3-*bis*. Il dirigente del servizio antincendi e protezione civile, d'intesa con il dirigente del dipartimento cui fa capo il servizio stesso, individua, nell'ambito del Corpo permanente dei vigili del fuoco, ed in particolare per lo svolgimento delle attività connesse ai soccorsi speciali, alla prevenzione e soccorso in materie quali quelle riguardanti i materiali radioattivi, biologici e chimici, nonché l'espletamento di attività tecniche di carattere speciale, specifici settori formati da un adeguato numero di dipendenti incaricati dello svolgimento delle suddette attività aventi carattere permanente ovvero gruppi di lavoro finalizzati alla realizzazione di attività o interventi di carattere temporaneo. Con atto del dirigente del servizio antincendi e protezione civile sono anche definite eventuali funzioni e responsabilità di coordinamento.».

Art. 2.

Modifica al comma 1, dell'art. 3 del decreto del presidente della giunta provinciale 17 aprile 2000, n. 6-24/Leg.

1. Il comma 1, dell'art. 3, del decreto del presidente della giunta provinciale 17 aprile 2000, n. 6-24/Leg. è sostituito dal seguente:

«1. Il Corpo permanente dei vigili del fuoco è costituito dal personale del servizio competente in materia di antincendi e protezione civile inquadrato nelle qualifiche, nelle figure professionali e nei profili professionali di seguito indicati e in quelli nei quali gli stessi eventualmente confluiranno a seguito di nuova disposizione contrattuale:

a) dirigente del servizio competente in materia di antincendi e protezione civile che ne assume anche le funzioni di comandante;

b) direttori degli uffici istituiti quali articolazioni del servizio nelle materie di cui all'art. 2;

c) pilota di elicottero;

d) personale del settore operativo e del settore aeronavigante inquadrato nei profili professionali previsti dalla contrattazione».

Art. 3.

Modifiche al comma 1, dell'art. 4 del decreto del presidente della giunta provinciale 17 aprile 2000, n. 6-24/Leg.

1. Il comma 1, dell'art. 4, del decreto del presidente della giunta provinciale 17 aprile 2000, n. 6-24/Leg. è sostituito dal seguente:

«1. L'accesso ai profili professionali del Corpo permanente dei vigili del fuoco di cui alla lettera *d)*, del comma 1 del precedente

art. 3, per i quali si prevede l'accesso dall'esterno, avviene per concorso pubblico, per esami, per concorso pubblico, per titoli ed esami, o per corso-concorso pubblico.».

Art. 4.

*Modifiche dell'art. 4-*bis*, del decreto del presidente della giunta provinciale 17 aprile 2000, n. 6-24/Leg.*

1. All'art. 4-*bis*, del decreto del presidente della giunta provinciale 17 aprile 2000, n. 6-24/ Leg. sono apportate le seguenti modifiche:

a) il primo periodo del comma 1, dell'art. 4-*bis*, è sostituito dal seguente:

«1. Per accedere ai profili professionali di cui all'art. 3, comma 1, lettera *d)* è necessario il possesso dei seguenti requisiti:»;

b) dopo il comma 2 dell'art. 4-*bis* è inserito il seguente comma 2-*bis*:

«2-*bis*: per l'accesso ai profili professionali del settore aeronaviante gli aspiranti devono possedere un'età non superiore a 37 anni.».

Il presente decreto sarà pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione Trentino-Alto Adige. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

DELLAI

Registrato alla Corte dei conti il 24 settembre 2003, registro n. 1, foglio n. 15

N O T E

AVVERTENZA

Note redatte dal dipartimento organizzazione e personale con la collaborazione del servizio legislativo della giunta provinciale al solo fine di facilitare la lettura: restano invariati valore ed efficacia del regolamento e degli atti trascritti.

Note all'art. 1:

Il decreto del Presidente della giunta provinciale 17 aprile 2000, n. 6-24/Leg., modificato con decreto del Presidente della giunta provinciale 10 maggio 2001, n. 16-67/Leg. riguarda il «Regolamento concernente le funzioni, la composizione e le modalità di accesso al Corpo permanente dei vigili del fuoco della provincia autonoma di Trento».

L'art. 2, del decreto del presidente della giunta provinciale 17 aprile 2000, n. 6-24/Leg dispone:

«Art. 2 *(Funzioni ed articolazione del Corpo permanente dei vigili del fuoco).* — 1. Il Corpo permanente dei vigili del fuoco svolge, nell'ambito del servizio competente in materia di servizi antincendi e protezione civile, le funzioni attinenti:

a) la prevenzione incendi;

b) l'estinzione incendi;

c) i soccorsi tecnici, anche in caso di emergenze ambientali;

d) la protezione, il soccorso e l'assistenza alle popolazioni interessate da eventi calamitosi;

e) la vigilanza antincendio;

f) la ricezione degli allarmi e l'allertamento;

g) la difesa civile su richiesta dei competenti organi statali;

h) i compiti o le attribuzioni previste in sede nazionale per i vigili del fuoco, anche in riferimento ai nuovi dipartimenti interregionali o regionali dei vigili del fuoco medesimi. Tali compiti e funzioni possono essere affidati al Corpo permanente dei vigili del fuoco con deliberazione della giunta provinciale che fissa criteri e modalità per lo svolgimento dei predetti compiti e attribuzioni, previa verifica delle competenze eventualmente esercitate da altre strutture provinciali.

2. Il servizio competente in materia di antincendi e protezione civile provvede al coordinamento ed integrazione tra le attività del Corpo permanente dei viglli del fuoco e le altre funzioni riguardanti le attività tecniche preliminari, complementari e comunque necessarie per lo svolgimento delle funzioni di cui al comma 1.

3. Nell'ambito del Corpo permanente dei vigili del fuoco opera il nucleo elicotteri di cui all'art. 18, della legge provinciale 15 febbraio 1980, n. 3, come disciplinato dal decreto del presidente della giunta provinciale 15 marzo 1982, n. 7-69/Leg., nonché un nucleo sommozzatori di cui all'art. 1, comma 5, della legge regionale 2 settembre 1978, n. 17.

3-*bis*. Il dirigente del servizio antincendi e protezione civile, d'intesa con il dirigente del dipartimento cui fa capo il servizio stesso, individua, nell'ambito del Corpo permanente dei vigili del fuoco, ed in particolare per lo svolgimento delle attività connesse ai soccorsi speciali, alla prevenzione e soccorso in materie quali quelle riguardanti i materiali radioattivi, biologici e chimici nonché l'espletamento di attività tecniche di carattere speciale, specifici settori formati da un adeguato numero di dipendenti incaricati dello svolgimento delle suddette attività aventi carattere permanente ovvero gruppi di lavoro finalizzati alla realizzazione di attività o interventi di carattere temporaneo. Con atto del dirigente del servizio antincendi e protezione civile sono anche definite eventuali funzioni e responsabilità di coordinamento.

4. Nell'esercizio delle funzioni di cui al presente articolo, il Corpo permanente dei vigili del fuoco svolge, altresì, funzioni di polizia giudiziaria».

Nota all'art. 2:

L'art. 3, del decreto del presidente della giunta provinciale 17 aprile 2000, n. 6-24/Leg., così come integrato dall'art. 1, del decreto del presidente della giunta provinciale 10 maggio 2001, n. 16-67/Leg., dispone:

«Art. 3 *(Personale del Corpo permanente dei vigili del fuoco).* — 1. Il Corpo permanente dei vigili del fuoco è costituito dal personale del servizio competente in materia di antincendi e protezione civile inquadrato nelle qualifiche, nelle figure professionali e nei profili professionali di seguito indicati e in quelli nei quali gli stessi eventualmente confluiranno a seguito di nuova disposizione contrattuale:

a) dirigente del servizio competente in materia di antincendi e protezione civile che ne assume anche le funzioni di comandante;

b) direttori degli uffici istituiti quali articolazioni del servizio nelle materie di cui all'art. 2;

c) pilota di elicottero;

d) personale del settore operativo e del settore aeronavigante inquadrato nei profili professionali previsti dalla contrattazione.

2. Il personale tecnico del servizio competente in materia di antincendi e protezione civile svolge funzioni di supporto tecnico al Corpo permanente dei vigili del fuoco al fine di permettere il miglior conseguimento ed espletamento delle funzioni e attività di spettanza di quest'ultimo, in particolare per quanto riguarda gli aspetti sanitari, di analisi, tecnologici e tecnici».

Nota all'art. 3:

L'art. 4, del decreto del presidente della giunta provinciale 17 aprile 2000, n. 6-24/Leg. così come sostituito dall'art. 2, del decreto del presidente della giunta provinciale 10 maggio 2001, n. 16-67/Leg., dispone:

«Art. 4 *(Modalità di accesso al Corpo permanente dei vigili del fuoco).* — 1. L'accesso ai profili professionali del Corpo permanente dei vigili del fuoco di cui alla lettera *d)* del comma 1 del precedente art. 3, per i quali si prevede l'accesso dall'esterno, avviene per concorso pubblico, per esami, per concorso pubblico, per titoli ed esami, o per corso-concorso pubblico.

2. Il bando di concorso indica le categorie di titoli valutabili ed il punteggio o il punteggio massimo agli stessi attribuiti, singolarmente e per categorie di titoli».

Nota all'art. 4:

L'art. 4-*bis*, del decreto del presidente della giunta provinciale 17 aprile 2000, n. 6-24/Leg., così come introdotto dall'art. 3, del decreto del presidente della giunta provinciale 10 maggio 2001, n. 16-67/Leg. dispone:

«Art. 4-*bis (Requisiti).* — 1. Per accedere ai profili professionali di cui all'art. 3, comma 1, lettera *d)*, è necessario il possesso dei seguenti requisiti:

a) cittadinanza italiana; sono equiparati al cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

b) incondizionata idoneità psico-fisica da accertarsi con le modalità e nei tempi predeterminati nell'apposito bando di concorso;

c) immunità da condanne che comportino l'interdizione dai pubblici uffici o che, qualora comminate nel corso di un rapporto di lavoro già instaurato, potrebbero determinare la sanzione del licenziamento secondo quanto previsto dal contratti collettivi in vigore;

d) non essere stati esclusi dall'elettorato politico attivo, né essere stati destituiti o dichiarati decaduti per aver conseguito l'assunzione mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile;

e) per i cittadini soggetti all'obbligo di leva, essere in posizione regolare nei confronti di tale obbligo.

2. Per l'accesso al profilo professionale di viglie del fuoco gli aspiranti, oltre a possedere i requisiti generali di cui al comma 1, devono essere in possesso dei seguenti requisiti particolari:

a) diploma di istruzione secondaria di primo grado;

b) età non inferiore agli anni 18 e non superiore ai 27, salvo le elevazioni previste dalle vigenti disposizioni; tale limite non potrà in nessun caso eccedere gli anni 30;

c) statura non inferiore a metri 1,65 per gli uomini e 1,60 per le donne e non superiore a metri 1,85;

d) pratica professionale almeno biennale in uno dei mestieri indicati nel bando di concorso o, in alternativa, titolo di studio come specificato nel bando di concorso.

2-*bis*. Per l'accesso ai profili professionali del settore aeronavigante gli aspiranti devono possedere un'età non superiore a 37 anni.

3. Tutti i requisiti prescritti dal presente articolo devono essere posseduti alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso o al corso-concorso nonchè alla data di assunzione, ad eccezione del limite massimo di età per il quale si fa riferimento alla sola data di scadenza del termine per la presentazione della domanda».

03R0848

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA 15 settembre 2003, n. **25-146/Leg.**

Abrogazione del decreto del presidente della giunta provinciale 5 settembre 1995, n. 10-24/Leg. (legge 11 febbraio 1992, n. 157 «Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio» e legge provinciale 9 dicembre 1991, n. 24 «Norme per la protezione della fauna selvatica e per l'esercizio della caccia» - Regolamento concernente il porto di armi per difesa personale delle guardie ittico-venatorie della provincia autonoma di Trento).

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale *della Regione Trentino-Alto Adige n. 41 del 14 ottobre 2003)*

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

Visto l'art. 53 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, recante «Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige», ai sensi del quale il presidente della giunta provinciale emana, con proprio decreto, i regolamenti deliberati dalla giunta;

Visto l'art. 54, comma 1, punto 1, del medesimo decreto del Presidente della Repubblica, secondo il quale alla giunta provinciale spetta la deliberazione dei regolamenti per la esecuzione delle leggi approvate dal consiglio provinciale;

Su conforme deliberazione della giunta provinciale n. 2246 di data 12 settembre 2003, con la quale è stata approvata l'abrogazione del decreto del presidente della giunta provinciale 5 settembre 1995, n. 10-24/Leg.

EMANA
il seguente regolamento:

Art. 1.

Abrogazione

1. Il decreto del presidente della giunta provinciale 5 settembre 1995, n. 10-24/Leg., è abrogato.

DELLAI

Registrato alla Corte dei conti il 24 settembre 2003, registro n. 1, foglio n. 14

03R0849

REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 29 aprile 2003 n. **0114/Pres.**

Regolamento per la concessione dei finanziamenti di cui all'art. 8, comma 10, lettera *f)* della legge n. 448/1998. Riapertura termini di presentazione delle domande ex art. 6 del regolamento.

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale *della Regione Friuli-Venezia Gilia n. 19 del 7 maggio 2003)*

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

Visto il proprio decreto n. 0114/Pres del 2 maggio 2002, pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione n. 22 del 29 maggio 2002, con il quale è stato approvato il «Regolamento per la concessione dei finanziamenti per le finalità di cui all'art. 8, comma 10, lettera *f)*, della legge n. 448/1998» concernente la riduzione di anidride carbonica ($C0_2$) nel settore industriale;

Atteso che l'art. 6 del citato regolamento stabilisce, fra l'altro, il termine di presentazione delle domande di contributo per le iniziative che comportano la riduzione dei consumi energetici nel settore industriale;

Constatato che alla data di scadenza del termine sopraddetto, fissata per il giorno 28 luglio 2002 non sono pervenute domande per la concessione di finanziamenti di che trattasi;

Considerata l'esigenza di utilizzo delle risorse finanziarie disponibili, in attuazione delle deliberazioni della giunta regionale n. 4133 del 28 dicembre 2000 e n. 2142 del 27 giugno 2001;

Vista la legge regionale 29 gennaio 2003 n. 1 (legge regionale finanziaria);

Vista la disponibilità del bilancio regionale in corso, che, con riferimaneto agli interventi che comportano la riduzione dell'anidride carbonica (CO_2) nel settore industriale, ammonta a € 249.390,52;

Visto l'art. 42 dello statuto regionale;

Su conforme deliberazione della giunta regionale n. 954 del 10 aprile 2003;

Decreta:

Il termine di presentazione delle domande di cui all'art. 6, comma 2, del «Regolamento per la concessione dei finanziamenti per le finalità di cui all'art. 8, comma 10, lettera *f)*, della legge n. 448/1998» approvato con decreto del presidente della Regione n. 0124/Pres, di data 2 maggio 2002, viene riaperto con decorrenza alla data di pubblicazione del presente decreto fino al 30 maggio 2003.

Il presente decreto verrà pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

Trieste, 29 aprile 2003

TONDO

03R0469

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 6 maggio 2003, n. **0120/Pres.**

Approvazione modifiche e integrazioni al regolamento recante criteri e modalità per la concessione di contributi in conto capitale, previsti dall'art. 5, commi da 24 a 28, della legge regionale n. 4/2001, per il contenimento e la riduzione dei consumi e l'utilizzazione delle fonti di energia.

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale *della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 21 del 21 maggio 2003)*

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

Vista la legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 recante «Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e diritto di accesso», il cui art. 30 prevede che i criteri e le modalità ai quali l'amministrazione regionale deve attenersi per la concessione di incentivi sono predeterminati con regolamento, qualora non siano già previsti dalla legge;

Vista la legge regionale 26 febbraio 2001, n. 4, il cui art. 5, commi da 24 a 28, autorizza l'amministrazione regionale a concedere a privati ed agli enti pubblici contributi in conto capitale per il contenimento e la riduzione dei consumi e l'utilizzazione delle fonti alternative di energia, anche mediante la realizzazione di progetti sperimentali;

Visto il regolamento approvato con decreto del presidente della Regione n. 0210/Pres. di data 31 maggio 2001 recante criteri e modalità per la concessione dei contributi previsti dalla legge regionale n. 4/2001, art. 5, commi da 24 a 28;

Ritenuto di modificare ed integrare il precitato regolamento, al fine di ottenere una più puntuale e corretta individuazione degli interventi da finanziare e dei criteri di priorità;

Ritenuto, pertanto, in ragione di quanto sopra esposto di approvare, ai sensi del citato art. 30 della legge regionale n. 7/2000, la modifica del regolamento sopra citato;

Visto l'art. 42 dello statuto di autonomia;

Su conforme deliberazione della giunta regionale n. 1175 del 29 aprile 2003;

Decreta:

Sono approvate le modifiche ed integrazioni al «Regolamento recante criteri e modalità per la concessione di contributi in conto capitale, previsti dall'art. 5, commi da 24 a 28, della legge regionale 26 febbraio 2001, n. 4 (legge finanziaria), per il contenimento e la riduzione dei consumi e l'utilizzazione delle fonti di energia» approvato con decreto del presidente della Regione n. 0210/Pres. di data 31 maggio 2001, nel testo allegato al presente provvedimento, quale parte integrante e sostanziale.

È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservare e di fare osservare dette disposizioni quali modifiche e integrazioni a regolamento della Regione.

Il presente decreto verrà pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

Trieste, 6 maggio 2003

TONDO

Modifiche ed integrazioni al «Regolamento recante criteri e modalità per la concessione di contributi in conto capitale, previsti dall'art. 5, commi da 24 a 28, della legge regionale 26 febbraio 2001, n. 4 (legge finanziaria 2001), per il contenimento e la riduzione dei consumi e l'utilizzazione delle fonti alternative di energia» approvato con decreto del presidente della Regione n. 0210/Pres. del 31 maggio 2001.

Art. 1.

Sostituzione dell'art. 1

1. L'art. 1 è sostituito dal seguente:

«Art. 1 *(Contenuti e finalità).* — 1. Il presente regolamento disciplina i criteri e le modalità per la concessione ed erogazione dei contributi previsti dall'art. 5, commi da 24 a 28 della legge regionale 26 febbraio 2001 n. 4 (legge finanziaria 2001) e dai programmi statali.»

Art. 2.

Modifica dell'art. 3

1. Al comma 1 dell'art. 3 dopo le parole «su strutture edilizie» è aggiunta la parola «esistenti».

2. All'art. 3, dopo il secondo comma sono aggiunti i seguenti:

«3. I finanziamenti di cui al presente regolamento seguono le regole del «*de minimis*» secondo quanto stabilito dal regolamento CE n. 69/2001 della commissione del 12 gennaio 2001.

4. Il contributo è cumulabile con le agevolazioni fiscali previste per gli interventi oggetto del presente regolamento sino alla concorrenza dell'intera spesa ammissibile.».

Art. 3.

Modifica dell'art. 4

All'art. 4 sono apportate le seguenti modificazioni:

1. Al punto 1 - primo capoverso:

a) le parole «ed il cui costo massimo di investimento deve risultare» sono sostituite dalle seguenti: «e con un costo massimo riconosciuto»;

b) le parole «pari a lire 15,5 milioni (I.V.A. esclusa)» sono sostituite dalle seguenti: «pari ad € 8.005,00 (I.V.A. esclusa) per gli impianti collegati e ad € 10.600,00 (I.V.A. esclusa) per i non collegati»;

c) la formula «C = 13,5 + 10/P» va sostituita dalla seguente: «C = 6,005 + 10/P per gli impianti collegati; C = 8,600 + 10/P per gli impianti non collegati»;

d) le parole «C = costo massimo in milioni di lire/kW» sono sostituite dalle seguenti: «C = costo massimo in migliaia di euro/kW».

2. Al punto 1 - terzo capoverso, alla lettera *d)* dopo la parola «installazione» è aggiunta la seguente frase: «nonché gli oneri per la sicurezza».

3. Al punto 1 - quarto capoverso, le parole «in misura pari al 75%» sono sostituite da «nella misura massima del 70%».

4. Al punto 2 il secondo capoverso è sostituito dal seguente:

«Per la realizzazione degli impianti il costo unitario massimo d'investimento riconosciuto non potrà superare i seguenti valori:

a) per gli impianti con superficie inferiore a 20 mq:

C = 700 euro/mq qualora si impieghino collettori solari piani vetrati e collettori ad accumulo integrato;

C = 1.100 euro/mq qualora si impieghino collettori solari sottovuoto.

C = 430 euro/mq qualora si impieghino collettori solari non vetrati.

b) per gli impianti con superficie superiore a 20 mq:

C = 460+4800/S qualora si impieghino collettori solari vetrati e collettori ad accumulo integrato;

C = 620+9600/S qualora si impieghino collettori solari sottovuoto;

C = 290+2800/S qualora si impieghino collettori solari non vetrati.

Ove

C è il costo unitario massimo riconosciuto, espresso in euro/mq, differenziato per tecnologia;

S è la superficie lorda dell'impianto data dalla somma della superficie lorda dei singoli collettori espresso in mq.

Il contributo è determinato nella misura massima del 25% della spesa ammissibile».

5. Al punto 3, secondo capoverso, le parole «in misura pari al 40%» sono sostituite da «nella misura massima del 40%».

6. Al punto 4 - primo capoverso, dopo le parole «nonché fonti alternative di energia» sono aggiunte le seguenti: «comnunque sempre informa sperimentale».

7. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente modifica regolamentare sono abrogati:

al punto 1, la lettera *e)* del terzo capoverso;

al punti 2 e 3 - terzo capoverso, l'inciso «e l'I.V.A., a condizione che il richiedente non abbia la possibilità di recupero della stessa»;

al punto 4, la lettera *f)* del quarto capoverso.

8. Dopo il punto 4 sono aggiunti i seguenti:

«5. La spesa ammissibile non include l'onere I.V.A. e per i gruppi III e IV non può essere inferiore a 1.040,00 euro.

6. Le spese tecniche possono essere ammesse in misura non superiore alle aliquote massime previste dal decreto del presidente della giunta regionale 22 gennaio 2001, n. 011/Pres.».

Art. 4.

Modifica dell'art. 6

1. All'art. 6 dopo le parole «con fondi statali» vengono aggiunte le seguenti: «e i gruppi di intervento da ammettere al bando».

2. All'art. 6, dopo il primo comma sono aggiunti i seguenti:

«2. Per ogni gruppo di intervento l'ulteriore eventuale eccedenza finanziaria che si rendesse disponibile, ad avvenuto integrale soddisfacimento delle domande inserite in graduatoria, viene utilizzata per la copertura di domande non coperte finanziariamente inserite in altri gruppi.

3. La giunta regionale con propria deliberazione individua l'ordine di scorrimento tra gruppi diversi nelle condizioni cui al precedente comma 2».

Art. 5.

Modifica dell'art. 7

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente modifica regolamentare è abrogato il punto 1, lettera *b)* dell'art. 7.

Art. 6.

Modifica dell'art. 8

1. All'art. 8, comma 4, la lettera *b*2) è sostituita dalla seguente:

«*b*2) per i progetti sperimentali, progetto preliminare come definito dall'art. 8, comnma 3 della legge regionale 31 maggio 2002, n. 14, ovvero, nei caso di interventi realizzati da soggetti privati, elaborati tecnici progettuali di adeguato approfondimento.».

Art. 7.

Sostituzione dell'art. 10

1. L'art. 10 è sostituito dal seguente:

«Art. 10 *(Criteri e priorità per la formulazione della graduatoria).* — 1. Tra le domande presentate è data priorità a quelle degli enti inseriti nel piano regionale di metanizzazione, ovvero da quelli non ancora serviti, che hanno effettuato o hanno previsto nel programma triennale degli interventi di cui all'art. 7 della legge regionale 31 maggio 2002 n. 14 la sostituzione dei sistemi funzionanti a gasolio per la produzione di calore e acqua sanitaria negli edifici pubblici a uso collettivo con sistemi funzionanti a gas metano, con altre fonti a basso inquinamento ovvero con fonti energetiche rinnovabili.

2. La condizione è attestata dall'ente all'atto della presentazione della domanda di contributo.

3. All'interno del singolo gruppo di intervento di cui al precedente art. 5, fino a concorrenza dei fondi disponibili, per la formulazione della graduatoria sono osservati i seguenti criteri di priorità:

Gruppo I: le domande devono indicare la percentuale del contributo pubblico richiesto, comunque contenuto entro la percentuale massima di contributo indicata dal bando di concorso.

La formazione della graduatoria viene effettuata favorendo gli interventi che consentono un maggior risparmio energetico a parità di costo e che richiedono una minore percentuale di contributo in base al seguente indice di merito:

$I = k \times (C \times P)/(Y \times Z)$ dove:

C è il costo unitario massimo riconosciuto (in euro/kW);

P è la potenza nominale dell'impianto (in kW);

Y è il costo preventivato (in euro) desunto dai quadro economico del progetto

Z è la percentuale di contributo pubblico richiesto (in percento, con due cifre decimali);

k è il fattore moltiplicativo pari a 1,3 per la realizzazione di sistemi che prevedono l'impiego di moduli concepiti dal produttore esclusivamente per applicazioni in architettura quali sistemi frangisole, tegole fotovoltaiche, lucernai fotovoltaici, brisoleil, vetrate fotovoltaiche in facciata in cui i moduli fotovoltaici costituiscano o vadano a sostituire elementi costruttivi fissi del complesso edilizio;

1 in tutti gli altri casi.

L'indice di merito (I), calcolato comne sopra, verrà arrotondato alla quarta cifra decimale.

A parità di indice di merito il posizionamnento delle domande in graduatoria è determinato dalla data di spedizione, per la quale farà fede la data desunta dal timbro apposto dall'ufficio postale di partenza.

Gruppo II: le domande dovranno indicare la percentuale del contributo pubblico richiesto, comunque contenuto entro la percentuale massima di contributo indicata dal bando di concorso.

La formazione della graduatoria viene effettuata favorendo gli interventi che consentono un maggior risparmio energetico a parità di costo e che richiedono una minore percentuale di contributo in base al seguente indice di merito:

$I = (C \times P)/(Y \times Z)$ dove:

C è il costo unitario massimo riconosciuto (in euro/kW);

P è la potenza nominale dell'impianto (in kW);

Y è il costo preventivato (in euro) desunto dal quadro economico del progetto

Z è la percentuale di contributo pubblico richiesto (in percento, con due cifre decimali).

L'indice di merito (I), calcolato come sopra, verrà arrotondato alla quarta cifra decimnale.

A parità di indice di merito il posizionamento delle domande in graduatoria è determinato dalla data di spedizione, per la quale farà fede la data desunta dal timbro apposto dall'ufficio postale di partenza.

Gruppo III: le domande dovranno indicare la percentuale del contributo pubblico richiesto, comunque contenuto entro la percentuale massima di contributo indicata dal bando di concorso.

La formazione della graduatoria viene effettuata favorendo gli interventi che consentono un maggior risparmio energetico a parità di costo e che richiedono una minore percentuale di contributo in base al seguente indice di merito:

$I = (S \times R)/(Y \times Z)$:

S indica la superficie captante lorda in metri quadri;

R è rendimento del pannello;

Y è la spesa ammissibile (in euro);

Z è la percentuale di contributo pubblico richiesto (in percento, con due cifre decimali).

A parità di indice di merito il posizionamento delle domande in graduatoria è determinato dalla data di spedizione, per la quale farà fede la data desunta dal timbro apposto dall'ufficio postale di partenza.

Gruppo IV: realizzazione degli interventi su strutture edilizie situate nei comuni di cui al decreto n. 0466/Pres. del 22 settembre 1982 in base alla classificazione di cui alla deliberazione giuntale n. 3303 del 31 ottobre 2000. A parità di condizioni il posizionamento delle domande in graduatoria è determinato dal seguente indice di merito che tiene conto del maggior risparmio energetico conseguito a parità di costo e della minor percentuale di contributo richiesto:

$I = C \times P/Y \times Z$ dove:

C è il costo unitario massimo riconosciuto (in euro/kW);

P è la potenza nominale dell'impianto (in kW);

Y è il costo preventivato (in euro) desunto dal quadro economico del progetto;

Z è la percentuale di contributo richiesto.

Il costo unitario massimo riconosciuto (in euro/kW, distinto per impianti installati all'interno di vani abitabili ed impianti installati in apposite centrali termiche, viene determinato nel bando di gara.

Gruppo V: parere formulato da apposito gruppo di lavoro coordinato dal direttore regionale dell'edilizia e dei servizi tecnici e composto dai direttori delle direzioni provinciali dei servizi tecnici, dal direttore del servizio tecnico regionale e dal direttore del servizio programmazione energetica dell'ufficio di piano.

4. Qualora le risorse disponibili non consentano di ammettere a contributo tutte le domande che si trovano in parità di posizionamento nell'ambito di ogni singolo gruppo di intervento, si procederà mediante sorteggio pubblico per la determinazione di quelle finanziabili».

Art. 8.

Modifica dell'art. 13

1. L'art. 13 è sostituito dal seguente:

«1. I direttori provinciali dei servizi tecnici competenti per territorio, entro centoventi giorni dalla pubblicazione della graduatoria di cui al precedente art. 12, concedono il contributo, fissando altresì i termini di esecuzione dell'opera, nonché quelli di rendicontazione della spesa».

Art. 9.

Abrogazione dell'art. 16

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente modifica regolamentare è abrogato l'art. 16.

Art. 10.

Modifica dell'art. 17

1. Il comma 1 dell'art. 17 è sostituito dal seguente:

«1. I beneficiari dei contributi in oggetto hanno l'obbligo di mantenere il perfetto funzionamento dell'impianto per la durata di cinque anni dalla data di erogazione del contributo stesso».

2. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente modifica regolamentare è abrogato il secondo periodo del comma 1 dell'art. 17.

Art. 11.

Entrata in vigore

1. Le modifiche ed integrazioni al regolamento approvato con decreto del Presidente della Regione n. 0210/Pres. del 31 maggio 2001 entrano in vigore il giorno della loro pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

03R0470

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 7 maggio 2003, n. **0124/Pres.**

Regolamento degli interventi per l'occupazione dei soggetti impegnati nei lavori socialmente utili e per azioni di politica attiva del lavoro. Approvazione.

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale *della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 23 del 4 giugno 2003)*

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

Visto l'art. 2-*bis* della legge regionale 14 gennaio 1998, n. 1, come introdotto dall'art. 4, comma 1, della legge regionale 25 gennaio 2002, n. 3 (legge finanziaria 2002), disciplinante il trasferimento di funzioni amministrative in materia di lavoro alle province;

Visto l'art. 7, comma 53, della legge regionale 29 gennaio 2003 (legge finanziaria 2003), ai sensi del quale «L'amministrazione regionale è autorizzata a destinare le apposite quote di avanzo vincolato derivanti dalle economie di spesa relative all'utilizzo dei finanziamenti statali a favore della soppressa agenzia regionale per l'impiego al finanziamento degli interventi devoluti alle province in materia di politica attiva del lavoro e di inserimento lavorativo dei disabili»;

Ritenuto di provvedere al riguardo per le spese concernenti la direzione regionale del lavoro e delle professioni, previa adozione di apposito regolamento;

Visto l'art. 42 dello statuto regionale;

Su conforme deliberazione della giunta regionale n. 1050 del 17 aprile 2003;

Decreta:

È approvato il «Regolamento di attuazione degli interventi per l'occupazione dei soggetti impegnati nei lavori socialmente utili e per azioni di politica attiva del lavoro», nel testo allegato al presente provvedimento, quale parte integrante e sostanziale.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come regolamento della Regione.

Il presente decreto sarà pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

Trieste, 7 maggio 2003

TONDO

ALLEGATO 1

Regolamento degli interventi per l'occupazione dei soggetti impegnati nei lavori socialmente utili e per azioni di politica attiva del lavoro

Art. 1.

Tipologia degli interventi

1. Possono essere concessi incentivi per l'assunzione dei seguenti soggetti:

a) soggetti che siano stati impegnati, nella Regione Friuli-Venezia Giulia, in progetti di lavori socialmente utili di cui all'art. 2, comma 1, del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81 (Integrazioni e modifiche della disciplina dei lavori socialmente utili, a norma dell'art. 45, comma 2, della legge 17 maggio 1999, n. 144), e per i quali non siano state attuate le procedure di stabilizzazione occupazionale previste dal medesimo decreto legislativo;

b) soggetti iscritti da almeno dodici mesi nelle liste di mobilità e con età superiore a quaranta anni.

2. Il 30% dei fondi disponibili è riservato all'intervento di cui alla lettera *a)* del comma 1.

Art. 2.

Misura degli interventi

1. L'ammontare dei contributi concedibili è determinato come segue:

a) 10.000,00 euro per assunzioni a tempo pieno indeterminato, ovvero per inserimenti in cooperativa, di soggetti che siano stati impegnati in progetti di lavoro socialmente utili di cui all'art. 1, comma 1, lettera *a)*;

b) 6.000,00 euro per assunzioni a tempo pieno indeterminato, ovvero per inserimenti in cooperativa, di soggetti iscritti nelle liste di mobilità;

c) 7.000,00 euro per assunzioni a tempo pieno indeterminato, ovvero per inserimenti in cooperativa, di soggetti iscritti nelle liste di mobilità, se donne.

2. I contributi sono concessi nel rispetto della regola comunitaria *de minimis* come prevista, da ultimo, dal regolamento CE n. 69/01 del 12 gennaio 2001 (relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti d'importanza minore (*de minimis*).

3. I contributi non sono cumulabili con gli incentivi previsti dal Fondo sociale europeo - obiettivo 3 - 2000-2006 e con i contributi previsti dai programmi annuali di politica attiva del lavoro dell'agenzia regionale per l'impiego.

4. I contributi sono cumulabili con gli incentivi previsti dalla normativa in materia di mobilità, a meno che la stessa normativa escluda espressamente la cumulabilità.

5. I benefici concedibili per ogni singolo lavoratore non possono essere comunque superiori alla retribuzione lorda complessiva relativa al lavoratore nel periodo contributivo considerato.

Art. 3.

Durata

1. I contributi di cui all'art. 2 sono concedibili per un'annualità.

2. I rapporti di lavoro e gli inserimenti devono avere la seguente durata:

a) per l'intervento di cui all'art. 2, comma 1, lettera *a)*, almeno ventiquattro mesi decorrenti dalla data di assunzione o inserimento lavorativo;

b) per gli interventi di cui all'art. 2, comma 1, lettere *b)* e *c)*, almeno dodici mesi decorrenti dalla data di assunzione o inserimento lavorativo.

Art. 4.

Beneficiari

1. Gli interventi previsti dal presente regolamento possono essere richiesti dalle imprese e loro consorzi ovvero dalle cooperative aventi la sede, l'unità locale ovvero l'unità produttiva nel Friuli-Venezia Giulia.

Art. 5.

Condizioni di ammissibilità dei beneficiari

1. I beneficiari devono:

a) se imprese o consorzi, essere iscritti al registro delle imprese di una delle province della Regione ed osservare, nei confronti di tutti i lavoratori dipendenti, la disciplina normativa e le condizioni retributive previsti dalla legge, dai contratti di lavoro e dagli eventuali accordi integrativi;

b) se cooperative, essere iscritte al registro regionale delle cooperative ed osservare, nei confronti di tutti i lavoratori dipendenti e dei soci per i quali sussiste un rapporto di lavoro subordinato, la disciplina normativa e le condizioni retributive previste dalla legge, dai contratti di lavoro e dagli eventuali accordi integrativi. Per i rapporti di lavoro diversi da quello subordinato, le cooperative devono corrispondere ai soci lavoratori un trattamento economico complessivo non inferiore ai minimi previsti per prestazioni analoghe dai contratti collettivi di lavoro del settore o della categoria affine; in assenza di contratti o di accordi collettivi specifici, il trattamento economico complessivo non deve essere inferiore ai compensi medi in uso per prestazioni analoghe rese in forma di lavoro autonomo. In ogni caso tali obblighi devono risultare espressamente dai regolamenti interni delle cooperative come previsto dall'art. 6 della legge 3 aprile 2001, n. 142 (Revisione della legislazione in materia cooperativistica, con particolare riferimento alla posizione del socio lavoratore);

c) non avere in atto procedure di sospensione di rapporti di lavoro ovvero di riduzione di personale motivate da situazioni di crisi aziendale o di settore con conseguente ristrutturazione e riorganizzazione dell'apparato produttivo.

2. Sono esclusi dal contributo, ai sensi della vigente disciplina comunitaria, i soggetti beneficiari che svolgono la loro attività principale nei settori individuati con riferimento ai codici ISTAT 1991 di cui all'allegato *A*.

Art. 6.

Condizioni di ammissibilità dei lavoratori assunti ovvero inseriti

1. I lavoratori devono, alla data di presentazione della domanda, essere residenti nel Friuli-Venezia Giulia ed essere cittadini italiani o di Stato membro dell'Unione europea ovvero di provenienza extracomunitaria in regola con la normativa vigente in materia; la sussistenza di tali requisiti deve essere verificata anche con riferimento alla data dell'assunzione ovvero dell'inserimento lavorativo.

2. Sono inoltre richiesti i seguenti requisiti:

a) per l'intervento di cui all'art. 1, comma 1, lettera *a)*, i lavoratori devono essere stati impegnati in progetti di lavori socialmente utili di cui all'art. 2, comma 1, del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81 (Integrazioni e modifiche della disciplina dei lavori socialmente utili, a norma dell'art. 45, comma 2, della legge 17 maggio 1999, n. 144), e non devono essere stati stabilizzati in base alle procedure previste dal medesimo decreto legislativo;

b) per l'intervento di cui all'art. 1, comma 1, lettera *b)*, i lavoratori, alla data dell'assunzione, devono risultare iscritti nella lista di mobilità di cui all'art. 6 della legge 23 luglio 1991, n. 223 (Norme in materia di cassa integrazione, mobilità, trattamenti di disoccupazione, attuazione di direttive della Comunità europea, avviamento al lavoro ed altre disposizioni in materia di mercato del lavoro) da almeno dodici mesi e devono essere di età superiore a quaranta anni.

Art. 7.

Condizioni di ammissibilità dei rapporti di lavoro e degli inserimenti

1. Se beneficiari sono le imprese o i loro consorzi, sono ammissibili a contributo le assunzioni che:

a) siano a tempo pieno indeterminato e siano avvenute successivamente alla data del 27 febbraio 2002;

b) non interessino personale con il quale il richiedente abbia avuto in essere rapporti di lavoro dipendente nei dodici mesi precedenti la data di assunzione;

c) non si riferiscano:

1) a posti di lavoro lasciati liberi, a seguito di licenziamenti, nei dodici mesi precedenti la data di assunzione, salvo che questa avvenga per l'acquisizione di professionalità diverse;

2) a trasferimenti d'azienda ex art. 2112 del codice civile;

3) all'applicazione dell'istituto del passaggio diretto da altra azienda;

4) ad assunzioni effettuate sulla base della normativa sul collocamento obbligatorio.

2. Se beneficiari sono le cooperative, sono ammissibili a contributo gli inserimenti che:

a) siano a tempo pieno indeterminato e siano avvenuti successivamente alla data del 27 febbraio 2002;

b) non si riferiscano a posti di lavoro lasciati liberi, a seguito di recesso o esclusione di soci, nei dodici mesi precedenti la data di inserimento, salvo che questo avvenga per l'acquisizione di professionalità diverse.

Art. 8.

Modalità di accesso al contributo

1. I beneficiari presentano alla provincia competente per territorio, mediante raccomandata a.r. ovvero con consegna a mano, domanda in bollo, corredata dalla seguente documentazione:

a) dichiarazione, resa a norma della vigente normativa in materia di dichiarazioni sostitutive, dal titolare o dal legale rappresentante dell'impresa ovvero della cooperativa, che attesti il possesso delle condizioni di ammissibilità del beneficiario al contributo nonché le condizioni di ammissibilità dei rapporti di lavoro e degli inserimenti;

b) dichiarazione, resa a norma della vigente normativa in materia di dichiarazioni sostitutive, dal soggetto assunto ovvero inserito, che attesti il possesso delle proprie condizioni di ammissibilità.

2. Per provincia competente si intende quella sul cui territorio il beneficiario richiedente ha la sede, l'unità locale ovvero l'unità produttiva.

3. La domanda e le dichiarazioni devono essere compilati utilizzando esclusivamente la modulistica a tal fine predisposta.

4. La provincia competente provvede per una sola volta a richiedere agli interessati la documentazione mancante ovvero l'integrazione della documentazione e delle informazioni incomplete nonché ogni elemento necessario a verificare dati tra loro contrastanti.

Art. 9.

Termini di presentazione

1. La domanda, unitamente alla relativa documentazione, deve essere prodotta, mediante raccomandata a.r. ovvero con presentazione a mano, entro il termine perentorio di un mese decorrente dal primo giorno successivo alla scadenza del ventiquattresimo mese dalla data di assunzione ovvero inserimento lavorativo per l'intervento di cui all'art. 2, comma 1, lettera *a)*, ovvero entro il termine perentorio di un mese decorrente dal primo giorno successivo alla scadenza del dodicesimo mese dalla data di assunzione ovvero inserimento lavorativo per l'intervento di cui all'art. 2, comma 1, lettere *b)* e *c)*.

2. Non è ammissibile la domanda presentata prima dei termini previsti dal comma 1.

3. La documentazione mancante ovvero l'integrazione della documentazione e delle informazioni incomplete nonché ogni elemento necessario a verificare dati tra loro contrastanti deve essere

fornito mediante raccomandata a.r. ovvero con presentazione a mano, entro il termine perentorio di quindici giorni dalla data di ricevimento della specifica richiesta.

4. La dichiarazione sostitutiva, al fine di accertare le condizioni relative all'applicazione del regime comunitario *de minimis*, deve essere fornita mediante raccomandata a.r. ovvero con presentazione a mano, entro il termine perentorio di quindici giorni dalla data di ricevimento della specifica richiesta.

5. Ai fini dell'osservanza dei termini previsti dal presente regolamento fa fede, in caso di spedizione a mezzo raccomandata, il timbro dell'ufficio postale, ovvero, in caso di consegna a mano, l'apposizione della data di consegna alla provincia competente.

6. In caso di spedizione a mezzo raccomandata è ritenuta valida esclusivamente la documentazione pervenuta entro e non oltre quindici giorni dalla scadenza prevista per la sua presentazione.

7. Il termine che scade in un giorno non lavorativo per la provincia competente è prorogato al primo giorno lavorativo successivo.

Art. 10.

Concessione ed erogazione del contributo

1. Accertata la disponibilità finanziaria, la provincia competente procede all'adozione del provvedimento di concessione del contributo.

2. In caso di carenza della dotazione finanziaria, il provvedimento di concessione potrà essere adottato esclusivamente nel caso in cui si rendessero disponibili ulteriori risorse.

3. Per la successiva erogazione del contributo la provincia competente provvede a richiedere al beneficiario una specifica dichiarazione sostitutiva, al fine di accertare le condizioni relative all'applicazione del regime comunitario *de minimis*.

4. Successivamente la provincia competente procederà all'adozione del provvedimento di erogazione.

Art. 11.

Computo dei termini

1. Ai fini del computo dei termini previsti dal presente regolamento, si fa riferimento a quanto disposto dall'art. 2963 del codice civile e dall'art. 155 del codice di procedura civile.

Art. 12.

Cause di reiezione della domanda, revoca, decadenza del contributo nonché cause di sospensione dell'erogazione dell'incentivo

1. La provincia competente procede all'adozione dei provvedimenti di reiezione della domanda, di revoca ovvero di decadenza, con conseguente obbligo di restituzione del contributo, qualora:

a) sia stata riscontrata la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni rese in base alla vigente normativa in materia di dichiarazioni sostitutive, fermo restando quanto previsto dall'art. 71, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa);

b) la domanda e la documentazione prescritta, ovvero la dichiarazione sostitutiva richiesta al fine di accertare le condizioni relative all'applicazione del regime comunitario *de minimis*, siano pervenute successivamente alla scadenza dei termini o la documentazione mancante ovvero l'integrazione della documentazione e delle informazioni incomplete nonché ogni elemento necessario a verificare dati tra loro contrastanti non siano pervenute o siano pervenute successivamente alla scadenza dei termini o comunque incomplete;

c) la domanda e la documentazione prescritta siano presentate prima dei termini previsti per la loro presentazione;

d) non vi siano le condizioni di ammissibilità previste dal presente regolamento per i beneficiari, per i lavoratori, per i rapporti di lavoro e per gli inserimenti instaurati;

e) sia stato accertato il superamento della soglia di 100.000,00 euro prevista dalla regola *de minimis*;

f) vi sia stata la cancellazione dal registro delle imprese ovvero delle cooperative, ovvero lo scioglimento e la messa in liquidazione della società.

2. Costituiscono cause di sospensione del contributo ai sensi degli articoli 47 e 48 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso):

a) la notizia, successivamente verificata, di situazioni in base alle quali si ritenga che l'interesse pubblico perseguito attraverso l'erogazione degli incentivi possa non essere raggiunto;

b) la notizia di richiesta o istanza di fallimento o liquidazione coatta amministrativa a carico di soggetti beneficiari di incentivi.

3. La provincia competente provvederà a comunicare all'interessato, i provvedimenti di cui al presente articolo.

4. Le somme erogate, e non spettanti, dovranno essere restituite secondo quanto disposto dall'art. 49 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7, (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso).

Art. 13.

Controlli

1. La provincia competente si riserva la facoltà di effettuare i necessari controlli in ordine alle condizioni di ammissibilità, alla concessione ed all'erogazione del contributo.

Art. 14.

Termini

1. Fermo restando quanto previsto dall'art. 9, comma 1, le domande di contributo per l'intervento di cui all'art. 2, comma 1, lettera *a)*, possono essere presentate entro e non oltre il 30 giugno 2004.

2. Fermo restando quanto previsto dall'art. 9, comma 1, le domande di contributo per l'intervento di cui all'art. 2, comma 1, lettere *b)* e *c)*, possono essere presentate entro e non oltre il 30 ottobre 2003.

3. I predetti termini potranno essere prorogati, con deliberazione della giunta regionale, su proposta dell'assessore competente, qualora il numero delle domande pervenute ed accolte risultasse inferiore alla dotazione finanziaria ovvero si rendessero disponibili ulteriori risorse finanziarie.

Art. 15.

Abrogazioni

1. È abrogato il regolamento dell'agenzia regionale per l'impiego adottato con delibera del comitato programmatico e di verifica dei risultati gestionali n. 83 del 17 dicembre 2001, approvata con delibera della giunta regionale n. 152 del 22 gennaio 2002.

2. Le domande pervenute durante la vigenza del regolamento di cui al comma 1 si ritengono validamente presentate purché rispettino i termini e le condizioni dallo stesso previsti.

Art. 16.

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

ALLEGATO *A*

Settori esclusi dai contributi (art. 5):

Agroalimentare.

15.11.1 «Produzione di carne, non di volatili e di prodotti per la macellazione limitatamente a:

produzione di carne fresca non di volatili, refrigerata, in tagli;
produzione di carne fresca non di volatili, refrigerata, in carcasse;
fusione di grassi commestibili di origine animale;
lavorazione delle frattaglie, produzione di farine e polveri di carne.

15.11.2 «Conservazione di carne, non di volatili, mediante congelamento e surgelazione» (tutta la categoria).

15.12.1 «Produzione di carne di volatili e di prodotti della macellazione», limitatamente a:
macellazione di volatili e di conigli;
preparazione di carne di volatili e di conigli;
produzione di carne di volatili e di conigli, fresca.
15.12.2 «Conservazione di carne di volatili e di conigli mediante congelamento e surgelazione» (tutta la categoria).
15.13 «Produzione di prodotti a base di carne» (tutta la classe).
15.20 «Lavorazione e conservazione del pesce e di prodotti a base di pesce» (tutta la classe).
15.3 «Lavorazione e conservazione di frutta e ortaggi» (tutto il gruppo).
15.4 «Fabbricazione di oli e grassi vegetali e animali» (tutto il gruppo).
15.51 «Trattamento igienico, conservazione e trasformazione del latte» (tutta la classe).
15.61.1 Molitura dei cereali (tutta la categoria).
15.61.2 «Altre lavorazioni di semi e granaglie» limitatamente a:
lavorazione del riso: produzione di riso semigreggio, lavorato lucidato, brillato, essiccato o convertito;
produzione di farina di riso;
produzione di farina o polvere di legumi da granella secchi, di radici o tuberi o di frutta a guscio;
fabbricazione di farina miscelata per prodotti di panetteria, pasticceria e biscotteria;
15.62 «Fabbricazione di prodotti amidacei» (tutta la classe).
15.7 «Fabbricazione di prodotti per l'alimentazione degli animali» (tutto il gruppo).
15.83 «Fabbricazione di zucchero» (tutta la classe).
«Fabbricazione di condimenti e spezie» (tutta la classe).
15.89.3 «Fabbricazione di prodotti alimentari: aceti» limitatamente alla produzione di aceti.
15.92 «Fabbricazione di alcool etilico di fermentazione» (tutta la classe).
15.93 «Fabbricazione di vino di uva (non di produzione propria)» (tutta la classe).
15.94 «Produzione di sidro e di altri vini a base di frutta» (tutta la classe).
15.95 «Produzione di altre bevande fermentate non distillate» (tutta la classe).
15.97 «Fabbricazione di malto» (tutta la classe).
16. «Industria del tabacco» (tutta la divisione).

Fibre sintetiche.

24.7 Fabbricazioni fibre sintetiche e artificiali (tutto il gruppo).

Industria automobilistica.

34. Fabbricazione di autoveicoli, rimorchi e semirimorchi (tutta la divisione).

Industria della costruzione navale.

35.1 Industria cantieristica: costruzioni navali e riparazioni di navi e imbarcazioni (tutto il gruppo).

Industria siderurgica.

13. Estrazione di minerali metalliferi (tutta la divisione).
27.1 Produzione di ferro, di acciaio e di ferroleghe (tutta la classe).
27.22 Fabbricazione di tubi in acciaio (tutta la classe).

Industria carboniera.

10. Estrazione di carbon fossile e lignite; estrazione di torba (tutta la divisione).

Trasporti.

60. Trasporti terrestri; trasporti mediante condotte (tutta la divisione).
61. Trasporti marittimi e per vie d'acqua (tutta la divisione).
62. Trasporti aerei (tutta la divisione).
63.1 Movimentazione merci e magazzinaggio (tutto il gruppo).
63.2 Attività connesse ai trasporti (tutto il gruppo).
63.4 Attività delle altre agenzie di trasporto (tutto il gruppo).

Agricoltura.

01 Agricoltura, caccia e relativi servizi (tutta la sottosezione).
02 Silvicoltura e utilizzazione di aree forestali e servizi connessi (tutta la sottosezione).

Pesca.

05 Pesca, piscicoltura e servizi connessi (tutta la sottosezione).

Visto, *il presidente:* TONDO

03R0528

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 13 maggio 2003, n. **0128/Pres.**

Regolamento recante i criteri e le modalità per la concessione ed erogazione dei finanziamenti previsti dall'art. 7, comma 74, della legge regionale n. 1/2003, in materia di incentivi alla realizzazione di manifestazioni ed iniziative aventi rilevanza turistica. Approvazione.

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale *della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 21 del 21 maggio 2003)*

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

Vista la legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2, recante la disciplina organica del turismo;

Visto l'art. 7, comma 74 della legge regionale 29 gennaio 2003, n. 1, che prevede la concessione di finanziamenti a soggetti terzi per la realizzazione di manifestazioni ed iniziative aventi rilevanza turistica a favore del territorio del Friuli-Venezia Giulia ed altresì il comma 75 della normativa predetta, che demanda ad apposito regolamento la disciplina dei criteri e delle modalità per la concessione ed erogazione dei suindicati finanziamenti;

Evidenziata, pertanto, la necessità di provvedere all'individuazione dei predetti criteri e modalità di sostegno finanziario alla realizzazione delle iniziative suindicate, ai sensi e per gli effetti della legge incentivante;

Visto l'art. 30 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il testo regolamentare in merito predisposto dalla direzione regionale del commercio, del turismo e del terziario;

Visto l'art. 42 dello statuto speciale di autonomia;

Su conforme deliberazione della giunta regionale n. 1151 del 29 aprile 2003;

Decreta:

È approvato il «Regolamento recante i criteri e le modalità per la concessione ed erogazione dei finanziamenti previsti dall'art. 7, comma 74 della legge regionale 29 gennaio 2003, n. 1, in materia di incentivi alla realizzazione di manifestazioni ed iniziative aventi rilevanza turistica», nel testo allegato al seguente provvedimento quale parte integrante e sostanziale.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come regolamento della Regione.

Il presente decreto verrà pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

Trieste, 13 maggio 2003

TONDO

Regolamento recante i criteri e le modalità per la concessione ed erogazione dei finanziamenti previsti all'art. 7, comma 74 della legge regionale 29 gennaio 2003, n. 1, in materia di incentivi alla realizzazione di manifestazioni ed iniziative aventi rilevanza turistica.

Art. 1.

F i n a l i t à

1. Il presente regolamento disciplina, ai sensi e per gli effetti dell'art. 7, comma 74 della legge regionale 29 gennaio 2003, n. 1, i criteri e le modalità di concessione ed erogazione dei finanziamenti previsti per incentivare la realizzazione di manifestazioni ed iniziative aventi rilevanza turistica a favore del territorio del Friuli-Venezia Giulia, individuate dalla giunta regionale.

Art. 2.

B e n e f i c i a r i

1. Possono beneficiare dei finanziamenti di cui al presente regolamento i soggetti sottoindicati, i quali realizzino le iniziative di cui al successivo art. 3:

a) enti pubblici;

b) associazioni, comitati, fondazioni e onlus;

c) soggetti di diritto privato.

Art. 3.

Oggetto dell'agevolazione

1. Gli interventi ammissibili a finanziamento sono la realizzazione di manifestazioni e iniziative promozionali o di carattere propagandistico, settoriali o intersettoriali, con valenza e richiamo turistico e comunque dirette a favorire la diffusione dell'immagine del Friuli-Venezia Giulia, come individuate dai programmi di cui all'art. 5.

Art. 4.

Modalità di presentazione delle domande

1. I soggetti di cui all'art. 2 presentano domanda di finanziamento alla direzione regionale del commercio, del turismo e del terziario, entro il 31 maggio di ogni anno per le iniziative da tenersi nel secondo semestre dell'anno ed entro il 31 ottobre di ogni anno per le iniziative da tenersi nel primo semestre dell'anno successivo a quello di presentazione della domanda.

2. La domanda, redatta in carta legale, salvo i casi di esenzione previsti dalla legge, sottoscritta dal legale rappresentante, corredata dalla sottoindicata documentazione, deve essere presentata prima della realizzazione dell'iniziativa:

a) descrizione dell'iniziativa oggetto di richiesta di finanziamento, con l'indicazione della data e del luogo di svolgimento;

b) preventivo dettagliato di spesa relativo ai costi dell'iniziativa e piano finanziario contenente l'indicazione dei mezzi finanziari di sostegno dell'iniziativa medesima.

Art. 5.

Criteri e modalità di concessione

1. Al fine dell'ammissione a contributo delle iniziative di cui all'art. 3, si osservano, nella valutazione delle stesse, le seguenti priorità:

a) manifestazioni, mostre, convegni, seminari ed eventi di interesse turistico, con valenza culturale, sportiva ed ambientale in Italia o all'estero secondo il seguente ordine decrescente:

1) iniziative di richiamo turistico internazionale o nazionale, con preferenza per quelle a carattere intersettoriale;

2) iniziative attuate nell'ambito territoriale delle agenzie di informazione e accoglienza turistica ovvero nei comuni capoluogo di provincia;

3) iniziative attuate nella restante parte del territorio regionale.

2. Entro il 31 luglio e, rispettivamente, il 6 dicembre di ogni anno la giunta regionale approva il programma per ciascun semestre delle iniziative da sostenere finanziariamente nei limiti dello stanziamento del bilancio regionale.

3. L'eventuale disponibilità di risorse a seguito di rinunce, revoche o impinguamento dello stanziamento di bilancio nel corso dell'esercizio finanziario, può essere utilizzata per il finanziamento delle iniziative rimaste escluse per esaurimento di fondi dai predetti programmi di cui al comma 2, qualora utilmente inseribili nel rispetto dei criteri individuati al precedente comma 1.

4. L'ammontare massimo del finanziamento concedibile è il seguente:

95% per i soggetti indicati alla lettera *a)* dell'art. 2;

90% per i soggetti indicati alla lettera *b)* dell'art. 2;

80% per i soggetti indicati alla lettera *c)* dell'art. 2.

5. Il decreto di concessione del finanziamento stabilisce i termini per la presentazione della rendicontazione della spesa.

Art. 6.

Modalità di liquidazione e di erogazione

1. Ai fini della liquidazione e dell'erogazione dei finanziamenti concessi, i beneficiari devono presentare, nei termini stabiliti nel relativo decreto di concessione, idonea documentazione giustificativa della spesa, secondo le disposizioni di cui al capo III del titolo II della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 e successive modifiche ed integrazioni.

2. L'entità del finanziamento non può comunque eccedere l'ammontare delle spese effettivamente rimaste a carico del beneficiario; il finanziamento può essere confermato, seppure rideterminato, a fronte di iniziative comunque realizzate anche con minori spese.

Art. 7.

Norma finale

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

Visto, *il presidente:* TONDO

03R0471

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 16 maggio 2003, n. **0132/Pres.**

Regolamento concernente criteri e modalità di riparto dei finanziamenti previsti dall'art. 59 della legge regionale n. 12/2002, ad integrazione dei fondi rischi dei consorzi provinciali di garanzia fidi tra le imprese artigiane. Approvazione.

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale *della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 24 dell'11 giugno 2003)*

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

Visto il comma 1, dell'art. 59 della legge regionale 22 aprile 2002, n. 12, che autorizza l'amministrazione regionale ad assegnare finanziamenti ad integrazione dei «fondi rischi» dei consorzi provinciali di garanzia fidi tra le imprese artigiane di cui all'art. 58 della legge regionale medesima;

Visto il comma 2 dell'art. 59 della legge regionale n. 12/2002, che demanda ad apposite convenzioni tra amministrazione regionale e CONGAFI, i criteri e le modalità di impiego dei finanziamenti regionali, nonché i costanti flussi di informazione sull'attività svolta dai consorzi stessi;

Visto l'art. 30, comma 1 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7, ai sensi del quale i criteri e le modalità ai quali l'amministrazione regionale e gli enti regionali devono attenersi per la concessione di incentivi sono predeterminati con regolamento qualora non siano già previsti dalla legge;

Ritenuto di dover disciplinare con regolamento i criteri e le modalità di riparto dei finanziamenti ad integrazione dei «fondi rischi» dei CONGAFI, tenendo conto non solo della presenza e dimensione del consorzio sul territorio provinciale, dell'operatività e dinamicità del consorzio stesso dimostrate dal numero di imprese artigiane iscritte, nonché dal numero di imprese artigiane che hanno beneficiato delle garanzie fidejussorie nel periodo considerato, ma anche dell'estensione ed aumento dell'operatività del consorzio nel medio/lungo termine, privilegiando le forme di finanziamento per investimenti rispetto alle generiche linee di liquidità;

Visto l'art. 42 dello statuto di autonomia;

Su conforme deliberazione della giunta regionale n. 1172 del 29 aprile 2003;

Decreta:

È approvato, il «Regolamento concernente criteri e modalità di riparto dei finanziamenti previsti dall'art. 59 della legge regionale 22 aprile 2002, n. 12, ad integrazione dei fondi rischi dei consorzi provinciali di garanzia fidi tra le imprese artigiane», nel testo allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come regolamento della Regione.

Il presente decreto viene pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

Trieste, 16 maggio 2003

TONDO

Regolamento concernente criteri e modalità di riparto dei finanziamenti previsti dall'art. 59 della legge regionale 22 aprile 2002, n. 12 ad integrazione dei fondi rischi dei consorzi provinciali di garanzia fidi tra le imprese artigiane.

Art. 1.

Finalità

1. Il presente regolamento disciplina i criteri e le modalità di riparto dei finanziamenti previsti dall'art. 59 della legge regionale 22 aprile 2002, n. 12, ad integrazione dei fondi rischi dei consorzi provinciali di garanzia fidi tra le imprese artigiane di cui all'art. 58 della legge regionale n. 12/2002, di seguito denominati CONGAFI.

Art. 2.

Beneficiari

1. Possono beneficiare dei finanziamenti di cui all'art. 1, i CONGAFI aventi i requisiti di cui all'art. 59, comma 1, della legge regionale n. 12/2002.

Art. 3.

Criteri per il riparto dei fondi

1. I finanziamenti di cui all'art. 1 sono ripartiti tra i soggetti di cui all'art. 2, secondo i seguenti criteri:

a) 50% dello stanziamento in proporzione al numero effettivo dei soci iscritti al 31 dicembre dell'anno precedente a quello di presentazione della domanda;

b) 20% in proporzione all'ammontare dei fidi garantiti prestati e in essere al 31 dicembre dell'anno precedente a quello di presentazione della domanda;

c) 20% in proporzione al numero di imprese beneficiarie delle garanzie in essere al 31 dicembre dell'anno precedente a quello della domanda;

d) 10% in proporzione all'ammontare dei fidi garantiti prestati su operazioni a medio/lungo termine e in essere al 31 dicembre dell'anno precedente a quello della domanda.

Art. 4.

Procedimento

1. I CONGAFI presentano entro il 30 giugno di ogni anno, alla direzione regionale dell'artigianato e della cooperazione, domanda di finanziamento ad integrazione del proprio fondo rischi, corredata dalla seguente documentazione:

a) bilancio consuntivo dell'anno precedente approvato dall'assemblea dei soci;

b) relazione sottoscritta dal legale rappresentante, sull'attività svolta dal CONGAFI nell'anno precedente;

c) dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante i dati di cui all'art. 3.

2. La direzione regionale dell'artigianato e della cooperazione provvede, entro sessanta giorni dalla data di cui al comma 1, al riparto dei finanziamenti, secondo i criteri di cui all'art. 3, ed alla relativa erogazione dei fondi.

Art. 5.

Disposizioni finali

1. Per quanto non previsto dal presente regolamento, si applicano le norme stabilite dalla legge regionale n. 12/2002 e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 6.

Norme transitorie

1. In sede di prima applicazione la domanda di finanziamento va presentata entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento.

Art. 7.

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento è pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione Friuli-Venezia Giulia ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione.

Visto, *il presidente:* TONDO

03R0529

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 16 maggio 2003, n. **0134/Pres.**

Regolamento recante criteri e modalità per la concessione dei contributi previsti dalla legge regionale n. 31/2002 «Nuove misure per il concorso della copertura assicurativa dei rischi agricoli». Approvazione.

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale *della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 24 dell'11 giugno 2003)*

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

Visti gli orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo espressi con DOC n. 2000/C28/02 ed in particolare il punto 11.5;

Vista la legge regionale 4 dicembre 2002, n. 31 concernente «Nuove norme per il concorso della copertura assicurativa dei rischi agricoli»;

Vista la decisione C (2002) 3253 del 9 settembre 2002, con la quale la commissione europea considera compatibile con il mercato comune, conformemente all'art. 87, paragrafo 3, lettera *c)* del trattato, gli aiuti previsti dalla legge regionale citata;

Atteso che la normativa medesima prevede l'erogazione nel settore agricolo di contributi sul costo dei premi assicurativi pagati a copertura di perdite dovute a calamità naturali, avverse condizioni atmosferiche, epizoozie o fitopatie;

Ritenuto necessario fissare criteri e modalità per la concessione di detti contributi, previa adozione di apposito regolamento;

Visto l'art. 42 dello statuto di autonomia;

Su conforme deliberazione della giunta regionale n. 1266 dell'8 maggio 2003;

Decreta:

È approvato il «Regolamento recante criteri e modalità per la concessione dei contributi previsti dalla legge regionale 4 dicembre 2002, n. 31 - Nuove misure per il concorso della copertura assicurativa dei rischi agricoli», nel testo allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come regolamento della Regione.

Il presente decreto verrà pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

Trieste, 16 maggio 2003

TONDO

Regolamento recante criteri e modalità per la concessione del contributo previsto dalla legge regionale 4 dicembre 2002, n. 31 - Nuove misure per il concorso della copertura assicurativa dei rischi agricoli.

Art. 1.

Finalità ed obiettivi

1. Il presente regolamento disciplina i criteri e le modalità per la concessione del contributo previsto dalla legge regionale 4 dicembre 2002, n. 31 «Nuove misure per il concorso della copertura assicurativa dei rischi agricoli».

2. Le finalità si concretizzano nel favorire il ricorso alla copertura assicurativa nel settore agricolo mediante la concessione di un contributo sul costo dei premi assicurativi pagati a copertura delle perdite dovute a calamità naturali, avverse condizioni atmosferiche, epizoozie e fitopatie.

3. Il contributo sul costo dei premi assicurativi di cui ai commi 1 e 2 può essere applicato esclusivamente a colture e/o allevamenti situati all'interno del territorio regionale.

Art. 2.

Definizioni

1. Per calamità naturali si intendono: terremoti, valanghe, frane, inondazioni.

2. Per avverse condizioni atmosferiche si intendono: gelo, grandine, ghiaccio, pioggia, siccità, trombe d'aria.

3. Per zone svantaggiate di cui al punto *b)*, comma 3, dell'art. 1 della precitata legge regionale si intendono quelle individuate dalla direttiva CEE 273/75.

Art. 3.

Beneficiari

1. Possono beneficiare del contributo:

a) i consorzi di produttori agricoli costituiti, ai sensi ed ai termini dell'art. 15 della legge 25 maggio 1970, n. 364 e successive modifiche ed integrazioni, per la difesa attiva e passiva delle produzioni e delle strutture agricole produttive;

b) le cooperative e loro consorzi autorizzati ad attuare programmi di difesa passiva delle produzioni e delle strutture agricole produttive;

c) singoli produttori agricoli.

Art. 4.

Intensità del contributo

1. Il contributo è concesso fino all'80% del costo del premio assicurativo quando l'assicurazione copra perdite dovute esclusivamente a:

a) calamità naturali (terremoti, valanghe, frane e inondazioni);

b) avverse condizioni atmosferiche (gelo, grandine, ghiaccio, piogge, siccità, trombe d'aria), per le quali la polizza assicurativa preveda un risarcimento in presenza di danni in misura non inferiore al 20% della produzione normale nelle zone svantaggiate e al 30% nelle altre zone, a prescindere dalle condizioni di franchigia.

2. Per quanto attiene alle assicurazioni relative alle avverse condizioni atmosferiche, la polizza può riguardare una sola delle avverse condizioni atmosferiche (polizza monorischio) o a più avverse condizioni atmosferiche (polizza pluririschio).

Per poter beneficiare del contributo regionale è necessano che sul certificato della polizza sia apposta la dicitura:

«la presente polizza prevede un risarcimento in presenza di danni non inferiori al 20% della produzione normale» nel caso in cui le colture assicurabili siano effettuate su terreni che ricadono nelle zone svantaggiate;

«la presente polizza prevede un risarcimento in presenza di danni non inferiori al 30% della produzione normale» nel caso in cui le colture assicurabili siano effettuate su terreni che ricadono nelle altre zone del territorio regionale.

3. Il contributo è concesso fino al 50% del costo del premio assicurativo qualora l'assicurazione copra, oltre alle perdite di cui al comma 1, anche perdite dovute ad epizoozie o fitopatie.

Art. 5.

Cumulabilità di contributi

1. Qualora il beneficiario intenda avvalersi di analoghi contributi statali, il contributo regionale sarà calcolato in modo tale che la somma dell'intensità dei due contributi non ecceda i limiti di cui all'art. 4.

Art. 6.

Ripartizione dei contributi

1. Qualora le disponibilità finanziarie regionali annuali non dovessero essere sufficienti a soddisfare tutte le richieste nella misura massima consentita, gli importi di contributo saranno ripartiti in modo proporzionale tra gli aventi diritto, in base alle loro richieste contributive ammissibili.

Art. 7.

Presentazione delle domande

1. Le domande di contributo, redatte in conformità agli appositi modelli predisposti dalla direzione regionale dell'agricoltura e della pesca, devono essere presentate, entro e non oltre il 31 agosto di ogni anno, alla direzione regionale dell'agricoltura e della pesca - Servizio avversità atmosferiche, corredate dalla documentazione di cui all'art. 8.

2. Per la presentazione delle domande di contributo, valgono le disposizioni di cui all'art. 6 della legge regionale n. 7/2000.

Art. 8.

Documentazione da allegare alle domande

1. Le domande di aiuto presentate dai soggetti di cui alle lettere *a)* e *b)* dell'art. 3 vanno corredate dalla documentazione di seguito riportata:

a) dichiarazione circa la disponibilità presso la propria sede sociale dei singoli certificati di assicurazione corredati, nel caso di polizze riguardanti avversità atmosferiche, dalla dicitura di cui all'art. 4;

b) prospetto riportante, per ogni assicurato che intende usufruire dei contributi di cui all'art. 1:

nome e cognome, compagnia assicuratrice, colture assicurate e relative superfici, evento assicurato, valore assicurato, importo del premio, eventuale importo del contributo a carico dello Stato, importo del contributo richiesto alla Regione nel rispetto di quanto stabilito all'art. 5;

c) dichiarazione riportante l'impegno a produrre idonea documentazione circa il trasferimento ai propri associati del contributo di cui all'art. 1.

2. Le domande di aiuto presentate dai soggetti di cui alla lettera *c)* dell'art. 3 vanno corredate dalla documentazione di seguito riportata:

a) copia dei certificati di assicurazione corredati, nel caso di polizze riguardanti avversità atmosferiche, dalla dicitura di cui all'art. 4;

b) fotocopia del codice fiscale ovvero relativa autocertificazione.

Art. 9.

Norma transitoria

1. Ai fini della concessione del contributo di cui all'art. 1, possono essere prese in considerazione, per il 2003, anche le domande relative ad assicurazioni stipulate, per la stessa campagna 2003, prima dell'entrata in vigore del presente regolamento.

Visto, *il presidente:* TONDO

03R0530

REGIONE VENETO

LEGGE REGIONALE 23 ottobre 2003, n. **21.**

Rendiconto generale della Regione per l'esercizio finanziario 2002.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale *della Regione Veneto n. 101 del 28 ottobre 2003)*

(Omissis).

03R0841

LEGGE REGIONALE 23 ottobre 2003, n. **22.**

Assestamento del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2003 e pluriennale 2003 - 2005.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale *della Regione Veneto n. 101 del 28 ottobre 2003)*

(Omissis).

03R0842

REGIONE TOSCANA

LEGGE REGIONALE 8 luglio 2003, n. **33.**

Modifiche alla legge regionale 31 luglio 1998, n. 42 (Norme per il trasporto pubblico locale). Abrogazione art. 17-*ter* della legge regionale 18 maggio 1982, n. 33 (Disciplina tariffaria del trasporto pubblico locale e determinazione delle tariffe minime).

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale *della Regione Toscana n. 28 del 10 luglio 2003)*

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Sostituzione dell'art. 2 della legge regionale 31 luglio 1998, n. 42 (Norme per il trasporto pubblico locale)

L'art. 2 della legge regionale 31 luglio 1998, n. 42 (Norme per il trasporto pubblico locale) è sostituito dal seguente:

«Art. 2 *(Definizioni).* — 1. Ai fini della presente legge si intende per:

a) modalità di trasporto: le diverse modalità di esercizio dei servizi di trasporto, quali i servizi automobilistici, ferroviari ed a guida vincolata, lacuali, fluviali, marittimi e aerei;

b) servizi programmati: i servizi di trasporto pubblico individuati dagli enti competenti ed effettuati nelle forme indicate all'art. 13. I servizi programmati si distinguono in:

1. servizi minimi, di cui all'art. 16 del decreto legislativo 422/1997 e successive modifiche;

2. servizi aggiuntivi, istituiti per migliorare l'offerta di trasporto pubblico in aggiunta ai servizi minimi;

c) servizi autorizzati: i servizi di trasporto pubblico effettuati da imprese di trasporto in possesso dei requisiti previsti dalla vigente normativa ed autorizzati ai sensi dell'art. 14;

d) sistema integrato dei servizi: il sistema che consente all'utenza di fruire di mezzi di trasporto di una o più modalità, coordinati ed in coincidenza tra loro;

e) sistema tariffario integrato: la disciplina tariffaria che consente all'utenza di fruire del sistema integrato dei servizi di cui alla lettera *d)* avvalendosi di un unico titolo di viaggio;

f) infrastruttura di via: la sede, gli impianti e il segnalamento necessari all'esercizio di servizi di trasporto a guida vincolata.».

Art. 2

Sostituzione dell'art. 3 della legge regionale n. 42/1998

1. L'art. 3 della legge regionale n. 42/1998 è sostituito dal seguente:

«Art. 3. *(Oneri finanziari dei servizi di trasporto pubblico).* — 1. I servizi programmati sono effettuati con oneri a carico degli enti competenti solo nel caso in cui non risultino realizzabili da alcun operatore esclusivamente in base agli introiti delle tariffe stabilite ai sensi della presente legge. In tal caso, i servizi minimi sono finanziati con le risorse regionali di cui all'art. 6, comma 4, lettera *a)* ed i servizi aggiuntivi con ulteriori risorse a carico della stessa Regione o degli enti locali.

2. I servizi autorizzati non beneficiano di alcun intervento finanziario della Regione e degli enti locali.».

Art. 3.

Sostituzione dell'art. 5 della legge regionale n. 42/1998

1. L'art. 5 della legge regionale n. 42/1998, è sostituito dal seguente:

«Art. 5 *(Programma regionale dei servizi di trasporto pubblico).* — 1. La giunta regionale, con riferimento alle risorse regionali per il trasporto pubblico locale individuate nel documento di programmazione economica e finanziaria (DPEF) di cui all'art. 9 della legge regionale 11 agosto 1999, n. 49 (Norme in materia di programmazione regionale) formula la proposta di programma regionale dei servizi di trasporto pubblico e la propone al consiglio regionale per l'approvazione, dopo aver svolto una fase di concertazione, previa comunicazione alle commissioni consiliari competenti, con le parti sociali, gli enti locali e le associazioni dei consumatori. Tale programma dispone per un periodo corrispondente a quello del programma regionale di sviluppo e può essere aggiornato annualmente secondo i tempi previsti per il DPEF di cui all'art. 9, comma 3, della legge regionale n. 49/1999.

2. Il programma, in coerenza con le previsioni del PIT, definisce gli obiettivi da perseguire e gli indirizzi da realizzare nello sviluppo delle politiche per il governo del trasporto pubblico locale con riferimento:

a) all'individuazione dei servizi minimi e ai relativi standard di qualità, da effettuare nel rispetto del principio di garanzia di accessibilità al territorio, nonché all'attribuzione alle province ed alla Regione delle risorse per la realizzazione dei medesimi;

b) all'individuazione e all'utilizzo delle risorse di cui all'art. 6, comma 4, lettera *d)*;

c) all'utilizzazione delle risorse da destinare agli investimenti;

d) all'integrazione anche modale dei servizi di competenza regionale e locale, tra loro e con quelli di competenza statale;

e) alla determinazione delle discipline tariffarie integrate da applicare ai servizi di competenza regionale e degli enti locali;

f) al dimensionamento dei lotti dei servizi da affidare attraverso le procedure concorsuali;

g) all'organizzazione dei servizi nelle aree a domanda debole e di quelli da effettuare con le modalità di cui all'art. 14, commi 4 e 5, del decreto legislativo 422/1997;

h) al sistema di conoscenza valutazione, monitoraggio e controllo del trasporto pubblico;

i) all'informazione all'utenza;

l) ai contenuti della carta dei servizi ed ai correlati obblighi a tutela dell'utenza.

3. Il programma determina inoltre le risorse da destinare:

a) al sistema del trasporto pubblico, suddivise per le diverse modalità in spese di esercizio e spese di investimento;

b) allo sviluppo e all'integrazione dell'offerta di trasporto pubblico nell'area metropolitana definita ai sensi della deliberazione del consiglio regionale 1° marzo 2000, n. 130;

c) agli interventi per lo sviluppo della mobilità sostenibile e alla partecipazione agli investimenti programmati nei piani urbani della mobilità.

4. La giunta regionale relaziona annualmente al consiglio sulla situazione del trasporto pubblico locale, con particolare riferimento alle azioni di governo sviluppate ed al grado di raggiungimento degli obiettivi previsti.».

Art. 4.

Sostituzione dell'art. 6 della legge regionale n. 42/1998

1. L'art. 6 della legge regionale n. 42/1998, è sostituito dal seguente:

«Art. 6 *(Individuazione dei servizi programmati e delle relative risorse. Procedimento).* — 1. Ciascuna provincia promuove, tramite

apposita conferenza, un'intesa preliminare fra gli enti locali volta a definire le proposte provinciali relative alle determinazioni oggetto dell'intesa di cui al comma 5 per l'ambito territoriale di competenza, nonché i criteri di riparto delle risorse regionali per la realizzazione dei servizi minimi. Ai fini di cui al comma 7, lettera d), la conferenza individua altresì i lotti da porre a gara, perseguendo la gestione associata a livello della sua massima dimensione territoriale. il documento di convocazione della conferenza si conforma agli indirizzi contenuti nel programma provinciale dei servizi di trasporto pubblico di cui all'art. 8; in assenza di quest'ultimo, il documento di convocazione della conferenza costituisce indirizzo ai sensi dell'art. 8, comma 2, lettera *a)*. Alla conferenza partecipano tutti gli enti locali competenti in relazione ai servizi programmati nell'ambito provinciale.

2. La giunta provinciale recepisce con deliberazione l'intesa di cui al comma 1. In caso di mancato raggiungimento dell'intesa la giunta provinciale, dando conto delle relative ragioni, formula e approva con deliberazione la proposta relativa alle determinazioni oggetto dell'intesa di cui al comma 5.

3. Le proposte provinciali sono trasmesse alla giunta regionale nel termine perentorio da questa indicato. Entro il medesimo termine la giunta regionale acquisisce altresì le proposte delle organizzazioni sindacali confederali e delle associazioni dei consumatori.

4. La giunta regionale, nel rispetto degli indirizzi stabiliti nel programma regionale di cui all'articolo 5 e sulla base delle proposte provinciali, nonché tenuto conto delle risorse destinate alle spese di esercizio di cui all'art. 5, comma 3, approva una proposta complessiva, concernente:

a) la rete, la quantità e gli standard di qualità dei servizi minimi che debbono essere realizzati, nonché la ripartizione, i tempi, le condizioni e le modalità di erogazione delle risorse regionali destinate all'esercizio dei servizi stessi, anche tramite concessione di lavori pubblici ai sensi dell'art. 16, commi 9 e 10;

b) i criteri di riduzione proporzionale delle risorse di cui alla lettera *a)*, da applicare nel caso in cui i livelli quantitativi e qualitativi dei servizi non vengano raggiunti, fermo restando che, a parità dei livelli di servizio stabiliti, le eventuali economie realizzate rimangono nella disponibilità dell'ente a cui sono state attribuite per il periodo di cui alla lettera *g)*, con il vincolo di destinazione al trasporto pubblico locale;

c) la rete, la quantità e gli standard di qualità dei servizi aggiuntivi e le risorse che gli enti si impegnano a destinare alla realizzazione dei medesimi, anche tramite concessione di lavori pubblici ai sensi dell'art. 16, commi 9 e 10;

d) le ulteriori risorse regionali, complessivamente non superiori all'1 per cento delle risorse di cui alla lettera *a)*, da destinare alla Regione ed alle province, nonché le attività da realizzare con le risorse medesime al fine di supportare l'esercizio delle funzioni in materia di trasporto pubblico locale; tra tali attività è ricompresa la promozione della partecipazione dell'utenza alla programmazione ed alla verifica sulla esecuzione dei servizi;

e) i criteri di riduzione delle risorse attribuite ai sensi della lettera *d)* da applicare qualora le attività previste non siano svolte;

f) i criteri di riduzione delle risorse di cui alla lettera *a)*, in relazione al mancato rispetto delle clausole essenziali di cui all'art. 16, comma 7;

g) il periodo di validità delle determinazioni oggetto della proposta.

5. La giunta regionale convoca una conferenza per il raggiungimento dell'intesa stilla proposta di cui al comma 4. Alla conferenza partecipano le province e gli altri enti locali impegnati a destinare proprie risorse per la realizzazione dei servizi aggiuntivi, secondo quanto definito nelle proposte di cui al comma 3. L'intesa deve essere raggiunta entro sessanta giorni dalla data di apertura della conferenza.

6. La giunta regionale recepisce con deliberazione l'intesa di cui al comma 5 e provvede alla definizione dei servizi programmati di propria competenza. In caso di mancato raggiungimento dell'intesa nel termine di cui al comma 5, la giunta regionale, dando conto delle relative ragioni, provvede con deliberazione:

a) alla definizione dei servizi programmati di propria competenza, previo raggiungimento dell'intesa con le regioni interessate in caso di servizi interregionali;

b) al riparto tra la Regione e le province delle risorse da destinare alla realizzazione dei servizi minimi e di quelle di cui al comma 4, lettera *d)*, ed alla determinazione delle relative condizioni e modalità di erogazione;

c) alla definizione dei criteri di cui al comma 4, lettere *b), e),* ed *f);*

d) all'individuazione del periodo di validità delle determinazioni di cui alle precedenti lettere *a), b)* e *c).*

7. Ciascuna provincia, entro sessanta giorni dalla pubblicazione della deliberazione di cui al comma 6, provvede:

a) alla individuazione dei servizi programmati di competenza provinciale e degli altri enti locali esercenti i servizi programmati;

b) alla ripartizione delle risorse regionali destinate alla realizzazione dei servizi minimi, nonché delle eventuali risorse provinciali destinate alla realizzazione di servizi aggiuntivi;

c) all'eventuale aggiornamento dei contratti di servizio in essere, secondo le clausole previste nei contratti stessi;

d) alla definizione della dimensione dei lotti da porre a gara, per i servizi di competenza propria e degli altri enti locali.».

Art. 5.

Sostituzione dell'art. 8 della legge regionale n. 42/1998

1. L'art. 8 della legge regionale n. 42/1998, è sostituito dal seguente:

«Art. 8 *(Programma provinciale dei servizi di trasporto pubblico).* — 1. La provincia, in attuazione del programma regionale dei servizi di trasporto pubblico e del PTC, approva il programma provinciale dei servizi di trasporto pubblico dopo aver svolto una fase di concertazione con le parti sociali, gli enti locali e le associazioni dei consumatori.

2. Il programma provinciale dispone per un arco di tempo pari a quello del programma regionale di cui all'art. 5 e definisce fra l'altro:

a) gli indirizzi per la individuazione dei servizi minimi di competenza provinciale e degli enti locali, nonché per la quantificazione delle eventuali risorse proprie da destinare ai servizi aggiuntivi, ai fini della formulazione dell'intesa preliminare di cui all'art. 6, comma 1;

b) gli indirizzi di riparto ed utilizzo delle risorse regionali e di quelle aggiuntive provinciali;

c) gli indirizzi e i criteri per la individuazione dei lotti da affidare attraverso le procedure concorsuali;

d) gli indirizzi per la realizzazione di investimenti nel settore del trasporto pubblico locale;

e) gli indirizzi per la determinazione delle discipline tariffarie.».

Art. 6.

Modifiche all'art. 10 della legge regionale n. 42/1998

1. Il comma 1, dell'art. 10 della legge regionale n. 42/1998, è sostituito dal seguente:

«1. Sono di competenza della Regione, allo scopo di assicurarne l'esercizio unitario a livello regionale, tutte le funzioni amministrative relative ai servizi di trasporto pubblico ferroviari, marittimi ed aerei di cui al d.lgs. 422/1997, nonché quelle relative ai servizi automobilistici che collegano tra loro, su autostrada, raccordo autostradale, strada di grande comunicazione o altra viabilità con analoghe caratteristiche o funzioni, i capoluoghi di provincia ed il comune di Piombino, in quanto centro dotato di infrastrutture per la mobilità marittima aventi rilevanza a livello regionale.».

2. Al comma 2, dell'art. 10, della legge regionale n. 42/1998, dopo la parola lettera *h)*, si aggiunge: «comma 2».

Art. 7.

Modifiche all'art. 11 della legge regionale n. 42/1998

1. Il comma 2 dell'art. 11 della legge regionale n. 42/1998, è sostituito dal seguente:

«2. Qualora i servizi interessino il territorio di più di una provincia, la competenza è attribuita alla provincia ove si svolge il percorso prevalente, purché nel suo territorio siano previste fermate. Le modifiche d'esercizio delle linee interprovinciali sono stabilite sentite le province interessate. Qualora i servizi si svolgano nell'ambito di due comuni limitrofi, la competenza è attribuita alla provincia quando colleghino tra loro i due capoluoghi, oppure uno dei due comuni con la stazione ferroviaria ubicata nel territorio dell'altro.».

Art. 8.

Modifiche all'art. 12 della legge regionale n. 42/1998

1. L'art. 12 della legge regionale n. 42/1998, è sostituito dal seguente:

«Art. 12 *(Funzioni del comune).* — 1. Sono attribuite al comune tutte le funzioni amministrative relative ai servizi di trasporto pubblico che:

a) si svolgono interamente nell'ambito del comune stesso;

b) si svolgono nell'ambito di due comuni limitrofi, purché non colleghino tra loro i due capoluoghi, oppure uno dei due comuni con la stazione ferroviaria ubicata nel territorio dell'altro.

2. Nell'ipotesi di cui al comma 1, lettera *b)*, la competenza sui servizi è attribuita al comune ove si svolge il percorso prevalente.».

Art. 9.

Sostituzione dell'art. 14 della legge regionale n. 42/1998

1. L'art. 14 della legge regionale n. 42/1998, è sostituito dal seguente:

«Art. 14. *(Servizi di trasporto pubblico autorizzati).* — 1. I servizi autorizzati sono effettuati da imprese di trasporto in possesso dei requisiti previsti dalla vigente normativa. Non possono essere autorizzati servizi in concorrenza con i servizi programmati.

2. L'esercizio dei servizi autorizzati è disciplinato con regolamento dell'ente competente ai sensi degli articoli 10, 11 e 12; l'autorizzazione è rilasciata, su richiesta dell'impresa interessata, sulla base del programma di esercizio dei servizi. In attesa del regolamento l'autorizzazione è rilasciata nel rispetto del presente articolo.».

Art. 10.

Sostituzione dell'art. 15 della legge regionale n. 42/1998

1. L'art. 15 della legge regionale n. 42/1998, è sostituito dal seguente:

«Art. 15. *(Contratto di servizio).* — 1. I servizi programmati sono regolati da contratto di servizio, da stipulare nel rispetto di quanto stabilito dall'art. 19 decreto legislativo n. 422/1997. La violazione dell'obbligo di applicazione dei contratti collettivi nazionali di lavoro autoferrotranvieri e ferrovieri, di cui all'art. 19, comma 3, lettera *l)* decreto legislativo n. 422/1997, nonché il mancato rispetto, all'atto del subentro, delle disposizioni di cui all'art. 18, comma 2, costituiscono causa di risoluzione del contratto.

2. Il periodo di validità del contratto di servizio non può essere inferiore a tre anni né superiore a nove, nei casi di affidamento a seguito di espletamento di procedure concorsuali. Per i servizi ferroviari e per quelli a guida vincolata in sede propria il periodo di validità è determinato in misura non superiore a dodici anni.

3. Il contratto di servizio prevede l'obbligo del gestore uscente di trasferire al nuovo gestore, al termine del contratto, i beni di cui all'art. 16, comma 2, lettera *c)*. Per tale trasferimento è corrisposto un prezzo ragguagliato al valore di mercato dei beni stessi. Nel caso in cui non si pervenga ad un accordo fra le parti sul corrispettivo, nelle more della definizione giudiziale della controversia sul loro valore, i beni sono messi immediatamente a disposizione del nuovo gestore dietro pagamento di un corrispettivo provvisorio determinato dall'ente competente, nonché dietro prestazione di idonee garanzie per il pagamento di un eventuale conguaglio. Per i beni di proprietà di terzi è garantito, ove non escluso dal contratto tra gestore e terzo, il subentro del nuovo gestore alle stesse condizioni, per tutta la durata del rapporto in atto.

4. Il contratto di servizio prevede inoltre l'obbligo di revisione nel caso in cui siano concessi finanziamenti per spese di investimento in corso di esecuzione del contratto medesimo.

5. Il contratto di servizio può essere stipulato:

a) senza oneri;

b) con oneri a carico del soggetto gestore del servizio;

c) con oneri a carico della pubblica amministrazione, determinati tenendo conto degli eventuali finanziamenti pubblici di cui all'art. 20.».

Art. 11.

Sostituzione dell'art. 16 della legge regionale n. 42/1998

1. L'art. 16 della legge regionale n. 42/1998, è sostituito dal seguente:

«Art. 16. *(Affidamento dei servizi).* — 1. La Regione e gli enti locali affidano i servizi programmati di trasporto pubblico locale utilizzando di preferenza le procedure ristrette di cui al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 158 (Attuazione delle direttive 90/531/CEE e 93/38/CEE relative alle procedure di appalti nei settori esclusi), nonché il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa di cui all'art. 24, comma 1, lettera *b)* del medesimo decreto legislativo n. 158/1995.

2. L'affidamento dei servizi avviene per lotti determinati preventivamente da parte dell'ente competente che individua inoltre, ai fini dell'art. 18, comma 2, del decreto legislativo n. 422/1997 con riferimento a ciascun lotto:

a) il personale da trasferire;

b) la rete dei servizi minimi ed aggiuntivi e le relative risorse finanziarie;

c) gli impianti e le altre dotazioni patrimoniali, essenziali per l'effettuazione del servizio;

d) la struttura tariffaria.

3. Sono classificabili beni essenziali:

a) il materiale rotabile ed i veicoli adibiti al trasporto;

b) le infrastrutture di via;

c) i depositi;

d) le officine, nel caso di servizi a guida vincolata e negli altri casi stabiliti con la definizione dei lotti di gara;

e) le aree destinate a servizi di stazione ferroviaria;

f) le autostazioni;

g) gli impianti di fermata.

4. L'individuazione dei beni essenziali è effettuata nell'ambito delle tipologie di cui al comma 3, in relazione alla situazione specifica di ciascun lotto, al fine di assicurare condizioni di effettiva concorrenza fra le imprese.

5. Il bando di gara prevede l'obbligo per l'aggiudicatario di acquisire i beni di cui al comma 2, lettera *c)*. Il trasferimento avviene a titolo di proprietà o ad altro titolo, sulla base delle indicazioni del gestore uscente, espresse almeno dodici mesi prima della scadenza del contratto, su richiesta dell'ente competente.

6. La giunta regionale approva, tenendo conto delle diverse modalità di esercizio, schemi tipo degli atti di gara e del contratto di servizio, che possono essere adottati con i necessari adeguamenti, da parte degli enti locali.

7. La giunta regionale individua altresì le clausole essenziali degli atti di gara e del contratto di servizio inderogabili ai fini dell'attribuzione dei finanziamenti di cui all'art. 6, comma 4, lettera *a)*, al fine di garantire omogeneità di trattamento sul territorio regionale per quanto riguarda in particolare:

a) i livelli minimi di qualità del servizio;

b) il rispetto degli obblighi di informazione nei confronti dell'osservatorio di cui all'art. 21 per gli aspetti tecnici ed economici delle reti esercite;

c) le modalità di svolgimento delle gare, ivi compresi i requisiti di ammissione gli elementi di valutazione e le previsioni concernenti il subappalto e la manutenzione dei beni mobili;

d) la gestione dei contratti di servizio;

e) l'impegno alla piena attuazione delle determinazioni definite ai sensi dell'art. 18-*bis*, comma 2.

8. Gli enti di cui al comma 1 che decidono di mettere a gara in un unico lotto servizi di competenza di enti diversi ricorrono alla stipula di convenzioni ai sensi dell'art. 22.

9. Nel caso in cui l'affidamento dei servizi da realizzare su infrastruttura di trasporto costituisca oggetto di concessione di lavori pubblici, ai sensi della legge 11 febbraio 1994, n. 109 (legge quadro in materia di lavori pubblici) e successive modifiche le disposizioni della presente legge si applicano per quanto non in contrasto con la disciplina di cui alla medesima legge n. 109/1994.

10. Nel caso in cui l'infrastruttura di trasporto sia parzialmente realizzata tramite concessione di lavori pubblici, i servizi di trasporto afferenti l'infrastruttura e quelli correlati svolti con altre modalità, possono essere affidati attraverso la medesima concessione, al fine di garantire l'unitarietà della gestione. Per i servizi correlati il limite di cui al comma 2, può essere elevato fino a coincidere con la durata residua della concessione.

Art. 12.

*Inserimento dell'art. 16-*bis *nella legge regionale n. 42/1998*

1. Dopo l'art. 16 della legge regionale n. 42/1998, è inserito il seguente art. 16-*bis:*

«Art. 16-*bis (Soggetti ammessi a partecipare alle gare per l'affidamento dei servizi).* — 1. Sono ammessi a partecipare alla gara purché in possesso dei requisiti di cui all'art. 16-*ter,* i seguenti soggetti:

a) le imprese individuali, anche artigiane, le società commerciali, le società cooperative;

b) i consorzi tra società cooperative di produzione e lavoro costituite a norma della legge 25 giugno 1909, n. 422 (Costituzione di consorzi di cooperative per appalti di lavori pubblici) e successive modifiche, ed i consorzi tra imprese artigiane di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443 (Legge-quadro per l'artigianato);

c) i consorzi stabili costituiti anche in forma di società consortili ai sensi dell'art. 2615-*ter* del codice civile tra imprese individuali anche artigiane società commerciali società cooperative di produzione e lavoro, formati da non meno di tre consorziati che, con decisione assunta dai rispettivi organi deliberativi, abbiano stabilito di operare in modo congiunto nella fornitura di servizi di trasporto al pubblico per un periodo di tempo non inferiore a cinque anni, istituendo a tal fine una comune struttura di impresa;

d) le associazioni temporanee di concorrenti, costituite dai soggetti di cui alle lettere *a) b)* e *c)*, che prima della presentazione dell'offerta, abbiano conferito mandato collettivo speciale con rappresentanza ad una di esse, qualificata capogruppo, la quale esprima l'offerta in nome e per conto proprio e delle mandanti, di seguito indicate come associazioni temporanee di imprese»;

e) i consorzi di concorrenti, di cui all'art. 2602 del codice civile, costituiti tra i soggetti di cui alle lettere *a), b)* e *c)* anche in forma di società consortili ai sensi dell'art. 2615-*ter* del codice civile;

f) i soggetti che abbiano stipulato il contratto di gruppo europeo di interesse economico (GEIE) ai sensi del decreto legislativo 23 luglio 1991 n. 240 (Norme per l'applicazione del regolamento n. 85/2137/CEE relativo all'istituzione di un gruppo europeo di interesse economico (GEIE), ai sensi dell'art. 17 della legge 29 dicembre 1990 n. 428).

2. È fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un'associazione temporanea di imprese o consorzio di cui al comma 1, lettere *d)* ed *e)*, ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora vi abbiano partecipato in associazione o consorzio. A tal fine, i consorzi di cui alle lettere *b)* e *c)* sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, ferma restando la responsabilità solidale del consorzio, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma alla medesima gara.

3. È consentita la presentazione di offerte da parte dei soggetti di cui al comma 1, lettere *d)* ed *e)* anche se non ancora costituiti. In tal caso l'offerta deve essere sottoscritta da tutte le imprese che costituiranno le associazioni o i consorzi e contenere l'impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, le stesse imprese conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad una di esse, da indicare in sede di offerta e qualificata come capogruppo, la quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e delle mandanti.

4. Fermo restando quanto stabilito al comma 3, non è consentita l'associazione anche in partecipazione o l'associazione temporanea di imprese, concomitante o successiva all'aggiudicazione della gara. È vietata altresì qualsiasi modificazione alla composizione delle associazioni temporanee di imprese e dei consorzi di cui al comma 1, lettere *d)* ed *e)* ed a quella risultante dall'impegno presentato in sede di offerta.

5. La violazione della disposizione di cui al comma 4, comporta l'annullamento dell'aggiudicazione o la nullità del contratto, nonché l'esclusione delle imprese dalle nuove gare relative ai medesimi appalti.

6. L'offerta delle imprese riunite in associazioni temporanee determina la loro responsabilità solidale nei confronti del soggetto aggiudicatore.

7. Il mandato conferito all'impresa capogruppo dalle altre imprese riunite deve risultare da scrittura privata autenticata; la procura relativa è conferita a chi legalmente rappresenta l'impresa capogruppo; il mandato è gratuito ed irrevocabile; la revoca del mandato per giusta causa non ha effetto nei confronti del soggetto aggiudicatore.

8. Al mandatario spetta la rappresentanza esclusiva anche processuale, delle imprese mandanti nei confronti del soggetto aggiudicatore per tutte le operazioni e gli atti di qualsiasi natura dipendenti dall'appalto anche dopo la conclusione del rapporto; fino alla estinzione di ogni rapporto il soggetto aggiudicatore tuttavia, può far valere direttamente le responsabilità facenti capo alle imprese mandanti.

9. Il rapporto di mandato non determina di per sé organizzazione o associazione fra le imprese riunite, ognuna delle quali conserva la propria autonomia ai fini della gestione e degli adempimenti fiscali e degli oneri sociali.

10. In caso di fallimento dell'impresa mandataria ovvero, qualora si tratti di impresa individuale. in caso di morte interdizione o inabilitazione del suo titolare, il soggetto aggiudicatore ha la facoltà di proseguire il rapporto di appalto con altra impresa che sia costituita mandataria nei modi previsti dai commi 7, 8 e 9, purché abbia i requisiti richiesti per la partecipazione alla gara ovvero di recedere dall'appalto.

11. In caso di fallimento di una delle imprese mandanti ovvero, qualora si tratti di un'impresa individuale, in caso di morte, interdizione o inabilitazione del suo titolare, l'impresa capogruppo, ove non indichi altra impresa subentrante, in possesso dei prescritti requisiti di idoneità, è tenuta alla esecuzione dell'appalto direttamente o a mezzo delle altre imprese mandanti, purché siano rispettati i requisiti richiesti per la partecipazione alla gara.

12. Quando la gara sia aggiudicata ad un consorzio di cui al comma 1, lettere *b), c)* ed *e)* per il quale dal contratto consortile è previsto lo scioglimento in data anteriore a quella di cessazione del servizio messo a gara, la stipula del contratto di servizio è condizionata alla proroga del contratto consortile per tutto il periodo di durata del contratto di servizio compreso l'eventuale periodo di proroga previsto nel capitolato speciale d'appalto.

13. Il bando di gara può stabilire, ai sensi dell'art. 33 della direttiva 93/38/CEE (Direttiva del Consiglio che coordina le procedure di appalto degli enti erogatori di acqua e di energia, degli enti che forniscono servizi di trasporto, nonché degli enti che operano nel settore delle telecomunicazioni), l'obbligo, per i soggetti di cui al comma 1, lettere, *b)*, *c)*, *d)*, *e)* ed *f)* di costituire un consorzio in forma di società per azioni o a responsabilità limitata, con impegno ad operare in modo unitario nello svolgimento del contratto di servizio, ferma restando la responsabilità solidale dei soggetti partecipanti al consorzio nei confronti del soggetto aggiudicatore. In tal caso l'offerta contiene l'impegno a costituire un consorzio in forma di società per azioni o a responsabilità limitata ovvero a costituire una società per azioni o una società a responsabilità limitata. Nel caso di consorzi di cui alle lettere *b)*, *c)* ed *e)* il consorzio, con le caratteristiche di cui al presente comma, è costituito fra tutti i singoli consorziati per conto dei quali il consorzio ha partecipato alla gara, senza che ciò escluda la responsabilità di quest'ultimo.».

Art. 13.

Inserimento dell'art. 16-ter nella legge regionale n. 42/1998

1. Dopo l'art. 16-*bis* della legge regionale n. 42/1998, è inserito il seguente art. 16-*ter:*

«Art. 16-*ter (Requisiti di partecipazione alle gare).* — 1. La partecipazione alla gara è subordinata al possesso dei requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi richiesti nel relativo bando, redatto in conformità a quanto disposto dall'art. 18, comma 2 lettera *a)* del decreto legislativo n. 422/1997.

2. Per i soggetti di cui all'art. 16-*bis,* comma 1, lettere *d)*, *e)* ed *f)*, i requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi debbono essere posseduti dalla mandataria, o da una delle imprese consorziate per le quali il consorzio concorre o facenti parte del gruppo, nella misura minima del 50 per cento; la restante quota deve essere posseduta cumulativamente dalle mandanti, o dalle imprese consorziate per le quali il consorzio concorre o facenti parte del gruppo, ciascuna nella misura minima del 20 per cento.

3. Per i consorzi di cui all'art. 16-*bis*, comma 1, lettere *b)* e *c)*, che partecipano alla gara per conto delle consorziate, i requisiti tecnico-organizzativi debbono essere posseduti cumulativamente dalle consorziate per le quali il consorzio concorre da ciascuna nella misura minima del 20 per cento; i requisiti di capacità economico-finanziaria debbono essere posseduti in proprio dal consorzio, salvo quanto stabilito dal comma 4 per i consorzi costituiti da meno di cinque anni.

4. Per i consorzi stabili, di cui all'art. 16-*bis,* comma 1, lettera *c)*, che intendano eseguire direttamente il servizio, i requisiti economico-finanziari devono essere posseduti dal consorzio, e quelli tecnico-organizzativi possono essere posseduti dalle consorziate. Se il consorzio è costituito da meno di cinque anni, anche i requisiti economico-finanziari possono essere posseduti complessivamente dalle singole imprese consorziate.

5. I soggetti di cui ai commi 2 e 3, che possiedono la totalità dei requisiti nella percentuale ivi prescritta possono associare al raggruppamento o indicare come consorziate esecutrici anche altre imprese in possesso di requisiti in misura inferiore al 20 per cento.

6. In sede di offerta le associazioni temporanee di imprese, i GEIE ed i consorzi di cui all'art. 16-*bis,* comma 2, lettere *b)*, *c)* ed *e)*, debbono indicare le parti del servizio che saranno espletate dalle singole imprese facenti parte dell'associazione ovvero dalle singole consorziate partecipanti alla gara. Il servizio non può essere eseguito in misura superiore alla percentuale dei requisiti tecnico-organizzativi dichiarati ai fini della partecipazione.».

Art. 14.

Sostituzione dell'art. 17 della legge regionale n. 42/1998

1. L'art. 17 della legge regionale n. 42/1998, è sostituito dal seguente:

«Art. 17 *(Subaffidamento dei Servizi di trasporto pubblico).* — 1. Ai fini della presente legge costituisce «subaffidamento» il subappalto di una quota delle linee o della rete dei servizi di trasporto oggetto dell'appalto.

2. Nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 18 della legge 19 marzo 1990 n. 55 (Nuove disposizioni per la prevenzione della

delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di manifestazione di pericolosità sociale), il soggetto affidatario dei servizi può procedere al subaffidamento di quote di servizi, non superiore al 5 per cento di quelle oggetto di gara identificate nell'ambito del bando limitatamente alle percorrenze quantitativamente correlate agli incrementi di servizio proposti in sede di gara, da svolgersi in condizioni di domanda debole con modalità specificamente previste dallo schema tipo di capitolato definito ai sensi dell'art. 16.

3. Ulteriori incrementi di servizio in subaffidamento, rispetto a quanto definito al comma 2, per le gare successive alla prima, qualora si rendano necessari, comportando modifiche al capitolato speciale di appalto, saranno concertate ad un tavolo appositamente istituito dalla giunta regionale.

4. Il soggetto affidatario dei servizi può inoltre, previa autorizzazione dell'ente affidante o concedente, subaffidare i servizi di trasporto pubblico oggetto del contratto di servizio per far fronte ad esigenze straordinarie e per un periodo massimo pari a sei mesi rinnovabile una sola volta.

5. Fermo restando che il soggetto affidatario rimane unico responsabile del servizio nei confronti del soggetto affidante, il rapporto di subaffidamento, fra il soggetto affidatario ed il subaffidatario, è disciplinato da contratto, da stipulare nel rispetto delle condizioni previste nel contratto di servizio.

6. Limitatamente alla prima gara il soggetto affidatario può procedere al subaffidamento per quote di servizi, da svolgersi in condizioni di domanda debole identificate nel bando di gara, per percorrenze pari a quelle previste nei subaffidamenti, autorizzati dalla pubblica amministrazione, in atto alla data d'entrata in vigore della presente legge. In tal caso le quote di subaffidamento in atto concorrono al raggiungimento del limite di subaffidamento autorizzabile ai sensi del comma 2.».

Art. 15.

*Inserimento dell'art. 18-*bis *nella legge regionale n. 42/1998*

1. Dopo l'art. 18 della legge regionale n. 42/1998, è inserito il seguente art. 18-*bis:*

«Art. 18-*bis (Procedure per il trasferimento del personale dall'impresa cessante all'impresa subentrante).* — 1. Gli enti affidanti, non appena reso noto l'atto con cui si determinano i lotti da mettere a gara, effettuano una ricognizione, per quantità e tipologia, del personale dei vari settori aziendali collegati al trasporto pubblico locale da attribuire a ciascun nuovo lotto. I risultati di tale ricognizione che deve assicurare la piena tutela occupazionale, sono comunicati alle imprese ed alle organizzazioni sindacali di categoria, nonché alla Regione, al fine di verificare la congruenza tra il personale assegnato ai lotti e quello complessivamente impiegato nel settore.

2. Le imprese nei trenta giorni successivi al ricevimento della comunicazione di cui al comma 1, sentite le rappresentanze sindacali unitarie o aziendali e i sindacati di categoria che hanno stipulato il contratto collettivo applicato nelle imprese interessate, indicano, con riferimento a ciascun lotto, il numero e le qualifiche del personale che si impegnano a trasferire al nuovo gestore. Tali documenti sono siglati, anche nell'ipotesi di mancato accordo del quale è dato atto, dalle rappresentanze sindacali sentite, e sono inviati all'ente affidante. Quest'ultimo, nel caso di accordo tra imprese e sindacati, verificata la congruità della proposta, la approva rendendola irrevocabile. In caso di mancato rispetto del termine sopraindicato, o in caso non si raggiunga un accordo, l'ente affidante, verificata nella seconda ipotesi la inconciliabilità delle rispettive posizioni, approva e rende definitiva la ricognizione di cui al comma 1, con conseguente obbligo per l'azienda di trasferire tutto il personale ivi indicato.

3. L'impegno all'assunzione del personale, come definito ai sensi del comma 2, è sancito, sulla base di espressa previsione del bando di gara, nel capitolato speciale d'appalto nel rispetto di quanto stabilito dall'art. 15 comma 1.».

Art. 16.

Sostituzione dell'art. 19 della legge regionale n. 42/1998

1. L'art. 19 della legge regionale n. 42/1998 è sostituito dal seguente:

«Art. 19 *(Affidamento di servizi straordinari, sperimentali e per motivi di urgenza).* — 1. Regione, province e comuni possono stipulare contratti di servizio di valore stimato inferiore alle soglie comunitarie con imprese in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente:

a) per motivi straordinari ed a fini sperimentali, previo espletamento di procedura negoziata senza pubblicazione di bando, a cui sono invitate almeno tre imprese;

b) per motivi di urgenza debitamente documentati, anche a seguito di affidamento diretto.

2. I contratti di cui al comma 1 hanno validità non superiore a sei mesi e sono rinnovabili una sola volta.».

Art. 17.

*Inserimento dell'art. 19-*bis *nella legge regionale n. 42/1998*

1. Dopo l'art. 19 della legge regionale n. 42/1998, è inserito il seguente art. 19-*bis:*

«Art. 19-*bis (Disciplina tariffaria dei servizi programmati).* — 1. La giunta regionale istituisce, con propria deliberazione, un sistema tariffario integrato di livello regionale per l'accesso ai servizi di ogni modalità di trasporto e per l'integrazione tra servizi urbani ed extraurbani.

2. La giunta regionale definisce inoltre con deliberazione le procedure e le modalità per:

a) l'accessibilità ai titoli di viaggio da parte dell'utenza;

b) il recepimento nei capitolati e nei contratti di servizio dell'obbligo da parte dell'affidatario dell'utilizzo della struttura tariffaria regionale in aggiunta alla struttura tariffaria prevista dall'ente competente per lo specifico lotto;

c) la ripartizione degli introiti secondo il principio dell'effettivo utilizzo da parte dell'utenza;

d) la valutazione ed il controllo dei risultati delle politiche tariffarie e della redditività dei servizi.

3. La provincia definisce un sistema tariffario integrato per i servizi urbani ed extraurbani valido per i lotti in cui è suddivisa la rete provinciale dei servizi e ne prevede il recepimento nei relativi capitolati di gara e nei contratti di servizio unitamente ai criteri per la ripartizione degli introiti tra i gestori, secondo il principio dell'effettivo utilizzo da parte dell'utenza.

4. La Regione e le province, per i sistemi tariffari di competenza di cui ai commi 1 e 3, determinano:

a) le tabelle polimetriche unificate per i titoli aventi validità di percorso;

b) le tariffe da applicare per i titoli integrati di cui ai commi 1 e 3.

5. Fatto salvo quanto stabilito ai commi 1 e 3, gli enti competenti definiscono nei contratti di servizio il sistema tariffario e gli eventuali meccanismi di modificazione dello stesso. In ogni caso sono previsti biglietti di corsa semplice e biglietti di abbonamento mensile, aventi validità di percorso o a tempo su una determinata area. I biglietti di corsa semplice sono posti in vendita anche a bordo dei mezzi di trasporto, con eventuale maggiorazione del prezzo nel rispetto dell'importo massimo stabilito dagli enti competenti.

6. I titoli di cui al comma 5 sono validi per lo spostamento a cui si riferiscono, indipendentemente dal gestore che abbia provveduto al loro rilascio e le relative tariffe sono calcolate secondo l'istradamento di minore lunghezza; lo spostamento può essere effettuato anche su più linee, in sequenza tra loro.

7. Per i titoli aventi validità di percorso, le tabelle polimetriche sono approssimate per classi chilometriche differenziate in relazione alla distanza; le tariffe crescono in relazione alla distanza mentre la tariffa chilometrica unitaria decresce.

8. Gli enti competenti possono istituire titoli di viaggio caratterizzati da prestazioni ridotte rispetto ai corrispondenti titoli ordinari, da riservare a particolari categorie di utenza. La percentuale di riduzipne della tariffa di tali titoli è stabilita in proporzione alle minori prestazioni rispetto a quelle del corrispondente titolo ordinario.

9. Ulteriori titoli di viaggio rispetto a quelli stabiliti ai sensi del comma 5, anche combinati con altre prestazioni o servizi, possono essere posti in vendita dai soggetti gestori, a seguito della presentazione di domanda all'ente competente. La domanda individua il titolo di viaggio e le relative tariffe e si considera accolta qualora non si comunichi all'interessato un espresso provvedimento di diniego entro trenta giorni dalla data di ricevimento.

10. I titoli di viaggio di cui al presente articolo possono essere posti in vendita a favore di particolari categorie di utenza con sconti speciali, o rilasciati gratuitamente, previa stipula di apposita convenzione con i soggetti gestori, concernente il rimborso delle relative minori entrate.

11. La giunta regionale, con propria deliberazione, può disporre l'impiego di determinati sistemi di riscossione automatizzata dei titoli di viaggio tramite l'utilizzo di specifiche carte multifunzione, assumendo a proprio carico gli eventuali maggiori oneri contrattuali.».

Art. 18.

Sostituzione dell'art. 20 della legge regionale n. 42/1998

1. L'art. 20 della legge regionale n. 42/1998 è sostituito dal seguente:

«Art. 20 *(Finanziamenti pubblici).* — 1. I finanziamenti pubblici per gli interventi di cui all'art. 5, comma 3, possono essere concessi:

a) per i beni immobili e le infrastrutture, esclusivamente a favore degli enti territoriali;

b) per i beni mobili e le tecnologie, anche a favore dei gestori del servizio.

2. Le risorse regionali destinate agli investimenti sono attribuite nel rispetto degli indirizzi stabiliti nel programma regionale di cui all'art. 5, con deliberazione della giunta regionale.».

Art. 19.

*Inserimento dell'art. 20-*bis *nella legge regionale n. 42/1998*

1. Dopo l'art. 20 della legge regionale n. 42/1998 è inserito il seguente art. 20-*bis:*

«Art. 20-*bis (Vincolo di destinazione e trasferimento dei beni acquisiti o ammodernati con finanziamenti pubblici).* — 1. I beni, sia mobili che immobili strumentali alla effettuazione dei servizi di trasporto pubblico acquisiti o ammodernati con finanziamenti concessi ai sensi dell'art. 20, sono gravati dal vincolo di destinazione al trasporto pubblico locale. Tali beni non possono essere ceduti a terzi, né sottratti alla loro destinazione, se non alle condizioni di cui alla presente legge.

2. Il provvedimento di finanziamento individua lo specifico servizio a cui i beni sono destinati e la durata del vincolo. Per i beni mobili il vincolo è fissato in un periodo da otto a quaranta anni, in relazione alla natura del bene ed all'ammontare del finanziamento concesso; per i beni immobili il vincolo è perpetuo.

3. In relazione ai beni vincolati ai sensi del comma 1:

a) gli enti territoriali sono tenuti a porre i beni a disposizione del soggetto gestore del servizio a cui i beni medesimi sono destinati. Il bando di gara e il capitolato speciale d'appalto indicano i beni destinati al servizio e le condizioni economiche di utilizzo dei medesimi;

b) il gestore del servizio è tenuto a porre i beni strumentali alla effettuazione dei servizi a disposizione del subentrante, nelle forme e secondo le modalità definite nel provvedimento di finanziamento. A tal fine il bando di gara sancisce l'impegno all'acquisizione dei beni da parte del subentrante e determina le relative condizioni economiche, nei casi in cui manchi un valore di mercato. In caso di trasferimento dei beni in proprietà, il prezzo di vendita è determinato decurtando dal valore commerciale la parte di finanziamento non ancora ammortizzata, che costituisce finanziamento pubblico a favore del soggetto acquirente. Il nuovo gestore subentra al precedente nelle obbligazioni verso la pubblica amministrazione relative al bene trasferito ed è tenuto al rispetto dei vincoli di cui al presente articolo.

4. L'ente competente può altresì autorizzare la vendita di beni mobili ad altri soggetti esercenti i servizi di trasporto pubblico locale in Toscana, a condizione che questi li utilizzino per la gestione dei servizi medesimi e che si impegnino a subentrare nelle obbligazioni del cedente stabilite ai sensi del presente articolo. Contestualmente alla autorizzazione, è individuato lo specifico servizio a cui i beni sono destinati. Il prezzo di vendita dei beni è determinato ai sensi del comma 3, lettera *b).*

5. L'ente competente può autorizzare la vendita o il mutamento di destinazione d'uso dei beni vincolati che risultino non più necessari alla prestazione del servizio:

a) in caso di beni immobili, previo recupero di una percentuale sul prezzo di mercato, pari alla percentuale di finanziamento rispetto al prezzo di acquisto;

b) in caso di beni mobili previo recupero dei finanziamenti erogati e non ancora ammortizzati.

6. In caso di beni di proprietà degli enti locali, l'autorizzazione è rilasciata dall'ente erogatore del beneficio.

7. I finanziamenti di cui al presente articolo sono concessi a condizione che i beneficiari costituiscano sugli immobili acquisiti un vincolo di destinazione al trasporto pubblico locale a favore del soggetto erogatore del beneficio, da registrare e trascrivere nei registri immobiliari a cura e spese dei beneficiari.

8. L'eventuale variante agli strumenti urbanistici comunali conseguente al vincolo di cui al comma 7 segue le procedure di cui all'art. 40, commi 3, 4, 5, 6 e 7, della legge regionale n. 5/1995.».

Art. 20.

Sostituzione dell'art. 22 della legge regionale n. 42/1998

1. L'art. 22 della legge regionale n. 42/1998 è sostituito dal seguente:

«Art. 22 *(Esercizio associato delle funzioni amministrative in materia di trasporti).* — 1. Gli enti locali possono individuare forme associate di esercizio delle funzioni amministrative e dei servizi in materia di trasporto pubblico locale, con particolare riferimento alle attività di:

a) espletamento delle procedure concorsuali per l'individuazione del gestore dei servizi di trasporto, nonché per la stipula e la gestione dei relativi contratti;

b) controllo, vigilanza e monitoraggio dei servizi di trasporto;

c) supporto alle attività di programmazione della mobilità, del servizio di trasporto pubblico e delle relative politiche tariffarie.

2. L'esercizio associato delle funzioni e dei servizi di cui al comma 1 avviene sulla base di apposite convenzioni che prevedono la costituzione di uffici comuni, oppure la delega di funzioni degli enti partecipanti all'accordo a favore di uno di essi, ovvero la costituzione di un consorzio, secondo il vigente ordinamento degli enti locali.

3. La Regione incentiva l'esercizio associato delle funzioni di cui al comma 1.

4. La Regione può stipulare accordi e convenzioni per l'esercizio coordinato delle funzioni proprie e di quelle degli enti locali.».

Art. 21.

Sostituzione dell'art. 23 della legge regionale n. 42/1998

1. L'art. 23 della legge regionale n. 42/1998 è sostituito dal seguente:

«Art. 23 *(Obblighi dei gestori dei servizi di trasporto pubblico e sanzioni).* — 1. La giunta regionale, distintamente per ciascuna modalità di trasporto, stabilisce con regolamento da approvare entro il 30 settembre 2003 gli obblighi a cui devono attenersi a tutela dell'utenza i soggetti gestori dei servizi, relativamente a:

a) l'adozione, la pubblicazione e la diffusione della carta aziendale dei servizi di trasporto, di cui all'art. 26;

b) l'adozione delle misure atte a garantire l'informazione al passeggero a terra ed a bordo dei mezzi di trasporto;

c) la tenuta del diario di regolarità del servizio;

d) la tenuta del diario di bordo;

e) l'adozione delle misure atte a garantire la fruibilità del servizio di trasporto da parte dell'utenza;

f) le modalità per l'utilizzazione di autobus destinati al servizio di linea in servizi di noleggio con conducente;

g) l'apposizione sui mezzi del marchio identificativo regionale del settore dei trasporti pubblici locali approvato con deliberazione della giunta regionale;

h) le modalità di gestione dei reclami inoltrati dall'utenza;

i) l'accesso, da parte del personale incaricato delle funzioni di vigilanza ai sensi dell'art. 24, alle vetture, ai depositi, alle officine e, relativamente ai servizi programmati, alla documentazione relativa ai servizi effettuati in esecuzione dei contratti stipulati con la pubblica amministrazione, nonché le modalità di invio dei dati necessari allo svolgimento delle funzioni di vigilanza;

l) i criteri di produzione dei dati di soddisfazione dell'utenza relativamente ai servizi programmati;

m) le misure atte a garantire adeguate condizioni igieniche dei mezzi e dei locali funzionali all'espletamento del servizio, relativamente ai servizi autorizzati;

n) il rispetto del programma di esercizio assentito, relativamente ai servizi autorizzati.

2. Il ritardo non superiore a trenta giorni nella pubblicazione e diffusione della carta aziendale dei servizi rispetto al termine prescritto comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da € 500,00 a € 3.000,00. Il ritardo superiore a trenta giorni comporta omissione degli obblighi di pubblicazione e diffusione della carta aziendale dei servizi e dà luogo all'applicazione della sanzione amministrativa da € 1.500,00 a € 9.000,00. Nel caso di mancato rispetto dello schema di cui all'art. 26, comma 2, si applica la sanzione amministrativa da € 500,00 a € 3.000,00.

3. L'omissione la difformità o l'incompletezza delle informazioni al passeggero, di cui al comma 1, lettera *b)*, comporta, con riferimento a ciascuna unità informativa individuata nel regolamento, l'applicazione della sanzione amministrativa:

a) da € 500,00 a € 3.000.00 in caso di omissione;

b) da € 250,00 a € 1.500,00 in caso di incompletezza;

c) da € 150,00 a € 900,00 in caso di difformità.

4. La omessa tenuta del diario della regolarità comporta l'adozione della sanzione amministrativa da € 2.500,00 a € 15.000,00. In caso di irregolare tenuta si applica la sanzione da € 200,00 a € 1.200,00.

5. La omessa adozione del diario di bordo comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da € 5.000,00 a € 30.000,00. In caso di mancata tenuta a bordo del mezzo di trasporto si applica la sanzione amministrativa da € 500,00 a € 3.000,00; in caso di irregolare tenuta del diario si applica la sanzione amministrativa da € 300,00 a € 1.800,00.

6. La violazione degli obblighi di cui al comma 1, lettera *e)*, comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da € 500,00 a € 3.000,00.

7. La violazione degli obblighi di cui al comma 1, lettera *f)* e lettera *i)*, comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da € 1.000,00 a € 6.000,00.

8. La violazione degli obblighi di cui al comma 1, lettera *g)*, comporta l'applicazione della sanzione amministrativa:

a) da € 1.000,00 ad € 6.000,00 in caso di omessa apposizione, con riferimento a ciascun mezzo di trasporto;

b) da € 500,00 a € 3.000,00 in caso di apposizione incompleta rispetto ai punti di apposizione individuati dal regolamento per ciascun mezzo.

9. La violazione degli obblighi di cui al comma 1, lettera *h)*, comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da € 50,00 ad € 300,00 per ogni mancata o ritardata risposta.

10. La violazione degli obblighi di cui al comma 1, lettera *l)*, comporta l'applicazione amministrativa da € 1.000,00 ad € 6.000,00.

11. La violazione degli obblighi di cui al comma 1, lettera *m)*, comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da € 250,00 ad € 1.500,00.

12. La violazione degli obblighi di cui al comma 1, lettera *n)*, comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da € 200,00 ad € 1.200,00.».

Art. 22.

Sostituzione dell'art. 24 della legge regionale n. 42/1998

1. L'art. 24 della legge regionale n. 42/1998 è sostituito dal seguente:

«Art. 24 *(Vigilanza).* — 1. Le funzioni relative alla vigilanza sui servizi di trasporto sono esercitate dagli enti competenti tramite proprio personale munito di apposita tessera di riconoscimento.

2. Le funzioni di vigilanza sono altresì esercitate, assicurando il necessario coordinamento tra enti, dalla Regione per la generalità dei servizi effettuati in Toscana, nonché dalle province per la generalità dei servizi effettuati in ambito provinciale.

3. Il personale di cui al comma 1 accerta le violazioni e contesta le sanzioni amministrative di cui all'art. 23.

4. Il personale regionale è incaricato delle funzioni di vigilanza di cui al comma 1 ai sensi dell'art. 62 della legge regionale 17 marzo 2000, n. 26 (Riordino della legislazione regionale in materia di organizzazione e personale).».

Art. 23.

Sostituzione dell'art. 25 della legge regionale n. 42/1998

1. L'art. 25 della legge regionale n. 42/1998 è sostituito dal seguente:

«Art. 25 *(Obblighi degli utenti dei servizi di trasporto pubblico e sanzioni).* — 1. Gli utenti dei servizi di trasporto pubblico locale sono tenuti a munirsi di idoneo e valido titolo di viaggio, a conservarlo per la durata del percorso e fino alla fermata di discesa nonché ad esibirlo su richiesta del personale dì vigilanza.

2. La giunta regionale stabilisce con regolamento, da approvare entro il 30 settembre 2003, gli ulteriori obblighi a cui debbono attenersi gli utenti dei servizi di trasporto pubblico.

3. L'inosservanza degli obblighi di cui al comma 1 comporta l'applicazione di sanzioni amministrative pecuniarie da € 40,00 a € 240,00, oltre al pagamento dell'importo relativo alla tariffa per il servizio usufruito.

4. L'inosservanza degli obblighi di cui al comma 2 comporta l'applicazione di sanzioni amministrative pecuniarie da € 10,00 a € 60,00.

5. Gli utenti sprovvisti di titolo di viaggio che, entro i cinque giorni successivi all'accertamento, presentino ai competenti uffici aziendali l'abbonamento personale regolarmente validato in data anteriore a quella dell'accertamento, sono soggetti a sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra € 6,00 e € 36,00 in luogo della sanzione di cui al comma 3.

6. Gli illeciti amministrativi commessi dagli utenti dei servizi di trasporto, ivi compresi quelli concernenti l'alterazione dei titoli di viaggio e l'uso di titoli di viaggio contraffatti o alterati, sono accertati e contestati, ai sensi della legge regionale 28 dicembre 2000, n. 81 (Disposizioni in materia di sanzioni amministrative), dal personale delle aziende di trasporto a ciò espressamente incaricato, munito di apposito documento di riconoscimento rilasciato dall'azienda. I nominativi dei dipendenti incaricati del controllo sono comunicati all'ente competente.

7. Restano ferme le competenze dei soggetti cui sono attribuiti poteri di accertamento e contestazione di illeciti amministrativi in base alle vigenti leggi.

8. Il pagamento delle somme dovute per le violazioni di cui ai commi 3 e 4 può essere effettuato, nella misura minima rispettivamente indicata, direttamente nelle mani del personale incaricato del controllo all'atto della contestazione, o comunque nei cinque giorni successivi. Resta ferma la possibilità di pagamento in misura ridotta ai sensi dell'art. 8 della legge regionale n. 81/2000.

9. Qualora non sia effettuato il pagamento ai sensi del comma 8, il dipendente incaricato del controllo che ha accertato la violazione inoltra il rapporto completo di processo verbale di accertamento a prova delle eseguite notificazioni al direttore dell'azienda di trasporto pubblica o privata, da cui il medesimo dipende o, in caso di servizi gestiti in economia, al responsabile del competente servizio dell'ente. Ai sensi dell'art. 10 della legge regionale n. 81/2000 il soggetto destinatario del rapporto è competente ad emettere l'ordinanza-ingiunzione al termine di procedure conformi alle disposizioni di cui al medesimo articolo.

10. L'ordinanza - ingiunzione, anche se emanata da azienda di trasporto privata, è notificata agli interessati a mezzo posta, tramite ufficiale giudiziario o messo comunale.

11. Il recupero coattivo delle sanzioni amministrative avviene preferibilmente tramite la formazione di ruoli esattoriali, con le modalità e nei termini previsti dal decreto legislativo 26 febbraio 1999 n. 46 (Riordino della disciplina della riscossione mediante ruolo, a norma dell'art. 1 della legge 28 settembre 1998, n. 337), in quanto applicabile alle entrate non tributarie.

12. I proventi delle sanzioni amministrative di cui al presente articolo sono devoluti interamente alle aziende di trasporto.»

Art. 24.

Modifiche all'art. 26 della legge regionale n. 42/1998

1. Il comma 2 dell'art. 26 della legge regionale n. 42/1998 è sostituito dal seguente:

«2. I soggetti esercenti i servizi di trasporto pubblico sono tenuti ad adottare la Carta dei servizi dei trasporti sulla base dello schema approvato con deliberazione della giunta regionale in attuazione dell'art. 5, comma 2, lettera *l)*.».

Art. 25.

*Inserimento dell'art. 26-*bis *nella legge regionale n. 42/1998*

1. Dopo l'art. 26 della legge regionale n. 42/1998 è inserito il seguente art. 26-*bis*:

«Art. 26-*bis (Attribuzione di compensi e indennità di presenza ai componenti ed ai membri della segreteria dei comitati di verifica e monitoraggio previsti dagli accordi di programma per l'attuazione delle deleghe di cui agli artt. 8 e 9 del decreto legislativo n. 422/1997).* — 1. A ciascun componente del comitato di verifica e monitoraggio previsto all'art. 10 dell'accordo di programma per l'attuazione della delega di cui all'art. 8 del decreto legislativo n. 422/1997 è attribuito, al lordo delle trattenute di legge, un compenso annuo pari ad € 2.500,00 ed una indennità di presenza per la partecipazione ad ogni seduta del comitato, pari ad € 200,00.

2. A ciascun componente del comitato di verifica e monitoraggio previsto all'art. 5 dell'accordo di programma per l'attuazione della delega di cui all'art. 9 del decreto legislativo n. 422/1997 è attribuito, al lordo delle trattenute di legge, un compenso annuo pari ad € 2.500,00 ed una indennità di presenza per la partecipazione ad ogni seduta del comitato, pari ad € 200,00.

3. Ai membri della segreteria dei comitati di cui ai commi 1 e 2 è attribuito, al lordo delle trattenute di legge, un compenso annuo pari ad € 750,00 ed una indennità di presenza per la partecipazione ad ogni seduta del comitato, pari ad € 75,00.

4. Ai componenti del comitato di cui al comma 1 ed ai membri della segreteria del comitato medesimo, competono i rimborsi delle spese di trasferta determinati con riferimento alle norme in vigore

per i dirigenti regionali. I rimborsi spettano qualora il soggetto interessato sia residente o presti servizio in un comune distante almeno dieci chilometri dal comune ove la riunione si svolge.

5. I rimborsi delle spese di trasferta previsti al comma 4 spettano altresì ai componenti del comitato di cui al comma 2 nominati in rappresentanza della Regione ed ai membri della segreteria del comitato medesimo.

6. I compensi, le indennità ed i rimborsi spese di cui al presente articolo sono attribuiti a decorrere dalla data di insediamento dei comitati.».

Art. 26.

Sostituzione dell'art. 27 della legge regionale n. 42/1998

1. L'art. 27 della legge regionale n. 42/1998 è sostituito dal seguente:

«Art. 27 *(Norma finanziaria).* — 1. Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge, quantificati in € 391.723.462,64 per il 2003, € 391.040.222,08 per il 2004 e € 391.040.222,08 per il 2005, si fa fronte con le risorse iscritte nella UPB 322 «Servizi di trasporto pubblico - spese correnti» per € 391.646.462,64 nel 2003, € 391.000.222,08 nel 2004 e € 391.000.222,08 nel 2005 incrementate di € 77.000,00 nel 2003, di € 40.000,00 nel 2004 e di € 40.000,00 nel 2005 mediante la seguente variazione al bilancio pluriennale a legislazione vigente 2003/2005:

anno 2003:

in diminuzione UPB 741 «Fondi», € 77.000,00;

in aumento UPB 322 «Servizi di trasporto pubblico - spese correnti», € 77.000,00;

anni 2004 e 2005:

in diminuzione UPB 741 «Fondi», € 40.000,00;

in aumento UPB 322 «Servizi di trasporto pubblico - spese correnti», € 40.000,00.

2. Per gli esercizi successivi si fa fronte con legge di bilancio.».

Art. 27.

Sostituzione dell'art. 29 della legge regionale n. 42/1998

1. L'art. 29 della legge regionale n. 42/1998 è sostituito dal seguente:

«Art. 29 *(Effettuazione delle prime gare per l'affidamento dei servizi di trasporto pubblico).* — 1. Le prime gare espletate ai sensi della presente legge per l'affidamento dei servizi di trasporto pubblico sono svolte in assenza del programma regionale dei servizi di trasporto pubblico di cui all'art. 5 e del programma provinciale dei servizi di trasporto pubblico di cui all'art. 8, sulla base delle determinazioni assunte in sede di conferenza dei servizi, recepite con deliberazione del Consiglio regionale 23 dicembre 2002, n. 205, nonché nel rispetto delle clausole essenziali del bando, del capitolato e del contratto di servizio, indicati con delibera della giunta regionale ai sensi dell'art. 16, comma 7.

2. Ai fini delle gare di cui al comma 1, l'individuazione dei servizi, la dimensione dei lotti e la disciplina tariffaria sono determinate dalla Regione, dalle province e dai comuni per i servizi di rispettiva competenza.

3. L'erogazione delle risorse regionali relative ai servizi di trasporto pubblico è sospesa qualora l'ente competente non provveda ad avviare le procedure concorsuali tramite l'emanazione del bando per l'affidamento dei servizi entro il 31 ottobre 2003. L'erogazione riprende all'atto della pubblicazione del bando di gara.

4. L'erogazione delle risorse regionali relative ai servizi di trasporto pubblico è sospesa qualora l'affidamento dei servizi a seguito di espletamento di procedura di gara non avvenga entro il 1º gennaio 2004. L'erogazione riprende dalla data di affidamento dei servizi.

5. La giunta regionale può stabilire la proroga dell'erogazione delle risorse regionali per un massimo di nove mesi a decorrere dal 1º gennaio 2004, qualora l'affidamento dei servizi sia ritardato per cause indipendenti dalla stazione appaltante.».

Art. 28.

Sostituzione dell'art. 30 della legge regionale n. 42/1998

1. L'art. 30 della legge regionale n. 42/1998 è sostituito dal seguente:

«Art. 30 *(Trasferimento beni mobili ed immobili strumentali alla effettuazione dei servizi di trasporto pubblico in occasione delle prime gare).* — 1. L'ente affidante comunica i lotti da mettere a gara ai gestori del servizio, i quali, entro trenta giorni dalla comunicazione, indicano i beni mobili e immobili strumentali allo svolgimento del servizio oggetto dell'appalto che sono disposti a cedere all'impresa subentrante, con l'indicazione del relativo prezzo.

2. L'ente affidante, previa verifica della strumentalità dei beni rispetto al servizio oggetto dell'appalto e della congruità del prezzo, stipula con gli stessi gestori convenzioni con le quali questi ultimi si impegnano alla vendita, o alla cessione ad altro titolo, dei beni suddetti e l'amministrazione si impegna all'acquisto, o all'acquisizione ad altro titolo, per conto del soggetto subentrante da nominare non appena conosciuti gli esiti della gara. In tali convenzioni sono stabilite le condizioni della cessione dei beni, ivi compreso il prezzo degli stessi. In caso di beni di proprietà di terzi utilizzati dal gestore del servizio, la convenzione è stipulata da tutti i soggetti interessati.

3. L'impegno all'acquisizione dei beni di cui ai commi 1 e 2, espressamente previsto nel bando di gara, è inserito in apposita clausola del capitolato speciale d'appalto, e come tale accettato dall'affidatario.

4. Per i beni acquisiti con finanziamenti pubblici erogati anteriormente al 30 giugno 2003, il prezzo di vendita di cui al comma 2 è determinato decurtando dal valore commerciale la parte di finanziamento non ancora ammortizzata, che costituisce finanziamento pubblico a favore del soggetto acquirente. In caso di cessione ad altro titolo si procede con il medesimo criterio. Sono fatte salve le diverse condizioni stabilite dagli specifici provvedimenti di programmazione o di assegnazione dei contributi.

5. Per i beni di cui al comma 4 che non vengano ceduti ai sensi del presente articolo, l'ente concedente procede al recupero dei finanziamenti nella misura e con le modalità previste dalla disciplina vigente al momento della loro concessione.».

Art. 29.

Sostituzione dell'art. 31 della legge regionale n. 42/1998

1. L'art. 31 della legge regionale n. 42/1998 è sostituito dal seguente:

«Art. 31 *(Proroga delle concessioni. Disciplina sanzionatoria).* — 1. Le concessioni e gli altri atti di affidamento dei servizi di cui all'art. 5 della legge regionale 28 febbraio 1984, n. 14 (Delega delle funzioni amministrative in materia di trasporti), possono essere prorogati fino al 31 dicembre 2003.

2. Fino all'entrata in vigore del regolamento previsto dall'art. 23 si applicano le disposizioni di cui alla deliberazione del consiglio regionale 9 febbraio 1999, n. 34.

3. Fino all'entrata in vigore del regolamento previsto dall'art. 25, comma 2, si applicano le disposizioni di cui alla deliberazione del Consiglio regionale 19 dicembre 2001, n. 245.».

Art. 30.

Sostituzione dell'art. 32 della legge regionale n. 42/1998

1. L'art. 32 della legge regionale n. 42/1998, è sostituito dal seguente:

«Art. 32 *(Attribuzione delle funzioni amministrative. Termine di decorrenza).* — 1. L'attribuzione delle funzioni amministrative alla Regione ed agli enti locali, di cui agli artt. 10 comma 1, 11 comma 2, e 12 della presente legge, decorre a partire dal sessantesimo giorno successivo alla data di pubblicazione della deliberazione della giunta regionale di cui all'art. 6, comma 6.».

Art. 31.

Abrogazione di norme

Sono abrogati:

a) L'art. 28 della legge regionale n. 42/1998;

b) il comma 1 dell'art. 17-*ter* della legge regionale 18 maggio 1982, n. 33 (Disciplina tariffaria del trasporto pubblico locale e determinazione delle tariffe minime).

Art. 32.

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione Toscana.

La presente legge è pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.

Firenze, 8 luglio 2003

PASSALEVA

La presente legge è stata approvata dal Consiglio regionale nella seduta del 1º luglio 2003.

Testo aggiornato della legge regionale 31 luglio 1998, n. 42 (Norme per il trasporto pubblico locale).

Aggiornato con:
legge regionale 31 dicembre 1999, n. 72 (Modifiche e integrazioni alla legge regionale 31 luglio 1998, n. 42 «Norme per il trasporto pubblico locale»);
legge regionale 8 luglio 2003, n. 33 (Modifiche alla legge regionale 31 luglio 1998, n. 42 «Norme per il trasporto pubblico locale». Abrogazione art. 17-*ter* della legge regionale 8 maggio 1982, n. 33 «Disciplina tariffaria del trasporto pubblico locale e determinazione delle tariffe minime»).

Avvertenza: Il testo aggiornato qui pubblicato è stato redatto a cura degli uffici del Consiglio regionale, al solo fine di facilitare la lettura. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.

TITOLO I
NORME GENERALI

Art. 1
Contenuti e finalità

1. La Regione Toscana, con la presente legge, nell'esercizio delle finzioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 5, al decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, nonché al decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, e successive integrazioni e modificazioni e al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112:

a) individua i livelli di governo del trasporto pubblico mediante il conferimento agli enti locali di tutte le funzioni che non richiedano l'esercizio unitario su base regionale, nel rispetto, in particolare, dei principi di sussidiarietà, adeguatezza, responsabilità ed unicità dell'amministrazione;

b) detta regole per l'esercizio delle funzioni di programmazione e amministrazione dei servizi pubblici di trasporto di interesse regionale e locale, al fine di assicurare il diritto alla mobilità ed un suo esercizio in termini economicamente e ambientalmente sostenibili in coerenza con la pianificazione territoriale, tutelando le aree economicamente e territorialmente svantaggiate;

c) persegue l'ottimizzazione e la razionalizzazione del sistema di trasporto pubblico, realizzando un sistema coordinato ed integrato dei servizi, anche tra le diverse modalità di trasporto, a cui corrispondano sistemi tariffari integrati, nonché favorendo il superamento delle barriere che limitano l'accessibilità di tutti i cittadini ai servizi;

d) incentiva la separazione fra le funzioni di amministrazione e la gestione dei servizi di trasporto pubblico, nonché il superamento degli assetti monopolistici, introducendo il principio del ricorso alle regole concorsuali per la scelta del gestore, fatto salvo quanto previsto dal Titolo V della presente legge;

e) concorre alla salvaguardia ambientale con il fine di assicurare una rete di trasporto che privilegi le integrazioni tra le varie modalità favorendo in particolar modo quelle a minore impatto sotto il profilo ambientale.

Art. 2.
Definizioni

1. Ai fini della presente legge si intende per:

a) modalità di trasporto: le diverse modalità di esercizio dei servizi di trasporto, quali i servizi automobilistici, ferroviari ed a guida vincolata, lacuali, fluviali, marittimi e aerei;

b) servizi programmati: i servizi di trasporto pubblico individuati dagli enti competenti ed effettuati nelle firme indicate all'art. 13. I servizi programmati si distinguono in:

1) servizi minimi, di cui all'art. 16 del decreto legislativo n. 422/1997 e successive modifiche;

2) servizi aggiuntivi, istituiti per migliorare l'offerta di trasporto pubblico in aggiunta ai servizi minimi;

c) servizi autorizzati: i servizi di trasporto pubblico effettuati da imprese di trasporto in possesso dei requisiti previsti dalla vigente normativa ed autorizzati ai sensi dell'art. 14;

d) sistema integrato dei servizi: il sistema che consente all'utenza di fruire di mezzi di trasporto, di una o più modalità, coordinati ed in coincidenza tra loro;

e) sistema tariffario integrato: la disciplina tariffaria che consente all'utenza di fruire del sistema integrato dei servizi di cui alla lettera *d)* avvalendosi di un unico titolo di viaggio;

f) infrastruttura di via: la sede, gli impianti e il segnalamento necessari all'esercizio di servizi di trasporto a guida vincolata.

Art. 3.
Oneri finanziari dei servizi di trasporto pubblico

1. I servizi programmati sono effettuati con oneri a carico degli enti competenti solo nel caso in cui non risultino realizzabili da alcun operatore esclusivamente in base agli introiti delle tariffe stabilite ai sensi della presente legge. In tal caso, i servizi minimi sono finanziati con le risorse regionali di cui all'art. 6, comma 4, lettera *a)*, ed i servizi aggiuntivi con ulteriori risorse a carico della stessa Regione o degli enti locali.

2. I servizi autorizzati non beneficiano di alcun intervento finanziario della Regione e degli enti locali.

TITOLO II
STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE

Art. 4.
Pianificazione regionale dei trasporti

1. Il piano di indirizzo territoriale (PIT) di cui all'art. 6 della legge regionale 16 gennaio 1995, n. 5 (Norme per il governo del territorio) definisce la politica regionale in materia di trasporti secondo quanto previsto dall'art. 14, comma 2, del decreto legislativo n. 422/1997, anche in riferimento a:

a) l'ottimizzazione dell'uso delle infrastrutture esistenti, considerando in maniera unitaria la rete delle infrastrutture e l'offerta integrata dei servizi di trasporto;

b) il soddisfacimento della domanda sociale di trasporto, garantendo anche la mobilità dei soggetti disabili;

c) l'economicità del sistema del trasporto pubblico mediante la scelta, tra più soluzioni atte a garantire, in condizioni analoghe, sufficienti servizi di trasporto, di quella che comporta i minori costi per la collettività, anche mediante modalità differenziate di trasporto o integrazione dei servizi e intermodalità; dovrà in particolare, essere considerato nella determinazione dei costi del trasporto su gomma l'incidenza degli elementi esterni quali la congestione del traffico e l'inquinamento;

d) il decongestionamento delle aree urbane, anche in riferimento alla politica della sosta.

Art. 5.
Programma regionale dei servizi di trasporto pubblico

1. La giunta regionale, con riferiniento alle risorse regionali per il trasporto pubblico locale individuate nel documento di programmazione economica e finanziaria (DPEF) di cui all'art. 9 della legge regionale 11 agosto 1999, n. 49 (Norme in materia di programmazione regionale) formula la proposta di programma regionale dei servizi di trasporto pubblico e la propone al Consiglio regionale per l'approvazione, dopo aver svolto una fase di concertazione, previa comunicazione alle commissioni consiliari competenti, con le parti sociali, gli enti locali e le associazioni dei consumatori. Tale programma dispone per un periodo corrispondente a quello del programma regionale di sviluppo e può essere aggiornato annualmente secondo i tempi previsti per il DPEF di cui all'art. 9, comma 3, della legge regionale n. 49/1999.

2. Il programma, in coerenza con le previsioni del PIT, definisce gli obiettivi da perseguire e gli indirizzi da realizzare nello sviluppo delle politiche per il governo del trasporto pubblico locale con riferimento:

a) all'individuazione dei servizi minimi e ai relativi standard di qualità, da effettuare nel rispetto del principio di garanzia di accessibilità al territorio, nonché all'attribuzione alle province ed alla Regione delle risorse per la realizzazione dei medesimi;

b) all'individuazione e all'utilizzo delle risorse di cui all'art. 6, comma 4, lettera *d)*;

c) all'utilizzazione delle risorse da destinare agli investimenti;

d) all'integrazione anche modale dei servizi di competenza regionale e locale, tra loro e con quelli di competenza statale;

e) alla determinazione delle discipline tariffarie integrate da applicare ai servizi di competenza regionale e degli enti locali;

f) al dimensionamento dei lotti dei servizi da affidare attraverso le procedure concorsuali;

g) all'organizzazione dei servizi nelle aree a domanda debole e di quelli da effettuare con le modalità di cui all'art. 14, commi 4 e 5, del decreto legislativo n. 422/1997;

h) al sistema di conoscenza, valutazione, monitoraggio e controllo del trasporto pubblico;

i) all'informazione all'utenza;

l) ai contenuti della carta dei servizi ed ai correlati obblighi a tutela dell'utenza.

3. Il programma determina inoltre le risorse da destinare:

a) al sistema del trasporto pubblico, suddivise per le diverse modalità in spese di esercizio e spese di investimento;

b) allo sviluppo e all'integrazione dell'offerta di trasporto pubblico nell'area metropolitana definita ai sensi della deliberazione del consiglio regionale 1° marzo 2000, n. 130;

c) agli interventi per lo sviluppo della mobilità sostenibile e alla partecipazione agli investimenti programnzati nei piani urbani della mobilità.

4. La giunta regionale relaziona annualmente al Consiglio sulla situazione del trasporto pubblico locale, con particolare riferimento alle azioni di governo sviluppate al grado di raggiungimento degli obiettivi previsti.

Art. 6.

Individuazione dei servizi programmati e delle relative risorse. Procedimento

1. Ciascuna provincia promuove, tramite apposita conferenza, un'intesa preliminare fra gli enti locali volta a definire le proposte provinciali relative alle determinazioni oggetto dell'intesa di cui al comma 5 per l'ambito territoriale di competenza, nonché i criteri di riparto delle risorse regionali per la realizzazione dei servizi minimi. Ai fini di cui al comma 7, lettera *d)*, la conferenza individua altresì i lotti da porre a gara, perseguendo la gestione associata a livello della sua massima dimensione territoriale. Il documento di convocazione della conferenza si conforma agli indirizzi contenuti nel programma provinciale dei servizi di trasporto pubblico di cui all'art. 8; in assenza di quest'ultimo, il documento di convocazione della conferenza costituisce indirizzo ai sensi dell'art. 8, comma 2, lettera *a)*. Alla conferenza partecipano tutti gli enti locali competenti in relazione ai servizi programmati nell'ambito provinciale.

2. La giunta provinciale recepisce con deliberazione l'intesa di cui al comma 1. In caso di mancato raggiungimento dell'intesa, la giunta provinciale, dando conto delle relative ragioni, formula e approva con deliberazione la proposta relativa alle determinazioni oggetto dell'intesa di cui al comma 5.

3. Le proposte provinciali sono trasmesse alla giunta regionale nel termine perentorio da questa indicato. Entro il medesimo termine la giunta regionale acquisisce altresì le proposte delle organizzazioni sindacali confederali e delle associazioni dei consumatori.

4. La giunta regionale, nel rispetto degli indirizzi stabiliti nel programma regionale di cui all'art. 5 e sulla base delle proposte provinciali, nonché tenuto conto delle risorse destinate alle spese di esercizio di cui all'art. 5, comma 3, approva una proposta complessiva, concernente:

a) la rete, la quantità e gli standard di qualità dei servizi minimi che debbono essere realizzati, nonché la ripartizione, i tempi, le condizioni e le modalità di erogazione delle risorse regionali destinate all'esercizio dei servizi stessi, anche tramite concessione di lavori pubblici ai sensi dell'art. 16, commi 9 e 10;

b) i criteri di riduzione proporzionale delle risorse di cui alla lettera *a)*, da applicare nel caso in cui i livelli quantitativi e qualitativi dei servizi non vengano raggiunti, fermo restando che, a parità dei livelli di servizio stabiliti, le eventuali economie realizzate rimangono nella disponibilità dell'ente a cui sono state attribuite per il periodo di cui alla lettera *g)*, con il vincolo di destinazione al trasporto pubblico locale;

c) la rete, la quantità e gli standard di qualità dei servizi aggiuntivi e le risorse che gli enti si impegnano a destinare alla realizzazione dei medesimi, anche tramite concessione di lavori pubblici ai sensi dell'art. 16, commi 9 e 10;

d) le ulteriori risorse regionali, complessivamente non superiori all'1 per cento delle risorse di cui alla lettera *a)*, da destinare alla Regione ed alle province, nonché le attività da realizzare con le risorse medesime al fine di supportare l'esercizio delle funzioni in materia di trasporto pubblico locale; tra tali attività è ricompresa la promozione della partecipazione dell'utenza alla programmazione ed alla verifica sulla esecuzione dei servizi;

e) i criteri di riduzione delle risorse attribuite ai sensi della lettera *d)* da applicare qualora le attività previste non siano svolte;

f) i criteri di riduzione delle risorse di cui alla lettera *a)*, in relazione al mancato rispetto delle clausole essenziali di cui all'art. 16, comma 7;

g) il periodo di validità delle determinazioni oggetto della proposta.

5. La giunta regionale convoca una conferenza per il raggiungimento dell'intesa sulla proposta di cui al comma 4. Alla conferenza partecipano le province e gli altri enti locali impegnati a destinare proprie risorse per la realizzazione dei servizi aggiuntivi, secondo quanto definito nelle proposte di cui al comma 3. L'intesa deve essere raggiunta entro sessanta giorni dalla data di apertura della conferenza.

6. La giunta regionale recepisce con deliberazione l'intesa di cui al comma 5 e provvede alla definizione dei servizi programmati di propria competenza. In caso di mancato raggiungimento dell'intesa nel termine di cui al comma 5, la giunta regionale, dando conto delle relative ragioni provvede con deliberazione:

a) alla definizione dei servizi programmati di propria competenza, previo raggiungimento dell'intesa con le regioni interessate in caso di servizi interregionali;

b) al riparto tra la Regione e le province delle risorse da destinare alla realizzazione dei servizi minimi e di quelle di cui al comma 4, lettera *d)*, ed alla determinazione delle relative condizioni e modalità di erogazione;

c) alla definizione dei criteri di cui al comma 4, lettere *b)*, *e)*, e *f);*

d) all'individuazione del periodo di validità delle determinazioni di cui alle precedenti lettere *a), b)* e *c).*

7. Ciascuna provincia, entro sessanta giorni dalla pubblicazione della deliberazione di cui al comma 6 provvede:

a) alla individuazione dei servizi programmati di competenza provinciale e degli altri enti locali esercenti i servizi programmati;

b) alla ripartizione delle risorse regionali destinate alla realizzazione dei servizi minimi, nonché delle eventuali risorse provinciali destinate alla realizzazione di servizi aggiuntivi;

c) all'eventuale aggiornamento dei contratti di servizio in essere, secondo le clausole previste nei contratti stessi;

d) alla definizione della dimensione dei lotti da porre a gara, per i servizi di competenza propria e degli altri enti locali.

Art. 7.

Pianificazione provinciale dei trasporti

1. Il piano territoriale di coordinamento (PTC) di cui all'art. 16 della legge regionale 16 gennaio 1995, n. 5, definisce la politica provinciale in materia di trasporti secondo quanto previsto all'art. 14 del decreto legislativo n. 422/1997, anche in riferimento a:

a) l'ottimizzazione dell'uso delle infrastrutture esistenti considerando in maniera unitaria la rete delle infrastrutture e l'offerta integrata dei servizi di trasporto;

b) l'eliminazione delle barriere e lo sviluppo della mobilità dei soggetti disabili;

c) l'economicità del sistema del trasporto pubblico mediante la scelta, tra più soluzioni atte a garantire, in condizioni analoghe, sufficienti servizi di trasporto, di quella che comporta i minori costi per la collettività, anche mediante modalità differenziate di trasporto o integrazione dei servizi e intermodalità: dovrà, in particolare, essere considerato nella determinazione dei costi del trasporto su gomma l'incidenza degli elementi esterni, quali la congestione del traffico e l'inquinamento;

d) il decongestionamento ed il miglioramento dell'accessibilità alle aree urbane, anche attraverso l'integrazione tra servizi urbani ed extraurbani.

Art. 8.

Programma provinciale dei servizi di trasporto pubblico

1. La provincia, in attuazione del programma regionale dei servizi di trasporto pubblico e del PTC, approva il programma provinciale dei servizi di trasporto pubblico dopo aver svolto una fase di concentrazione con le parti sociali, gli enti locali e le associazioni dei consumatori.

2. Il programma provinciale dispone per un arco di tempo pari a quello del programma regionale di cui all'art. 5 e definisce fra l'altro:

a) gli indirizzi per la individuazione dei servizi minimi di competenza provinciale e degli enti locali, nonché per la quantificazione delle eventuali risorse proprie da destinare ai servizi aggiuntivi, ai fini della formulazione dell'intesa preliminare di cui all'art. 6, comma 1;

b) gli indirizzi di riparto ed utilizzo delle risorse regionali e di quelle aggiuntive provinciali;

c) gli indirizzi e i criteri per la individuazione dei lotti da affidare attraverso le procedure concorsuali;

d) gli indirizzi per la realizzazione di investimenti nel settore del trasporto pubblico locale;

e) gli indirizzi per la determinazione delle discipline tariffarie.

Art. 9.

Pianificazione dei trasporti e programmazione comunale dei servizi di trasporto pubblico

1. Gli strumenti di pianificazione territoriale comunale di cui alla legge regionale 16 gennaio 1995, n. 5, ed il piano urbano del traffico di cui all'art. 36 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), ove prescritto, definiscono la politica comunale in materia di trasporti, secondo le finalità della presente legge, con riferimento anche:

a) al decongestionamento delle aree urbane;

b) alla eliminazione delle barriere ed allo sviluppo della mobilità dei soggetti disabili;

c) alla tutela ed alla sicurezza delle forme della mobilità non motorizzata;

d) al progressivo aumento della velocità commerciale dei servizi di trasporto pubblico;

e) alla disincentivazione della sosta privata nelle aree centrali urbane.

2. Ai fini del comma 1 e prima della definitiva approvazione, i piani urbani del traffico sono trasmessi alla provincia interessata per le eventuali osservazioni in merito alla coerenza con gli atti della programmazione provinciale.

3. Il comune, in attuazione del programma provinciale dei servizi di trasporto pubblico ed in conformità agli strumenti di pianificazione territoriale e settoriale, determina la programmazione di dettaglio dei servizi di trasporto pubblico di propria competenza.

TITOLO III

ATTRIBUZIONE DELLE FUNZIONI AMMINISTRATIVE

Art. 10.

Funzioni della Regione

1. Sono di competenza della Regione, allo scopo di assicurarne l'esercizio unitario a livello regionale, tutte le funzioni amministrative relative ai servizi di trasporto pubblico ferroviari, marittimi ed aerei di cui al decreto legislativo 422/1997, nonché quelle relative ai servizi automobilistici che collegano tra loro, su autostrada, raccordo autostradale, strada di grande comunicazione o altra viabilità con analoghe caratteristiche o funzioni, i capoluoghi di provincia ed il comune di Piombino, in quanto centro dotato di infrastrutture per la mobilità marittima aventi rilevanza a livello regionale.

2. Sono altresì di competenza della Regione le funzioni di cui alla lettera *h)*, comma 2 (13) dell'art. 105 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, concernenti il rilascio di concessioni per la gestione delle infrastrutture ferroviarie di interesse regionale.

Art. 11.

Funzioni della provincia

1. Ad esclusione dei servizi di competenza regionale e comunale sono attribuite alla provincia tutte le funzioni amministrative relative ai servizi:

a) automobilistici;

b) a guida vincolata e in sede propria diversi da quelli ferroviari;

c) di navigazione interna.

2. Qualora i servizi interessino il territorio di più di una provincia, la competenza è attribuita alla provincia ove si svolge il percorso prevalente, purché nel suo territorio siano previste fermate. Le modifiche d'esercizio delle linee interprovinciali sono stabilite sentite le province interessate. Qualora i servizi si svolgano nell'ambito di due comuni limitrofi, la competenza è attribuita alla provincia quando colleghino tra loro i due capoluoghi, oppure uno dei due comuni con la stazione ferroviaria ubicata nel territorio dell'altro.

3. Le funzioni attribuite ai sensi del presente articolo possono essere delegate dalla provincia al circondario ai sensi dell'art. 5 della legge regionale 19 luglio 1995, n. 77 (Sistema delle antonomie in Toscana: poteri amministrativi e norme generali di funzionamento) e dell'art. 5 della legge regionale 29 maggio 1997, n. 38 (Istituzione del Circondario dell'Empolese Val D'Elsa quale circoscrizione di decentramento amministrativo). In tal caso si prescinde dall'intesa di cui al citato art. 5 della legge regionale n. 77/1995.

Art. 12.

Funzioni del comune

1. Sono attribuite al comune tutte le funzioni amministrative relative ai servizi di trasporto pubblico che:

a) si svolgono interamente nell'ambito del comune stesso;

b) si svolgono nell'ambito di due comuni limitrofi, purché non colleghino tra loro i due capoluoghi, oppure uno dei due comuni con la stazione ferroviaria ubicata nel territorio dell'altro.

2. Nell'ipotesi di cui al comma 1, lettera *b)*, la competenza sui servizi è attribuita al comune ove si svolge il percorso prevalente.

TITOLO IV

ESERCIZIO DELLE FUNZIONI

Art. 13.

Servizi di trasporto pubblico programmati

I. I servizi programmati sono eserciti nelle seguenti forme:

a) un affidamento a terzi, regolato da contratto di servizio, previo espletamento di procedure concorsuali;

b) in economia, secondo quanto stabilito nello specifico regolamento comunale ai sensi dell'art. 18, comma 1, del decreto legislativo n. 422/1997;

c) abrogata.

Art. 14.

Servizi di trasporto pubblico autorizzati

1. I servizi autorizzati sono effettuati da imprese di trasporto in possesso dei requisiti previsti dalla vigente normativa. Non possono essere autorizzati servizi in concorrenza con i servizi programmati.

2. L'esercizio dei servizi autorizzati è disciplinato con regolamento dell'ente competente ai sensi degli artt. 10, 11 e 12; l'autorizzazione è rilasciata, su richiesta dell'impresa interessata, sulla base del programma di esercizio dei servizi. In attesa del regolamento l'autorizzazione è rilasciata nel rispetto del presente articolo.

Art. 15.

Contratto di servizio

1. I servizi programmati sono regolati da contratto di servizio, da stipulare nel rispetto di quanto stabilito dall'art. 19 del decreto legislativo 422/1997. La violazione dell'obbligo di applicazione dei contratti collettivi nazionali di lavoro autoferrotranvieri e ferrovieri, di cui all'art. 19, comma 3, lettera *l)*, del decreto legislativo n. 422/1997, nonché il mancato rispetto, all'atto del subentro, delle disposizioni di cui all'art. 18, comma 2, costituiscono causa di risoluzione del contratto.

2. Il periodo di validità del contratto di servizio non può essere inferiore a tre anni né superiore a nove, nei casi di affidamento a seguito di espletamento di procedure concorsuali. Per i servizi ferroviari e per quelli a guida vincolata in sede propria il periodo di validità è determinato in misura non superiore a dodici anni.

3. Il contratto di servizio prevede l'obbligo del gestore uscente di trasferire al nuovo gestore, al termine del contratto, i beni di cui all'art. 16, comma 2, lettera *c)*. Per tale trasferimento è corrisposto un prezzo ragguagliato al valore di mercato dei beni stessi. Nel caso in cui non si pervenga ad un accordo fra le parti sul corrispettivo, nelle more della definizione giudiziale della controversia sul loro valore, i beni sono messi immediatamente a disposizione del nuovo gestore dietro pagamento di un corrispettivo provvisorio determinato dall'ente competente, nonché dietro prestazione di idonee garanzie per il pagamento di un eventuale conguaglio. Per i beni di proprietà di terzi è garantito, ove non escluso dal contratto tra gestore e terzo, il subentro del nuovo gestore alle stesse condizioni, per tutta la durata del rapporto in atto.

4. Il contratto di servizio prevede inoltre l'obbligo di revisione nel caso in cui siano concessi finanziamenti per spese di investimento in corso di esecuzione del contratto medesimo.

5. Il contratto di servizio può essere stipulato:

a) senza oneri;

b) con oneri a carico del soggetto gestore del servizio;

c) con oneri a carico della pubblica amministrazione, determinati tenendo conto degli eventuali finanziamenti pubblici di cui all'art. 20.

Art. 16.

Affidamento dei servizi

1. La Regione e gli enti locali affidano i servizi programmati di trasporto pubblico locale utilizzando di preferenza le procedure ristrette di cui al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 158 (Attuazione delle direttive 90/531/CEE e 93/38/CEE relative alle procedure di appalti nei settori esclusi), nonché il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa di cui all'art. 24, comma 1, lettera *b)*, del medesimo decreto legislativo n. 158/1995.

2. L'affidamento dei servizi avviene per lotti determinati preventivamente da parte dell'ente competente che individua inoltre, ai fini dell'art. 18, comma 2, del decreto legislativo n. 422/1997, con riferimento a ciascun lotto:

a) il personale da trasferire;

b) la rete dei servizi minimi ed aggiuntivi e le relative risorse finanziarie;

c) gli impianti e le altre dotazioni patrimoniali, essenziali per l'effettuazione del servizio;

d) la struttura tariffaria.

3. Sono classificabili beni essenziali:

a) il materiale rotabile ed i veicoli adibiti al trasporto;

b) le infrastrutture di via;

c) i depositi;

d) le officine, nel caso di servizi a guida vincolata e negli altri casi stabiliti con la definizione dei lotti di gara;

e) le aree destinate a servizi di stazione ferroviasia;

f) le autostazioni;

g) gli impianti di fermata.

4. L'individuazione dei beni essenziali è effettuata nell'ambito delle tipologie di cui al comma 3, in relazione alla situazione specifica di ciascun lotto, al fine di assicurare condizioni di effettiva concorrenza fra le imprese.

5. Il bando di gara prevede l'obbligo per l'aggiudicatario di acquisire i beni di cui al comma 2, lettera *c)*. Il trasferimento avviene a titolo di proprietà o ad altro titolo, sulla base delle indicazioni del gestore uscente, espresse almeno dodici mesi prima della scadenza del contratto, su richiesta dell'ente competente.

6. La giunta regionale approva, tenendo conto delle diverse modalità di esercizio, schemi tipo degli atti di gara e del contratto di servizio, che possono essere adottati, con i necessari adeguamenti, da parte degli enti locali.

7. La giunta regionale individua altresì le clausole essenziali degli atti di gara e del contratto di servizio, inderogabili ai fini dell'attribuzione dei finanziamenti di cui all'art. 6, comma 4, lettera *a)*, al fine di garantire omogeneità di trattamento sul territorio regionale per quanto riguarda in particolare:

a) i livelli minimi di qualità del servizio;

b) il rispetto degli obblighi di informazione nei confronti dell'osservatorio di cui all'art. 21 per gli aspetti tecnici ed economici delle reti esercite;

c) le modalità di svolgimento delle gare, ivi compresi i requisiti di ammissione, gli elementi di valutazione e le previsioni concernenti il subappalto e la manutenzione dei beni mobili;

d) la gestione dei contratti di servizio;

e) l'impegno alla piena attuazione delle determinazioni definite ai sensi dell'art. 18-*bis*, comma 2.

8. Gli enti di cui al comma 1 che decidono di mettere a gara in un unico lotto servizi di competenza di enti diversi, ricorrono alla stipula di convenzioni ai sensi dell'art. 22.

9. Nel caso in cui l'affidamento dei servizi da realizzare su infrastruttura di trasporto costituisca oggetto di concessione di lavori pubblici, ai sensi della legge 11 febbraio 1994, n. 109 (legge quadro in materia di lavori pubblici) e successive modifiche, le disposizioni della presente legge si applicano per quanto non in contrasto con la disciplina di cui alla medesima legge n. 109/1994.

10. Nel caso in cui l'infrastruttura di trasporto sia parzialmente realizzata tramite concessione di lavori pubblici, i servizi di trasporto afferenti l'infrastruttura e quelli correlati svolti con altre modalità, possono essere affidati attraverso la medesima concessione, al fine di garantire l'unitarietà della gestione. Per i servizi correlati il limite di cui al comma 2 può essere elevato fino a coincidere con la durata residua della concessione.

Art. 16.

Soggetti ammessi a partecipare alle gare per l'affidamento dei servizi

1. Sono ammessi a partecipare alla gara, purché in possesso dei requisiti di cui all'art. 16-*ter,* i seguenti soggetti:

a) le imprese individuali, anche artigiane, le società commerciali, le società cooperative;

b) i consorzi tra società cooperative di produzione e lavoro costituite a norma della legge 25 giugno 1909, n. 422 (Costituzione di consorzi di cooperative per appalti di lavori pubblici) e successive modifiche, ed i consorzi tra imprese artigiane di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443 (legge-quadro per l'artigianato);

c) i consorzi stabili costituiti anche in forma di società consortili ai sensi dell'art. 2615-*ter* del codice civile, tra imprese individuali, anche artigiane, società commerciali, società cooperative di produzione e lavoro, formati da non meno di tre consorziati che, con decisione assunta dai rispettivi organi deliberativi, abbiano stabilito di operare in modo congiunto nella fornitura di servizi di trasporto al pubblico per un periodo di tempo non inferiore a cinque anni, istituendo a tal fine una comune struttura di impresa;

d) le associazioni temporanee di concorrenti, costituite dai soggetti di cui alle lettere *a), b)* e *c)*, che, prima della presentazione dell'offerta, abbiano conferito mandato collettivo speciale con rappresentanza ad una di esse, qualificata capogruppo, la quale esprima l'offerta in nome e per conto proprio e delle mandanti, di seguito indicate come «associazioni temporanee di imprese»;

e) i consorzi di concorrenti, di cui all'art. 2602 del codice civile, costituiti tra i soggetti di cui alle lettere *a), b)* e *c)* anche in forma di società consortili ai sensi dell'art. 2615-*ter* del codice civile;

f) i soggetti che abbiano stipulato il contratto di gruppo europeo di interesse economico (GEIE) ai sensi del decreto legislativo 23 luglio 1991, n. 240 (Norme per l'applicazione del regolamento n. 85/2137/CEE relativo all'istituzione di un gruppo europeo di interesse economico (GEIE), ai sensi dell'art. 17 della legge 29 dicembre 1990, n. 428).

2. È fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un'associazione temporanea di imprese o consorzio di cui al comma 1, lettere *d)* ed *e)*, ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora vi abbiano partecipato in associazione o consorzio. A tal fine, i consorzi di cui alle lettere *b)* e *c)* sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, ferma restando la responsabilità solidale del consorzio, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara.

3. È consentita la presentazione di offerte da parte dei soggetti di cui al comma 1, lettere *d)* ed *e)*, anche se non ancora costituiti. In tal caso l'offerta deve essere sottoscritta da tutte le imprese che costituiranno le associazioni o i consorzi e contenere l'impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, le stesse imprese conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad una di esse, da indicare in sede di offerta e qualificata come capogruppo, la quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e delle mandanti.

4. Fermo restando quanto stabilito al comma 3, non è consentita l'associazione anche in partecipazione o l'associazione temporanea di imprese, concomitante o successiva all'aggiudicazione della gara. È vietata altresì qualsiasi modificazione alla composizione delle associazioni temporanee di imprese e dei consorzi di cui al comma 1, lettere *d)* ed *e)*, ed a quella risultante dall'impegno presentato in sede di offerta.

5. La violazione della disposizione di cui al comma 4 comporta l'annullamento dell'aggiudicazione o la nullità del contratto, nonché l'esclusione delle imprese dalle nuove gare relative ai medesimi appalti.

6. L'offerta delle imprese riunite in associazioni temporanee determina la loro responsabilità solidale nei confronti del soggetto aggiudicatore.

7. Il mandato conferito all'impresa capogruppo dalle altre imprese riunite deve risultare da scrittura privata autenticata; la procura relativa è conferita a chi legalmente rappresenta l'impresa capogruppo; il mandato è gratuito ed irrevocabile; la revoca del mandato per giusta causa non ha effetto nei confronti del soggetto aggiudicatore.

8. Al mandatario spetta la rappresentanza esclusiva, anche processuale, delle imprese mandanti nei confronti del soggetto aggiudicatore per tutte le operazioni e gli atti di qualsiasi natura dipendenti dall'appalto, anche dopo la conclusione del rapporto; fino alla estinzione di ogni rapporto il soggetto aggiudicatore, tuttavia, può far valere direttamente le responsabilità facenti capo alle imprese mandanti.

9. Il rapporto di mandato non determina di per sé organizzazione o associazione fra le imprese riunite, ognuna delle quali conserva la propria autonomia ai fini della gestione e degli adempimenti fiscali e degli oneri sociali.

10. In caso di fallimento dell'impresa mandataria ovvero, qualora si tratti di impresa individuale, in caso di morte, interdizione o inabilitazione del suo titolare, il soggetto aggiudicatore ha la facoltà di proseguire il rapporto di appalto con altra impresa che sia costituita mandataria nei modi previsti dai commi 7, 8 e 9, purché abbia i requisiti richiesti per la partecipazione alla gara, ovvero di recedere dall'appalto.

11. In caso di fallimento di una delle imprese mandanti ovvero, qualora si tratti di un'impresa individuale, in caso di morte, interdi-

zione o inabilitazione del suo titolare, l'impresa capogruppo, ove non indichi altra impresa subentrante, in possesso dei prescritti requisiti di idoneità, è tenuta alla esecuzione dell'appalto direttamente o a mezzo delle altre imprese mandanti, purché siano rispettati i requisiti richiesti per la partecipazione alla gara.

12. Quando la gara sia aggiudicata ad un consorzio di cui al comma 1, lettere *b), c)* ed *e)* per il quale dal contratto consortile è previsto lo scioglimento in data anteriore a quella di cessazione del servizio messo a gara, la stipula del contratto di servizio è condizionata alla proroga del contratto consortile per tutto il periodo di durata del contratto di servizio, compreso l'eventuale periodo di proroga previsto nel capitolato speciale d'appalto.

13. Il bando di gara può stabilire, ai sensi dell'art. 33 della direttiva 93/38/CEE (Direttiva del Consiglio che coordina le procedure di appalto degli enti erogatori di acqua e di energia, degli enti che forniscono servizi di trasporto, nonché degli enti che operano nel settore delle telecomunicazioni), l'obbligo, per i soggetti di cui al comma 1, lettere, *b), c), d), e)* ed *f)*, di costituire un consorzio in forma di società per azioni o a responsabilità limitata, con impegno ad operare in modo unitario nello svolgimento del contratto di servizio, ferma restando la responsabilità solidale dei soggetti partecipanti al consorzio nei confronti del soggetto aggiudicatore. In tal caso l'offerta contiene l'impegno a costituire un consorzio in forma di società per azioni o a responsabilità limitata, ovvero a costituire una società per azioni o una società a responsabilità limitata. Nel caso di consorzi di cui alle lettere *b), e)* ed *e)* il consorzio, con le caratteristiche di cui al presente comma, è costituito fra tutti i singoli consorziati per conto dei quali il consorzio ha partecipato alla gara, senza che ciò escluda la responsabilità di quest'ultimo.

Art. 16-*ter*

Requisiti di partecipazione alle gare

1. La partecipazione alla gara è subordinata al possesso dei requisiti economico-finanziari e teenico-organizzativi richiesti nel relativo bando, redatto in conformità a quanto disposto dall'art. 18, comma 2, lettera *a),* del decreto legislativo 422/1997.

2. Per i soggetti di cui all'art. 16-*bis,* comma 1, lettere *d)*, *e)* ed *f)*, requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi debbono essere posseduti dalla mandataria, o da una delle imprese consorziate per le quali il consorzio concorre o facenti parte del gruppo, nella misura minima del 50 per cento; la restante quota deve essere posseduta cumulativamente dalle mandanti, o dalle imprese consorziate per le quali il consorzio concorre o facenti parte del gruppo, ciascuna nella misura minima del 20 per cento.

3. Per i consorzi di cui all'art. 16-*bis,* comma 1, lettere *b)* e *c)*, che partecipano alla gara per conto delle consorziate, i requisiti tecnico-organizzativi debbono essere posseduti cumulativamente dalle consorziate per le quali il consorzio concorre, da ciascuna nella misura minima del 20 per cento; i requisiti di capacità economico-finanziaria debbono essere posseduti in proprio dal consorzio, salvo quanto stabilito dal comma 4 per i consorzi costituiti da meno di cinque anni.

4. Per i consorzi stabili, di cui all'art. 16-*bis,* cornma 1, lettera *c)*, che intendano eseguire direttamente il servizio, i requisiti economico-finanziari devono essere posseduti dal consorzio, e quelli tecnico-organizzativi possono essere posseduti dalle consorziate. Se il consorzio è costituito da meno di cinque anni, anche i requisiti economico-finanziari possono essere posseduti complessivamente dalle singole imprese consorziate.

5. I soggetti di cui ai commi 2 e 3, che possiedono la totalità dei requisiti nella percentuale ivi prescritta, possono associare al raggruppamento o indicare come consorziate esecutrici anche altre imprese in possesso di requisiti in misura inferiore al 20 per cento.

6. In sede di offerta le associazioni temporanee di imprese, i GEIE ed i consorzi di cui all'art. 16-*bis,* comma 2, lettere *b), c)* ed *e),* debbono indicare le parti del servizio che saranno espletate dalle singole imprese facenti parte dell'associazione ovvero dalle singole consorziate partecipanti alla gara. Il servizio non può essere eseguito in misura superiore alla percentuale dei requisiti tecnico-organizzativi dichiarati ai fini della partecipazione.

Art. 17.

Subaffidamento dei servizi di trasporto pubblico

1. Ai fini della presente legge costituisce «subaffidamento» il subappalto di una quota delle linee o della rete dei servizi di trasporto oggetto dell'appalto.

2. Nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 18 della legge 19 marzo 1990, n. 55 (Nuove disposizioni per la prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di manifestazione di pericolosità sociale), il soggetto affidatario dei servizi può procedere al subaffidamento di quote di servizi, non superiore al 5 per cento di quelle oggetto di gara, identificate nell'ambito del bando, limitatamente alle percorrenze quantitativamente correlate agli incrementi di servizio proposti in sede di gara, da svolgersi in condizioni di domanda debole, con modalità specificamente previste dallo schema tipo di capitolato definito ai sensi dell'art. 16.

3. Ulteriori incrementi di servizio in subaffidamento, rispetto a quanto definito al comma 2, per le gare successive alla prima, qualora si rendano necessari, comportando modifiche al capitolato speciale di appalto, saranno concertate ad un tavolo appositamente istituito dalla giunta regionale.

4. Il soggetto affidatario dei servizi può inoltre, previa autorizzazione dell'ente affidante o concedente, subaffidare i servizi di trasporto pubblico oggetto del contratto di servizio per far fronte ad esigenze straordinarie e per un periodo massimo pari a sei mesi, rinnovabile una sola volta.

5. Fermo restando che il soggetto affidatario rimane unico responsabile del servizio nei confronti del soggetto affidante, il rapporto di subaffidamento, fra il soggetto affidatario ed il subaffidatario, è disciplinato da contratto, da stipulare nel rispetto delle condizioni previste nel contratto di servizio.

6. Limitatamente alla prima gara il soggetto affidatario può procedere al subaffidaniento per quote di servizi, da svolgersi in condizioni di domanda debole identificate nel bando di gara, per percorrenze pari a quelle previste nei subaffidamenti, autorizzati dalla pubblica amministrazione, in atto alla data d'entrata in vigore della presente legge. In tal caso le quote di subaffidamento in atto concorrono al raggiungimento del limite di subaflidamento autorizzabile ai sensi del comma 2.

Art. 18.

Subentro di impresa al precedente gestore

1. In tutti i casi di subentro di impresa ad altra che cessa dal servizio, non spetta alcun indennizzo al precedente gestore.

2. Nel caso di affidamento a terzi di cui all'art. 13, comma 1, lettera *a)*, ove un'impresa subentri ad altra nella gestione del servizio, o anche di quota parte del medesimo, il trasferimento del personale dall'impresa cessante all'impresa subentrante è disciplinato dall'art. 26, allegato *A,* del regio decreto 8 gennaio 1931, n. 148, conservando al personale l'inquadramento contrattuale ed il trattamento economico originario, comprensivo degli eventuali contratti integrativi aziendali in essere, rinviando alla successiva contrattazione i processi di armonizzazione e riassorbimento, nonché gli aspetti concernenti l'organizzazione del lavoro.

Art. 18-*bis*

Procedure per il trasferimento del personale dall'impresa cessante all'impresa subentrante

1. Gli enti affidanti, non appena reso noto l'atto con cui si determinano i lotti da mettere a gara, effettuano una ricognizione, per quantità e tipologia, del personale dei vari settori aziendali collegati al trasporto pubblico locale da attribuire a ciascun nuovo lotto. I risultati di tale ricognizione, che deve assicurare la piena tutela occupazionale, sono comunicati alle imprese ed alle organizzazioni sindacali di categoria, nonché alla Regione, al fine di verificare la congruenza tra il personale assegnato ai lotti e quello complessivamente impiegato nel settore.

2. Le imprese, nei trenta giorni successivi al ricevimento della comunicazione di cui al comma 1, sentite le rappresentanze sindacali unitarie o aziendali e i sindacati di categoria che hanno stipulato il contratto collettivo applicato nelle imprese interessate, indicano, con riferimento a ciascun lotto, il numero e le qualifiche del personale che si impegnano a trasferire al nuovo gestore. Tali documenti sono siglati, anche nell'ipotesi di mancato accordo del quale è dato atto, dalle rappresentanze sindacali sentite, e sono inviati all'ente affidante. Quest'ultimo, nel caso di accordo tra imprese e sindacati, verificata la congruità della proposta, la approva rendendola irrevocabile. In caso di mancato rispetto del termine sopraindicato, o in caso non si raggiunga un accordo, l'ente affidante, verificata nella seconda ipotesi la inconciliabilità delle rispettive posizioni, approva e rende definitiva la ricognizione di cui al comma 1, con conseguente obbligo per l'azienda di trasferire tutto il personale ivi indicato.

3. L'impegno all'assunzione del personale, come definito ai sensi del comma 2, è sancito, sulla base di espressa previsione del bando di gara, nel capitolato speciale d'appalto, nel rispetto di quanto stabilito dall'art. 15, comma 1.

Art. 19

Affidamento di servizi straordinari, sperimentali e per motivi di urgenza

1. Regione, province e comuni possono stipulare contratti di servizio di valore stimato inferiore alle soglie comunitarie con imprese in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente:

a) per motivi straordinari ed a fini sperinientali, previo espletamento di procedura negoziata senza pubblicazione di bando, a cui sono invitate almeno tre imprese;

b) per motivi di urgenza debitamente documentati, anche a seguito di affidamento diretto.

2. I contratti di cui al comma 1 hanno validità non superiore a sei mesi e sono rinnovabili una sola volta.

Art. 19-*bis*

Disciplina tariffaria dei servizi programmati

1. La giunta regionale istituisce, con propria deliberazione, un sistema tariffario integrato di livello regionale, per l'accesso ai servizi di ogni modalità di trasporto e per l'integrazione tra servizi urbani ed extraurbani.

2. La giunta regionale definisce inoltre con deliberazione le procedure e le modalità per:

a) l'accessibilità ai titoli di viaggio da parte dell'utenza;

b) il recepimento nei capitolati e nei contratti di servizio dell'obbligo dà parte dell'affidatario dell'utilizzo della struttura tariffaria regionale in aggiunta alla struttura tariffaria prevista dall'ente competente per lo specifico lotto;

c) la ripartizione degli introiti secondo il principio dell'effettivo utilizzo da parte dell'utenza;

d) la valutazione ed il controllo dei risultati delle politiche tariffarie e della redditività dei servizi.

3. La provincia definisce un sistema tariffario integrato per i servizi urbani ed extraurbani valido per i lotti in cui è suddivisa la rete provinciale dei servizi e ne prevede il recepimento nei relativi capitolati di gara e nei contratti di servizio unitaniente ai criteri per la ripartizione degli introiti tra i gestori, secondo il principio dell'effettivo utilizzo da parte dell'utenza.

4. La Regione e le province, per i sistemi tariffario di competenza di cui ai commi 1 e 3, determinano:

a) le tabelle polimetriche unificate per i titoli aventi validità di percorso;

b) le tariffe da applicare per i titoli integrati di cui ai commi 1 e 3.

5. Fatto salvo quanto stabilito ai commi 1 e 3, gli enti competenti definiscono nei contratti di servizio il sistema tariffario e gli eventuali meccanismi di modificazione dello stesso. In ogni caso sono previsti biglietti di corsa semplice e biglietti di abbonamento mensile, aventi validità di percorso o a tempo su una determinata area. I biglietti di corsa semplice sono posti in vendita anche a bordo dei mezzi di trasporto, con eventuale maggiorazione del prezzo nel rispetto dell'importo massimo stabilito dagli enti competenti.

6. I titoli di cui al comma 5 sono validi per lo spostamento a cui si riferiscono, indipendentemente dal gestore che abbia provveduto al loro rilascio e le relative tariffe sono calcolate secondo l'istradamento di minore lunghezza; lo spostamento può essere effettuato anche su più linee, in sequenza tra loro.

7. Per i titoli aventi validità di percorso, le tabelle polimetriche sono approssimate per classi chilometriche differenziate in relazione alla distanza; le tariffe crescono in relazione alla distanza, mentre la tariffa chilometrica unitaria decresce.

8. Gli enti competenti possono istituire titoli di viaggio caratterizzati da prestazioni ridotte rispetto ai corrispondenti titoli ordinari, da riservare a particolari categorie di utenza. La percentuale di riduzione della tariffa di tali titoli è stabilita in proporzione alle minori prestazioni rispetto a quelle del corrispondente titolo ordinario.

9. Ulteriori titoli di viaggio rispetto a quelli stabiliti ai sensi del comma 5, anche combinati con altre prestazioni o servizi, possono essere posti in vendita dai soggetti gestori, a seguito della presentazione di domanda all'ente competente. La domanda individua il titolo di viaggio e le relative tariffe e si considera accolta qualora non si comunichi all'interessato un espresso provvedimento di diniego entro trenta giorni della data di ricevimento.

10. I titoli di viaggio di cui al presente articolo possono essere posti in vendita a favore di particolari categorie di utenza con sconti speciali, o rilasciati gratuitamente, previa stipula di apposita convenzione con i soggetti gestori, concernente il rimborso delle relative minori entrate.

11. La giunta regionale, con propria deliberazione, può disporre l'impiego di determinati sistemi di riscossione automatizzata dei titoli di viaggio tramite l'utilizzo di specifiche carte multifunzione, assumendo a proprio carico gli eventuali maggiori oneri contrattuali.

Art. 20

Finanziamenti pubblici

1. I finanziamenti pubblici per gli interventi di cui all'art. 5, comma 3 possono essere concessi:

a) per i beni immobili e le infrastrutture, esclusivamente a favore degli enti territoriali;

b) per i beni mobili e le tecnologie, anche a favore dei gestori del servizio.

2. Le risorse regionali destinate agli investimenti sono attribuite, nel rispetto degli indirizzi stabiliti nel programma regionale di cui all'art. 5, con deliberazione della giunta regionale.

Art. 20-*bis*

Vincolo di destinazione e trasferimento dei beni acquisiti o ammodernati con finanziamenti pubblici

1. I beni, sia mobili che immobili, strumentali alla effettuazione dei servizi di trasporto pubblico acquisiti o ammodernati con finanziamenti concessi ai sensi dell'art. 20, sono gravati dal vincolo di destinazione al trasporto pubblico locale. Tali beni non possono essere ceduti a terzi, né sottratti alla loro destinazione, se non alle condizioni di cui alla presente legge.

2. Il provvedimento di finanziamento individua lo specifico servizio a cui i beni sono destinati e la durata del vincolo. Per i beni mobili il vincolo è fissato in un periodo da otto a quaranta anni, in relazione alla natura del bene ed all'ammontare del finanziamento concesso; per i beni immobili il vincolo è perpetuo.

3. In relazione ai beni vincolati ai sensi del comma 1:

a) gli enti territoriali sono tenuti a porre i beni a disposizione del soggetto gestore del servizio a cui i beni medesimi sono destinati. Il bando di gara e il capitolato speciale d'appalto indicano i beni destinati al servizio e le condizioni economiche di utilizzo dei medesimi;

b) il gestore del servizio è tenuto a porre i beni strumentali alla effettuazione dei servizi a disposizione del subentrante, nelle forme e secondo le modalità definite nel provvedimento di finanziamento. A tal fine il bando di gara sancisce l'impegno all'acquisizione dei beni da parte del subentrante e determina le relative condizioni economiche, nei casi in cui manchi un valore di mercato. In caso di trasferimento dei beni in proprietà, il prezzo di vendita è determinato decurtando dal valore commerciale la parte di finanziamento non ancora ammortizzata, che costituisce finanziamento pubblico a favore del soggetto acquirente. Il nuovo gestore subentra al precedente nelle obbligazioni verso la pubblica amministrazione relative al bene trasferito ed è tenuto al rispetto dei vincoli di cui al presente articolo.

4. L'ente competente può altresì autorizzare la vendita di beni mobili ad altri soggetti esercenti i servizi di trasporto pubblico locale in Toscana, a condizione che questi li utilizzino per la gestione dei servizi medesimi e che si impegnino a subentrare nelle obbligazioni del cedente stabilite ai sensi del presente articolo. Contestualmente alla autorizzazione, è individuato lo specifico servizio a cui i beni sono destinati. Il prezzo di vendita dei beni è determinato ai sensi del comma 3, lettera *b)*.

5. L'ente competente può autorizzare la vendita o il mutamento di destinazione d'uso dei beni vincolati che risultino non più necessari alla prestazione del servizio:

a) in caso di beni immobili, previo recupero di una percentuale sul prezzo di mercato, pari alla percentuale di finanziamento rispetto al prezzo di acquisto;

b) in caso di beni mobili, previo recupero dei finanziamenti erogati e non ancora ammortizzati.

6. In caso di beni di proprietà degli enti locali, l'autorizzazione è rilasciata dall'ente erogatore del beneficio.

7. I finanziamenti di cui al presente articolo sono concessi a condizione che i beneficiari costituiscano sugli immobili acquisiti un vincolo di destinazione al trasporto pubblico locale a favore del soggetto erogatore del beneficio, da registrare e trascrivere nei registri immobiliari a cura e spese dei beneficiari.

8. L'eventuale variante agli strumenti urbanistici comunali conseguente al vincolo di cui al comma 7 segue le procedure di cui all'art. 40, commi 3, 4, 5, 6 e 7, della legge regionale n. 5/1995.

Art. 21.

Osservatorio per la mobilità e i trasporti

1. La Regione, nell'ambito del sistema informativo territoriale di cui all'art. 4 della legge regionale n. 5/1995, istituisce l'Osservatorio per la mobilità ed i trasporti, al fine di:

a) supportare l'attività di pianificazione, di programmazione e di amministrazione sia propria che degli enti locali;

b) favorire la verifica dell'azione della pubblica amministrazione da parte delle organizzazioni sindacali confederali, delle associazioni dei consumatori e delle aziende di trasporto.

2. L'Osservatorio assicura la raccolta, l'elaborazione e la diffusione dei dati relativi a:

a) la domanda di trasporto pubblico;

b) la qualità ed il livello dell'offerta dei servizi;

c) le caratteristiche di produzione dei servizi;

d) l'efficacia e l'efficienza delle aziende e dei servizi di trasporto pubblico;

e) la sicurezza del sistema dei trasporti pubblici;

f) l'impatto sull'ambiente del sistema dei trasporti pubblici, con particolare riferimento a costi esterni dei servizi.

3. L'Osservatorio cura altresì la raccolta delle informazioni relative all'espletamento delle procedure concorsuali per l'affidamento dei servizi ed agli esiti delle medesime.

4. L'Osservatorio assicura la diffusione dei dati e delle informazioni raccolte almeno una volta l'anno.

Art. 22.

Esercizio associato delle funzioni amministrative in materia di trasporti

1. Gli enti locali possono individuare forme associate di esercizio delle funzioni amministrative e dei servizi in materia di trasporto pubblico locale, con particolare riferimento alle attività di:

a) espletamento delle procedure concorsuali per l'individuazione del gestore dei servizi di trasporto, nonché per la stipula e la gestione dei relativi contratti;

b) controllo, vigilanza e monitoraggio dei servizi di trasporto;

c) supporto alle attività di programmazione della mobilità, del servizio di trasporto pubblico e delle relative politiche tariffarie.

2. L'esercizio associato delle funzioni e dei servizi di cui al comma 1 avviene sulla base di apposite convenzioni che prevedono la costituzione di uffici comuni, oppure la delega di funzioni degli enti partecipanti all'accordo a favore di uno di essi, ovvero la costituzione di un consorzio, secondo il vigente ordinamento degli enti locali.

3. La Regione incentiva l'esercizio associato delle funzioni di cui al comma 1.

4. La Regione può stipulare accordi e convenzioni per l'esercizio coordinato delle funzioni proprie e di quelle degli enti locali.

Art. 23.

Obblighi dei gestori dei servizi di trasporto pubblico e sanzioni

1. La giunta regionale, distintamente per ciascuna modalità di trasporto, stabilisce con regolamento da approvare entro il 30 settembre 2003 gli obblighi a cui devono attenersi a tutela dell'utenza i soggetti gestori dei servizi, relativamente a:

a) l'adozione, la pubblicazione e la diffusione della carta aziendale dei servizi di trasporto, di cui all'art. 26;

b) l'adozione delle misure atte a garantire l'informazione al passeggero a terra ed a bordo dei mezzi di trasporto;

c) la tenuta del diario di regolarità del servizio;

d) la tenuta del diario di bordo;

e) l'adozione delle misure atte a garantire la fruibilità del servizio di trasporto da parte dell'utenza;

f) le niodalità per l'utilizzazione di autobus destinati al servizio di linea in servizi di noleggio con conducente;

g) l'apposizione sui mezzi del marchio identificativo regionale del settore dei trasporti pubblici locali approvato con deliberazione della giunta regionale;

h) le modalità di gestione dei reclami inoltrati dall'utenza;

i) l'accesso, da parte del personale incaricato delle funzioni di vigilanza ai sensi dell'art. 24, alle vetture, ai depositi, alle officine e, relativamente ai servizi programmati, alla documentazione relativa ai servizi effettuati in esecuzione dei contratti stipulati con la pubblica amministrazione, nonché le modalità di invio dei dati necessari allo svolgimento delle funzioni di vigilanza;

l) i criteri di produzione dei dati di soddisfazione dell'utenza, relativamente ai servizi programmati;

m) le misure atte a garantire adeguate condizioni igieniche dei mezzi e dei locali funzionali all'espletamento del servizio, relativaniente ai servizi autorizzati;

n) il rispetto del programma di esercizio assentito, relativa mente ai servizi autorizzati.

2. Il ritardo non superiore a tenta giorni nella pubblicazione e diffusione della carta aziendale dei servizi rispetto al termine prescritto comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da € 500,00 a € 3.000,00. Il ritardo superiore a trenta giorni comporta omissione degli obblighi di pubblicazione e diffusione della carta aziendale dei servizi e dà luogo all'applicazione della sanzione amministrativa da € 1.500,00 a € 9.000,00. Nel caso di mancato rispetto dello schema di cui all'art. 26, comma 2, si applica la sanzione amministrativa da € 500,00 a € 3.000,00.

3. L'omissione, la difformità o l'incompletezza delle informazioni al passeggero, di cui al comma 1, lettera *b)*, comporta, con riferimento a ciascuna unità informativa individuata nel regolamento, l'applicazione della sanzione amministrativa:

a) da € 500,00 a € 3.000,00 in caso di omissione;

b) da € 250,00 a € 1.500,00 in caso di incompletezza;

c) da € 150,00 a € 900,00 in caso di difformità.

4. La omessa tenuta del diario della regolarità comporta l'adozione della sanzione amministrativa da € 2.500,00 a € 15.000,00. In caso di irregolare tenuta si applica la sanzione da € 200,00 a € 1.200,00.

5. La omessa adozione del diario di bordo comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da € 5.000,00 a € 30.000,00. In caso di mancata tenuta a bordo del mezzo di trasporto si applica la sanzione amministrativa da € 500,00 a € 3.000,00; in caso di irregolare tenuta del diario si applica la sanzione aniministrativa da € 300,00 a € 1.800,00.

6. La violazione degli obblighi di cui al comma 1, lettera *e)*, comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da € 500,00 a € 3.000,00.

7. La violazione degli obblighi di cui al comma 1, lettera *f)* e lettera *i),* comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da € 1.000,00 a € 6.000,00.

8. La violazione degli obblighi di cui al comma 1, lettera *g)*, comporta l'applicazione della sanzione amministrativa:

a) da € 1.000,00 ad € 6.000,00 in caso di omessa apposizione, con riferimento a ciascun mezzo di trasporto;

b) da e € 500,00 a € 3.000,00 in caso di apposizione incompleta rispetto ai punti di apposizione individuati dal regolamento per ciascun mezzo.

9. La violazione degli obblighi di cui al comma 1, lettera *h)*, comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da € 50,00 ad € 300,00 per ogni mancata o ritardata risposta.

10. La violazione degli obblighi di cui al comma 1, lettera *l),* comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da € 1.000,00 ad € 6.000,00.

11. La violazione degli obblighi di cui al comma 1, lettera *m)*, comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da € 250,00 ad € 1.500,00.

12. La violazione degli obblighi di cui al comma 1, lettera *n)*, comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da € 200,00 ad € 1.200,00.

Art. 24.

Vigilanza

1. Le funzioni relative alla vigilanza sui servizi di trasporto sono esercitate dagli enti competenti tramite proprio personale munito di apposita tessera di riconosciniento.

2. Le funzioni di vigilanza sono altresì esercitate, assicurando il necessario coordinamento tra enti, dalla Regione per la generalità dei servizi effettuati in Toscana, nonché dalle province per la generalità dei servizi effettuati in ambito provinciale.

3. Il personale di cui al comma 1 accerta le violazioni e contesta le sanzioni amministrative di cui all'art. 23.

4. Il personale regionale è incaricato delle funzioni di vigilanza di cui al comma 1 ai sensi dell'art. 62 della legge regionale 17 marzo 2000, n. 26 (Riordino della legislazione regionale in materia di organizzazione e personale).

Art. 25.

Obblighi degli utenti dei servizi di trasporto pubblico e sanzioni

1. Gli utenti dei servizi di trasporto pubblico locale sono tenuti a munirsi di idoneo e valido titolo di viaggio, a conservarlo per la durata del percorso e fino alla fermata di discesa, nonché ad esibirlo su richiesta del personale di vigilanza.

2. La giunta regionale stabilisce con regolamento, da approvare entro il 30 settembre 2003, gli ulteriori obblighi a cui debbono attenersi gli utenti dei servizi di trasporto pubblico.

3. L'inosservanza degli obblighi di cui al comma 1 comporta l'applicazione di sanzioni amministrative pecuniarie da € 40,00 a € 240,00, oltre al pagamento dell'importo relativo alla tariffa per il servizio usufruito.

4. L'inosservanza degli obblighi di cui al comma 2 comporta l'applicazione di sanzioni aniministrative pecuniarie da € 10,00 a € 60,00.

5. Gli utenti sprovvisti di titolo di viaggio che, entro i cinque giorni successivi all'accertamento, presentino ai competenti uffici aziendali l'abbonamento personale regolarmente validato in data anteriore a quella dell'accertamento, sono soggetti a sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra € 6,00 e € 36,00, in luogo della sanzione di cui al comma 3.

6. Gli illeciti amministrativi commessi dagli utenti dei servizi di trasporto, ivi compresi quelli concernenti l'alterazione dei titoli di viaggio e l'uso di titoli di viaggio contraffatti o alterati, sono accertati e contestati, ai sensi della legge regionale 28 dicembre 2000, n. 81 (Disposizioni in materia di sanzioni amministrative), dal personale delle aziende di trasporto a ciò espressamente incaricato, munito di apposito documento di riconoscimento rilasciato dall'azienda. I nominativi dei dipendenti incaricati del controllo sono comunicati all'ente competente.

7. Restano ferme le competenze dei soggetti cui sono attribuiti poteri di accertamento e contestazione di illeciti amministrativi in base alle vigenti leggi.

8. Il pagamento delle somme dovute per le violazioni di cui ai commi 3 e 4 può essere effettuato, nella misura minima rispettivamente indicata, direttamente nelle mani del personale incaricato del controllo all'atto della contestazione, o comunque nei cinque giorni successivi. Resta ferma la possibilità di pagamento in misura ridotta ai sensi dell'art. 8 della legge regionale n. 81/2000.

9. Qualora non sia effettuato il pagamento ai sensi del comma 8, il dipendente incaricato del controllo che ha accertato la violazione inoltra il rapporto completo di processo verbale di accertamento a prova delle eseguite notificazioni, al direttore dell'azienda di trasporto pubblica o privata, da cui il medesimo dipende, o, in caso di servizi gestiti in economia, al responsabile del competente servizio dell'ente. Ai sensi dell'art. 10 della legge regionale n. 81/2000 il soggetto destinatario del rapporto è competente ad emettere l'ordinanza-ingiunzione al termine di procedure conformi alle disposizioni di cui al medesimo articolo.

10. L'ordinanza-ingiunzione, anche se emanata da azienda di trasporto privata, è notificata agli interessati a mezzo posta, tramite ufficiale giudiziario o messo comunale.

11. Il recupero coattivo delle sanzioni amministrative avviene preferibilmente tramite la formazione di ruoli esattoriali, con le modalità e nei termini previsti dal decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46 (Riordino della disciplina della riscossione mediante ruolo, a norma dell'art. 1 della legge 28 settembre 1998, n. 337), in quanto applicabile alle entrate non tributarie.

12. I proventi delle sanzioni amministrative di cui al presente articolo sono devoluti interamente alle aziende di trasporto.

Art. 26.

Carta dei servizi ed informazione all'utenza

1. La Regione promuove lo sviluppo dell'informazione all'utenza e di sistemi innovativi per il pagamento dei titoli di viaggio.

2. 1 soggetti esercenti i servizi di trasporto pubblico sono tenuti ad adottare la Carta dei servizi dei trasporti, sulla base dello schema approvato con deliberazione della giunta regionale in attuazione dell'art. 5, comma 2, lettera *l)*.

Art. 26-*bis*.

Attribuzione di compensi e indennità di presenza ai componenti ed ai membri della segreteria dei comitati di verifica e monitoraggio previsti dagli accordi di programma per l'attuazione delle deleghe di cui agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo n. 422/1997

1. A ciascun componente del comitato di verifica e monitoraggio previsto all'art. 10 dell'accordo di programma per l'attuazione della delega di cui all'art. 8 del decreto legislativo n. 422/1997 è attribuito, al lordo delle trattenute di legge, un compenso annuo pari ad € 2.500,00 ed una indennità di presenza per la partecipazione ad ogni seduta del comitato, pari ad € 200,00.

2. A ciascun coniponente del comitato di verifica e monitoraggio previsto all'art. 5 dell'accordo di programma per l'attuazione della delega di cui all'art. 9 del decreto legislativo n. 422/1997 è attribuito, al lordo delle trattenute di legge, un compenso annuo pari ad € 2.500,00 ed una indennità di presenza per la partecipazione ad ogni seduta del comitato, pari ad € 200,00.

3. Ai membri della segreteria dei comitati di cui ai commi 1 e 2, è attribuito, al lordo delle trattenute di legge, un compenso annuo pari ad € 750,00 ed una indennità di presenza per la partecipazione ad ogni seduta del comitato, pari ad € 75,00.

4. Ai componenti del comitato di cui al comma 1 ed ai membri della segreteria del comitato medesimo, competono i rimborsi delle spese di trasferta determinati con riferiniento alle norme in vigore per i dirigenti regionali. I rimborsi spettano qualora il soggetto interessato sia residente o presti servizio in un comune distante almeno dieci chilonietri dal comùne ove la riunione si svolge.

5. I rimborsi delle spese di trasferta previsti al comma 4 spettano altresì ai componenti del comitato di cui al comma 2 nominati in rappresentanza della Regione ed ai membri della segreteria del comitato medesimo.

6. I compensi, le indennità ed i rimborsi spese di cui al presente articolo sono attribuiti a decorrere dalla data di insediamento dei comitati.

Art. 27

Norma finanziaria

1. Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge, quantificati in € 391.723.462,64 per il 2003, € 391.040.222,08 per il 2004 e € 391.040.222,08 per il 2005, si fa fronte con le risorse iscritte nella UPB 322 «Servizi di trasporto pubblico - spese correnti» per € 391.646.462,64 nel 2003, € 391.000.222,08 nel 2004 e € 391.000.222,08 nel 2005 incrementate di € 77.000,00 nel 2003, di € 40.000,00 nel 2004 e di € 40.000,00 nel 2005 mediante la seguente variazione al bilancio pluriennale a legislazione vigente 2003/2005:

anno 2003:

in diminuzione UPB 741 «Fondi», € 77.000,00;

in aumento UPB 322 «Servizi di trasporto pubblico - spese correnti», € 77.000,00;

anni 2004 e 2005:

in diminuzione UPB 741 «Fondi», € - 40.000,00;

in aumento UPB 322 «Servizi di trasporto pubblico - spese correnti» € 40.000,00.

2. Per gli esercizi successivi si fa fronte con legge di bilancio.

Art. 28.

Interventi sostitutivi

Abrogato.

TITOLO V

NORME TRANSITORIE

Art. 29.

Effettuazione delle prime gare per l'affidamento dei servizi di trasporto pubblico

1. Le prime gare espletate ai sensi della presente legge per l'affidamento dei servizi di trasporto pubblico sono svolte in assenza del programma regionale dei servizi di trasporto pubblico di cui all'articolo 5 del programma provinciale dei servizi di trasporto pubblico di cui all'art. 8, sulla base delle determinazioni assunte in sede di conferenza dei servizi, recepite con deliberazione del consiglio regionale 23 dicembre 2002, n. 205, nonché nel rispetto delle clausole essenziali del bando, del capitolato e del contratto di servizio, indicati con delibera della giunta regionale ai sensi dell'art. 16, comma 7.

2. Ai fini delle gare di cui al comma 1, l'individuazione dei servizi, la dimensione dei lotti e la disciplina tariffaria sono determinate dalla Regione, dalle province e dai comuni per i servizi di rispettiva competenza.

3. L'erogazione delle risorse regionali relative ai servizi di trasporto pubblico è sospesa qualora l'ente competente non provveda ad avviare le procedure concorsuali tramite l'emanazione del bando per l'affidamento dei servizi entro il 31 ottobre 2003. L'erogazione riprende all'atto della pubblicazione del bando di gara.

4. L'erogazione delle risorse regionali relative ai servizi di trasporto pubblico è sospesa qualora l'affidamento dei servizi a seguito di espletamento di procedura di gara non avvenga entro il 1º gennaio 2004. L'erogazione riprende dalla data di affidamento dei servizi.

5. La giunta regionale può stabilire la proroga dell'erogazione delle risorse regionali per un massuo di nove mesi a decorrere dal 1º gennaio 2004, qualora l'affidamento dei servizi sia ritardato per cause indipendenti dalla stazione appaltante.

Art. 30.

Trasferimento beni mobili ed immobili strumentali alla effettuazione dei servizi di trasporto pubblico in occasione delle prime gare

1. L'ente affidante comunica i lotti da mettere a gara ai gestori del servizio, i quali, entro trenta giorni dalla comunicazione, indicano i beni mobili e immobili strumentali allo svolgimento del servizio oggetto dell'appalto che sono disposti a cedere all'impresa subentrante, con l'indicazione del relativo prezzo.

2. L'ente affidante, previa verifica della strumentalità dei beni rispetto al servizio oggetto dell'appalto e della congruità del prezzo, stipula con gli stessi gestori convenzioni con le quali questi ultimi si impegnano alla vendita, o alla cessione ad altro titolo, dei beni suddetti e l'amministrazione si impegna all'acquisto, o all'acquisizione ad altro titolo, per conto del soggetto subentrante da nominare non appena conosciuti gli esiti della gara. In tali convenzioni sono stabilite le condizioni della cessione dei beni, ivi compreso il prezzo degli stessi. In caso di beni di proprietà di terzi utilizzati dal gestore del servizio, la convenzione è stipulata da tutti i soggetti interessati.

3. L'impegno all'acquisizione dei beni di cui ai commi 1 e 2, espressamente previsto nel bando di gara, è inserito in apposita clausola del capitolato speciale d'appalto, e come tale accettato dall'affidatario.

4. Per i beni acquisiti con finanziamenti pubblici erogati anterionnente al 30 giugno 2003, il prezzo di vendita di cui al comma 2 è determinato decurtando dal valore commerciale la parte di finanziamento non ancora ammortizzata, che costituisce finanziamento pubblico a favore del soggetto acquirente. In caso di cessione ad altro titolo si procede con il medesimo criterio. Sono fatte salve le diverse condizioni stabilite dagli specifici provvedimenti di programmazione o di assegnazione dei contributi.

5. Per i beni di cui al comma 4 che non vengano ceduti ai sensi del presente articolo, l'ente concedente procede al recupero dei finanziamenti nella misura e con le modalità previste dalla disciplina vigente al momento della loro concessione.

Art. 31.

Proroga delle concessioni. Disciplina sanzionatoria

1. Le concessioni gli altri atti di affidamento dei servizi di cui all'art. 5 della legge regionale 28 febbraio 1984, n. 14 (Delega delle funzioni amministrative in materia di trasporti), possono essere prorogati fino al 31 dicembre 2003.

2. Fino all'entrata in vigore del regolamento previsto dall'art. 23, si applicano le disposizioni di cui alla deliberazione del Consiglio regionale 9 febbraio 1999, n. 34.

3. Fino all'entrata in vigore del regolamento previsto dall'art. 25, comma 2, si applicano le disposizioni di cui alla deliberazione del consiglio regionale 19 dicembre 2001, n. 245.

Art. 32.

Attribuzione delle funzioni amministrative Termine di decorrenza

1. L'attribuzione delle funzioni amministrative alla Regione ed agli enti locali, di cui agli articoli 10 comma 1, 11 comma 2, e 12 della presente legge, decorre a partire dal sessantesimo giorno successivo alla data di pubblicazione della deliberazione della giunta regionale di cui all'art. 6, comma 6.

Art. 33.

Abrogazione di norme

1. Fatti salvi gli atti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge i quali si concludono a norma della disciplina previgente, sono abrogate le seguenti leggi regionali e loro modificazioni e integrazioni:

legge regionale 5 giugno 1975, n. 12 (Norme per l'esercizio delle funzioni trasferite o delegate alla Regione con decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 5, in materia di tramvie e linee automobilistiche di interesse regionale, navigazione e porti lacuali);

legge regionale 18 maggio 1983, n. 33 (Disciplina tariffaria del trasporto pubblico locale e determinazione delle tariffe minime) ad eccezione dell'art. 16 e del comma 1 dell'art. 17-*bis* inserito con legge regionale n. 58/1995;

legge regionale 3 gennaio 1984, n. 1 (Norme per la determinazione e la concessione di contributi di esercizio per i servizi di trasporto locale);

legge regionale 28 febbraio 1984, n. 14 (Delega delle funzioni amministrative in materia di trasporti) ad eccezione dell'art. 36, comma 3;

legge regionale 8 marzo 1990, n. 11 (Interventi regionali per la realizzazione ed il potenziamento dei servizi di trasporto pubblico locale nei centri storici con aree pedonali o zone di traffico limitato);

legge regionale 11 agosto 1993, n. 53 (Provvedimenti urgenti per il trasporto pubblico locale).

03R0582

REGIONE MOLISE

LEGGE REGIONALE 6 giugno 2003, n. **24.**

Ulteriore proroga di termine previsto dall'art. 8 della legge regionale 2 agosto 2002, n. 16, recante: «Nuove disposizioni sulle nomine di competenza regionale».

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale *della Regione Molise n. 13 del 16 giugno 2003)*

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Il termine previsto all'art. 8, comma 1 della legge regionale 2 agosto 2002, n. 16, entro cui effettuare le nomine negli organi degli enti regionali per i quali è in corso il riordino legislativo in virtù di proposte di legge che risultano presentate alla data del 31 agosto 2002, già prorogato ai sensi dell'art. 2, comma 1 della legge regionale 27 settembre 2002, n. 22 ed ai sensi dell'art. 2, comma 1 della legge regionale 26 febbraio 2003, n. 9, sino al 31 maggio 2003, è ulteriormente prorogato, a decorrere dal 1º giugno 2003, sino a quando non si provvederà alle nomine stesse in applicazione delle rispettive leggi di riforma e, comunque, sino a non oltre il 30 settembre 2003.

2. È fatto obbligo di nominare commissari degli enti, di cui alla presente legge, in via prioritaria, dirigenti di amministrazioni pubbliche, anche in quiescenza, salvo motivata diversa scelta.

3. Le nomine di cui al comma precedente sono comunicate al consiglio regionale che, nella prima seduta utile, procede alla relativa ratifica.

Art. 2.

1. La presente legge regionale entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Molise.

Campobasso, 6 giugno 2003

IORIO

03R0625

LEGGE REGIONALE 7 agosto 2003, n. **25**

Norme per l'elaborazione del piano di gestione dei rifiuti.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale *della Regione Molise n. 17 del 16 agosto 2003)*

(Omissis).

03R0624

LEGGE REGIONALE 2 settembre 2003, n. **26.**

Modifiche ed integrazioni alla legge regionale n. 19/1984, recante ad oggetto: «norme in materia di trasporti di competenza regionale - deleghe».

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale *della Regione Molise n. 19 del 16 settembre 2003)*

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Dopo l'art. 28 della legge regionale n. 19 del 20 agosto 1984 è aggiunto il seguente articolo:

«Art. 28-bis — 1. Hanno, altresì, diritto alla libera circolazione:

g) i ciechi con residuo visivo fino a 1/10 in entrambi gli occhi ottenuto anche con correzione di lenti;

h) i grandi invalidi di guerra, di lavoro, di servizio e civili;

i) i mutilati e gli invalidi di guerra, gli invalidi civili per causa di guerra ed assimilati, con una percentuale di invalidità non inferiore al 74%;

j) gli invalidi del lavoro e civili con una percentuale di invalidità non inferiore al 74%;

k) i sordomuti;

l) i mutilati ed invalidi per servizio fino all'8ª categoria.

2. I soggetti appartenenti alle categorie di cui al precedente comma possono godere del predetto beneficio solo se provvisti di apposito tesserino di riconoscimento rilasciato dal competente settore «Trasporti» della giunta regionale.

3. L'accompagnatore di persone affette da cecità assoluta ovvero da invalidità totale ha diritto alla gratuità del viaggio.

4. Ai beneficiari che hanno diritto all'accompagnatore viene rilasciata al titolare dell'agevolazione di viaggio apposita tessera speciale con la dicitura «valida anche per l'accompagnatore».

5. Per l'ottenimento della tessera di libera circolazione i soggetti di cui al presente articolo devono inoltrare apposita domanda, in carta libera, al competente settore «Trasporti» della Regione, tramite l'associazione di categoria di appartenenza, unitamente al certificato di residenza, a due fotografie ed alla documentazione relativa allo stato di invalidità.

6. Le tessere rilasciate ai sensi del presente articolo sono consegnate dal competente settore «Trasporti» della Regione alle associazioni di categoria di appartenenza dei beneficiari che, a loro volta, provvedono alla consegna ai beneficiari.

7. Le tessere rilasciate ai sensi del presente articolo devono essere annualmente vidimate dal competente settore «Trasporti» della Regione.

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Molise.

Campobasso, 2 settembre 2003

IORIO

03R0829

GIANFRANCO TATOZZI, *direttore* FRANCESCO NOCITA, *redattore*

(G407001/1) Roma, 2004 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

* 4 5 - 4 1 0 7 0 0 0 4 0 1 0 3 *

€ 1,60